SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 febbraio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2006 è terminata il 29 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Regione siciliana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2006.

Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 46/06/CONS).

06A01729

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2006, n. **47.**

Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)* del decreto legislativo n. 443/1992 per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;

Visto, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76,

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso;

Esperite le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 luglio 2005, n. 3058/2005;

Ritenuto di non poter aderire al citato parere del Consiglio di Stato e dover mantenere invariato l'articolo 13 che reca la previsione che anche il personale vincitore delle procedure concorsuali di cui al Capo II debba frequentare il corso di formazione e sostenere gli esami di fine corso, poiché l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fa espresso rinvio alla necessità della previsione in argomento, in quanto stabilisce la decorrenza della progressione economica della promozione alla qualifica di vice sovrintendente al giorno successivo alla data di conclusione del corso ed ancora la nomina alla suddetta qualifica all'ordine derivante dalla graduatoria risultante dagli esami di fine corso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 4170-U del 20 ottobre 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Nomina a vice sovrintendente

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo della polizia penitenziaria, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si consegue:

a) nel limite del 40% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi;

b) nel limite del restante 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli, e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso.

Art. 2.

Bandi di concorso

1. I concorsi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono indetti con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione. Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso e le sedi disponibili;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le materie oggetto della prova d'esame ovvero le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Capo II

CONCORSO PREVISTO DALL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETTERA *a)* DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 OTTOBRE 1992, N. 443.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

1. Il concorso interno previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti:

a) che sia in possesso alla data del 31 dicembre di ciascun anno di una anzianità di effettivo servizio di almeno quattro anni;

b) che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono»;

c) che non abbia riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

1. È escluso dal concorso il personale che non è in possesso dei requisiti previsti nonché, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.

2. L'esclusione dal concorso è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione.

Art. 5.

Prova d'esame

1. Il personale in possesso dei requisiti previsti è chiamato a sostenere una prova scritta consistente in risposte ad un questionario articolato su 120 domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati. La durata della prova non può superare i 100 minuti.

2. Il questionario è articolato in domande a risposta a scelta multipla, vertenti, per il 30 per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

3. Le materie oggetto del questionario sono:

a) cultura generale: italiano, storia, educazione civica, geografia fisica, politica ed economica d'Italia;

b) preparazione professionale: diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario ed ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria.

4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

5. La commissione stabilisce preventivamente la ripartizione delle domande tra le singole materie, la durata della prova entro i limiti previsti al comma 1 ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi.

6. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.

7. La prova s'intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame, è composta da un Presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

3. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

5. La commissione è nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

1. La valutazione di ciascun candidato è data dalla votazione riportata nella prova scritta.

2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità nella qualifica, l'ordine di ruolo.

3. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Gli assistenti capo che risulteranno vincitori anche del concorso disciplinato dal Capo III del presente decreto, indetto lo stesso anno, sono esclusi, anche con successivo provvedimento, dalla graduatoria del concorso per esami.

5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

6. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Capo III

CONCORSO PREVISTO DALL'ARTICOLO 16, COMMA 1, LETTERA *b)* DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 OTTOBRE 1992, N. 443.

Art. 8.

Requisiti di ammissione

1. Il concorso interno previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è riservato agli assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria:

a) che ricoprono, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso;

b) che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono»;

c) che non abbia riportato nell'ultimo biennio una sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

Art. 9.

Esclusione dal concorso

1. È escluso dal concorso il personale che non è in possesso dei requisiti previsti nonché, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.

2. L'esclusione dal concorso è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore Generale del personale e della formazione.

Art. 10.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame, è composta da un Presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica dirigenziale e da altri tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII ovvero appartenente all'area C, posizione economica C2, ovvero appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario capo penitenziario, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

3. Qualora il numero dei candidati superi i mille, la commissione, con successivo decreto, può essere suddivisa in una o più sottocommissioni con l'integrazione, per ciascuna sottocommissione, di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto con qualifica non inferiore alla posizione economica C2 e corrispondenti.

4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione e delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

5. La commissione è nominata con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione.

Art. 11.

Titoli

1. Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio acquisiti nel triennio precedente la data di decorrenza della promozione fatta eccezione per i titoli indicati alla categoria VII e IX.

2. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

A) Categoria I - Rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 21:

Per il giudizio complessivo di ottimo con punti:

32 - punti 7,00;

31 - punti 6,80;

30 - punti 6,60;

29 - punti 6,40;

28 - punti 6,20;

27 - punti 6,00.

Per il giudizio complessivo di distinto con punti:

26 - punti 5,80;

25 - punti 5,60;

24 - punti 5,40.

Per il giudizio complessivo di buono con punti:

23 - punti 5,20;

22 - punti 5,00;

21 - punti 4,80;

20 - punti 4,60.

B) Categoria II - Qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta in relazione alla sede di servizio: fino a punti 10.

Per i periodi inferiori ad un anno saranno valutabili soltanto le frazioni superiori a sei mesi. Tali funzioni dovranno essere attestate dalle sedi di appartenenza, anche attraverso l'esame del fascicolo personale.

Sottocategoria B1:

Coordinamento di unità operativa con più posti di servizio nelle attività di vigilanza ed osservazione nei reparti detentivi in relazione alla capienza detenuti di seguito indicata:

capienza detenuti superiore a 200 unità: punti 3,00 per anno;

capienza detenuti compresa tra 101 e 200 unità: punti 2,70 per anno;

capienza detenuti compresa tra 50 e 100 unità: punti 2,40 per anno;

capienza detenuti inferiore a 50 unità: punti 2,10 per anno.

Sottocategoria B2:

Coordinamento di unità operativa con più posti di servizio nelle attività di vigilanza ed osservazione diverse da quelle dei reparti detentivi, indicate alla precedente sottocategoria B1. Punteggio da attribuire in relazione al carico di lavoro e responsabilità, ripartito per come segue:

numero di unità da sorvegliare superiore a 25: punti 1,80 per anno;

numero di unità da sorvegliare compreso tra 25 e 15: punti 1,50 per anno;

numero di unità da sorvegliare compreso tra 14 e 5: punti 1,30 per anno;

numero di unità da sorvegliare inferiore a 5: punti 1,10 per anno.

Sottocategoria B3:

Funzioni di caposcorta: punti 1,60 per anno;

Partecipazione a Nucleo Traduzioni e piantonamenti: punti 1,40 per anno;

Incarichi specialistici: punti 1,00 per anno.

Sottocategoria B4:

Coordinamento di unità operativa con più posti di servizio in attività diverse da quelle di cui ai punti precedenti: punti 0,80 per anno.

C) Categoria III - Incarichi e servizi svolti conferiti con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza che non rientrino nei normali compiti istituzionali, ovvero che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, giuridica, amministrativa o tecnica: fino a punti 5.

Incarichi che presuppongono l'assunzione di particolare responsabilità, ovvero abbiano natura fiduciaria o carattere di riservatezza: punti 0,30 per ciascun incarico.

Partecipazione a comitati e consigli, commissioni di studio, gruppi di lavoro o altri organi collegiali costituiti con formali provvedimenti nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia ovvero costituiti al di fuori dell'Amministrazione di appartenenza ma con formale provvedimento di una Pubblica Amministrazione: punti 0,30 per ciascun incarico.

Incarichi di docenza in corsi o seminari di formazione, di aggiornamento ed equiparati che vertano su materie attinenti ai servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuti da un'Amministrazione statale o ente pubblico territoriale: punti 0,50 per ciascun incarico.

D) Categoria IV - Titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati: fino a punti 5.

Per ciascuno di essi viene attribuito il punteggio di seguito indicato in relazione al particolare profitto riportato:

giudizio finale di «Ottimo» punti 0,80;

giudizio finale di «Distinto» punti 0,60;

giudizio finale di «Buono» punti 0,40;

giudizio finale di «sufficiente», «con profitto», «esito favorevole», «idoneità» e «positivo» punti 0,30.

E) Categoria V - Lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 7.

Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che, pertanto, vertono su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione.

Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile varierà da un minimo di 1,00 ad un massimo di 2,00.

F) Categoria VI - Pubblicazioni scientifiche relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche o tecniche, attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che costituiscano un contributo apprezzabile alla dottrina, ovvero alla pratica professionale: fino a punti 7.

Per ciascun lavoro, il punteggio attribuibile varierà da un minimo di 1,00 ad un massimo di 2,00.

G) Categoria VII - Titoli di studio.

1) Laurea specialistica, da punti 7 fino a punti 9;

2) Laurea, da punti 4 fino a punti 6;

3) Specializzazioni/perfezionamenti post-laurea: per ciascun corso: punti 1,50;

4) Diploma di maturità, da punti 1 fino a punti 3.

I punteggi di cui ai punti 1, 2 e 4 non sono cumulabili. Ai fini dell'attribuzione dell'esatto punteggio relativo ai diplomi di laurea ed al diploma di maturità la commissione esaminatrice terrà conto della votazione conseguita.

H) Categoria VIII - Speciali riconoscimenti: fino a punti 6.

Sono valutati i sottoindicati riconoscimenti:

1) medaglia d'oro al valor militare o civile: punti 2,00;

2) medaglia d'argento al valor militare o civile: punti 1,50;

3) medaglia di bronzo al valor militare o civile: punti 1,00;

4) attestato di pubblica benemerenza: punti 0,30;

5) encomio solenne: punti 0,80;

6) encomio: punti 0,60;

7) lode ministeriale ovvero lode ex articolo 78, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82: punti 0,40.

I) Categoria IX - Anzianità complessiva di servizio: fino a punti 14.

Si attribuiscono 0,70 punti per ogni anno di servizio nella qualifica di assistente capo.

3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

4. La Direzione Generale del personale e della formazione invia alla commissione esaminatrice la domanda di ogni singolo candidato corredata dalla documentazione allegata utile al fine dell'attribuzione del punteggio.

5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Art. 12.

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'ordine di ruolo.

3. Con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

4. Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Corso di formazione

1. I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, frequentano un corso di formazione tecnico-professionale, della durata di mesi quattro. Il corso di formazione prevede un periodo di «formazione in sede lavoro» e persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.

2. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche articolate secondo i programmi di cui all'allegato *A*.

3. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale secondo le modalità di cui all'allegato *B*.

4. Il personale che ha superato gli esami di fine corso, con decreto del Direttore Generale del personale e della formazione, viene nominato nella qualifica iniziale nel ruolo dei sovrintendenti, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. I vice sovrintendenti nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera *b)* del medesimo articolo.

Art. 14.

Abrogazione di norme

1. Il decreto 30 dicembre 1998, n. 510, è abrogato.

Art. 15.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 febbraio 2006

Il Ministro: CASTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ministeri istituzionali registro n. 2, foglio n. 26

ALLEGATO *A*

MATERIE DI INSEGNAMENTO DI BASE

Ordinamento penitenziario
e regolamento di esecuzione: principi ispiratori

Il trattamento penitenziario e l'organizzazione penitenziaria.

Diritto penale: uso legittimo delle armi.

la norma penale;

il reato;

delitti e contravvenzioni;

i soggetti del reato e l'oggetto;

imputabilità;

forme di reato;

concorso di reati;

il reo;

la pena e la misura di sicurezza;

cause di estinzione del reato e della pena;

le sanzioni sostitutive delle pene brevi;

l'uso delle armi e degli altri mezzi di coercizione fisica.

Procedura penale e atti di polizia giudiziaria.

codice di procedura penale;

soggetti e parti del processo penale;

il regime di invalidità e il regime di nullità;

gli atti;

le misure cautelari;

le indagini preliminari;

il giudice per le indagini preliminari;

la notizia di reato e le condizioni di procedibilità;

udienza preliminare;

il giudizio - i procedimenti speciali - le impugnazioni;

l'esecuzione della pena;

l'attività di polizia giudiziaria.

Organizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria e ordinamento del personale.

il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

i provveditorati regionali, gli istituti, i servizi;

le aree operative;

l'ordinamento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria;

legge 15 dicembre 1990, n. 395 - i decreti delegati emanati in attuazione della legge n. 395/1990;

l'accordo quadro sull'organizzazione del lavoro del personale di polizia penitenziaria;

il contratto nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Cenni sulle principali teorie dell'organizzazione del lavoro e sulla gestione delle risorse umane:

organizzazione, attività organizzativa, interdisciplinarietà;

gerarchia e coordinamento;

i processi decisionali;

la gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi;

i gruppi, i ruoli, la leadership;

tematiche e problematiche della comunicazione;

autorità e autorevolezza;

efficacia efficienza e produttività.

Elementi di diritto pubblico generale:

la Costituzione italiana;

l'ordinamento della Repubblica;

la pubblica amministrazione;

gli enti territoriali;

cenni di giustizia amministrativa;

la tutela internazionale dei diritti dell'uomo e dei detenuti.

Cenni di contabilità carceraria.

Cenni di contabilità generale, di organizzazione finanziaria e del bilancio dello Stato, organizzazione e gestione finanziaria degli Istituti Penitenziari: le figure contabili.

Elementi di educazione sanitaria:

principali situazioni di emergenza sanitaria (autolesionismo, tentativi di suicidio, incidenti);

tossicodipendenze;

il problema delle malattie infettive;

l'AIDS e l'epatite B;

principi di profilassi;

l'incompatibilità con il regime detentivo per motivi di salute.

Principi normativi sulla sicurezza e tutela della persona nell'ambiente lavorativo: *decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche.*

Elementi di criminologia:

concetto di devianza e controllo sociale;

forme e modalità d'intervento istituzionale in relazione alle diverse tipologie criminali.

Strutture funzionali e regole grammaticali della lingua straniera (inglese).

Il concetto di deontologia professionale:

deontologia nei rapporti interpersonali: con l'autorità dirigente, con i colleghi, con i collaboratori, con gli altri operatori.

Materie addestrative:

addestramento all'uso delle armi;

addestramento formale - Scuola comando;

educazione fisica propedeutica e tecniche di difesa personale.

Argomenti di approfondimento professionale:

i compiti istituzionali, i servizi di istituto intramurali ed extramurali e loro modalità di svolgimento;

ruolo della Polizia penitenziaria nel «trattamento di rieducazione»;

rapporti con le altre figure professionali;

analisi delle diverse tipologie dei detenuti: problematiche inerenti la gestione (appartenenti alla criminalità organizzata, collaboratori di giustizia);

le misure alternative alla detenzione e rapporti con la magistratura di sorveglianza.

ALLEGATO *B*

MODALITÀ D'ESAME

Le prove consistono:

in una prova scritta tramite somministrazione di un questionario;

in una prova orale. Si terrà altresì conto dei risultati conseguiti nell'addestramento teorico e pratico all'uso delle armi, nonché della valutazione globale su tutto il percorso formativo.

Gli esami si intendono superati con un punteggio non inferiore a 6/10.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 15 dicembre 1990, n. 395, reca: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».

— Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, reca: «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»:

«Art. 16 *(Nomina a vice sovrintendente).* — 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per esame scritto, consistente in risposte a questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;

b) nel limite del restante 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati per tale concorso e che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a buono e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente articolo, la determinazione della prova d'esame e i titoli da ammettere a valutazione ove previsti, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera *a),* seguono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera *b).*

4. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera *a)* rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui al comma 1, lettera *b).».*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, reca: Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 2 e 3:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato):

«Art. 93 *(Esclusione dagli esami e dagli scrutini).* — L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, vedi note all'art. 4.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 15:

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 reca: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

Nota all'art. 14:

— Il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 510, abrogato del presente regolamento, recava: «Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso e della selezione previste dall'art. 16, lettera *a)* e lettera *b),* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame nonché le modalità di attuazione e i programmi del corso».

06G0064

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Arborio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Arborio (Vercelli) ed il sindaco nella persona del sig. Carlo Baraggione;

Considerato che, in data 17 dicembre 2005 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Arborio (Vercelli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arborio (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Baraggione.

Il citato amministratore, in data 17 dicembre 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arborio (Vercelli).

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Vibonati e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vibonati (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vibonati (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Marisa Di Vito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vibonati (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 dicembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 56/2006/Area II del 2 gennaio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vibonati (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Marisa Di Vito.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallecorsa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vallecorsa (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallecorsa (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Cappelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vallecorsa (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 15073/Area II - U.R.E.L. del 28 dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallecorsa (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Cappelli.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01664

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Chivasso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Chivasso (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Andrea Fluttero;

Considerato che, in data 30 novembre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chivasso (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Barbara Buffa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chivasso (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Andrea Fluttero.

Il citato amministratore, in data 30 novembre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2005003525-Area II del 21 dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chivasso (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Barbara Buffa.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Invorio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Invorio (Novara) ed il sindaco nella persona del dott. Silvio Empiri;

Considerato che, in data 30 novembre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Invorio (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Nappi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Invorio (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Silvio Empiri.

Il citato amministratore, in data 30 novembre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5914/13.4 Area II EE.LL. del 21 dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Invorio (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfredo Nappi.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Pettenasco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Pettenasco (Novara) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Moroni;

Considerato che, in data 30 novembre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pettenasco (Novara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gavina Mariotti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pettenasco (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Moroni.

Il citato amministratore, in data 30 novembre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5913/13.4 area II EE.LL. del 21 dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pettenasco (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gavina Mariotti.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Morlupo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Morlupo (Roma) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Mariotti;

Considerato che, in data 2 dicembre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Morlupo (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvia Montagna è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Morlupo (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Mariotti.

Il citato amministratore, in data 2 dicembre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 71749/2098/2004 del 23 dicembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Morlupo (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvia Montagna.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01668

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellanza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castellanza (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellanza (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Longhi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellanza (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 gennaio 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 17/2006/ area 2 del 4 gennaio 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellanza (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuliana Longhi.

Roma, 31 gennaio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A01669

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 febbraio 2006.

Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato», in particolare l'art. 1, secondo comma;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *g)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto-legge 11 luglio 1941, n. 1161, recante «Norme relative al segreto militare»;

Visti il Trattato del Nord Atlantico (NATO) ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465, e i seguenti atti:

Accordo tra gli Stati membri per la tutela della sicurezza delle informazioni, approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 21 giugno 1996;

Documento C-M(2002)49 «La sicurezza in seno all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico», approvato dal Consiglio del Nord Atlantico in data 26 marzo 2002;

Visti il Trattato di Bruxelles modificato istitutivo dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO), ratificato con legge 16 marzo 1955, n. 239 e l'art. 3 dell'Accordo di sicurezza dell'UEO, fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 e ratificato con legge 16 giugno 1997, n. 190;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 1999, recante «Criteri per il rilascio delle certificazioni di sicurezza ai fini della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, ai fini della tutela delle informazioni classificate, concernenti la sicurezza interna ed esterna dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate di attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 19 marzo 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2003, recante «Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della Decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 novembre 2001», pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 2003;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto:

n. 5/21.6-Ris. del 23 novembre 1979;

n. 5/21.6-Ris. del 5 gennaio 1980;

Viste le direttive:

PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume I - Sistema di Sicurezza - Edizione 1987;

PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume III - Sicurezza Industriale - Edizione 1993;

PCM-ANS 1/R/A - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Direttiva per la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato trattate in sistemi di elaborazione automatica e/o elettronica dei dati (EAD) - Edizione 1993;

PCM-ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume II - Sicurezza delle comunicazioni ed organizzazione e procedure del servizio cifra - Edizione 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2005, recante «Disposizioni in materia di rilascio dei nulla osta di sicurezza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 2005;

Ravvisata l'esigenza di disporre di un testo unitario delle principali disposizioni che disciplinano la protezione e la tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati;

Decreta:

«NORME UNIFICATE PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE»

CAPO I

PRINCIPI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che, per fini istituzionali o contrattuali, hanno necessità di trattare informazioni, documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato, sia nazionali che originati nel quadro del Trattato del Nord Atlantico, dell'Unione dell'Europa occidentale, dell'Unione europea e di qualunque altro accordo internazionale stipulato dallo Stato.

Art. 2.

Obiettivi

1. La sicurezza delle informazioni persegue principalmente i seguenti obiettivi:

a) proteggere le informazioni classificate dallo spionaggio, da manomissioni o dalla rivelazione non autorizzata;

b) salvaguardare le informazioni classificate trattate con sistemi di elaborazione dati, con reti di comunicazione e con prodotti delle tecnologie dell'informazione da minacce contro la loro segretezza, riservatezza, integrità, disponibilità ed autenticità;

c) preservare le installazioni, gli edifici e i locali all'interno dei quali vengono trattate informazioni classificate da atti di sabotaggio e da qualsiasi altra azione finalizzata ad arrecare danni agli stessi.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Organizzazione nazionale per la sicurezza », il complesso costituito dagli uffici e da qualunque altra unità amministrativa, organizzativa, produttiva o di servizio della pubblica amministrazione e di ogni altra persona giuridica, ente, associazione od organismo legittimati alla trattazione di informazioni classificate ovvero coperte da segreto di Stato, finalizzato ad assicurare modalità di trattazione uniformi e sicure e protezione ininterrotta alle informazioni, ai documenti e ai materiali classificati;

b) «Autorità nazionale per la sicurezza» (ANS), il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l'Organo dallo stesso delegato per l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati;

c) «Ufficio centrale per la sicurezza» (UCSi), l'Ufficio istituito nell'ambito della Segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza, alle dipendenze dell'Autorità nazionale per la sicurezza per gli adempimenti concernenti la tutela delle informazioni, dei documenti e del materiale classificato;

d) «Organo centrale di sicurezza», il complesso costituito dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza, dal Funzionario/Ufficiale COMSEC, dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza EAD, dal Funzionario/Ufficiale preposto al servizio di sorveglianza e controllo delle infrastrutture (sicurezza fisica), dal Capo dell'Organo principale di sicurezza e dallo stesso Organo principale di sicurezza. Sono fatte salve eventuali, diverse determinazioni legislative o regolamentari in materia;

e) «Organo principale di sicurezza», l'unità amministrativa — facente parte integrante di un Organo centrale di sicurezza — responsabile della gestione dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;

f) «Organo esecutivo di sicurezza», l'unità amministrativa — istituita a livello centrale e periferico di un ente pubblico e funzionalmente dipendente dall'Organo principale di sicurezza — responsabile della gestione dei documenti classificati originati e ricevuti nell'ambito della propria sfera di competenza;

g) «Funzionario/Ufficiale alla sicurezza», il Funzionario/Ufficiale, di elevato livello gerarchico, al quale la massima autorità dell'ente di appartenenza e, per le imprese, il rappresentante legale, delega il compito di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività che riguardano la protezione e la tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati nell'ambito dell'intero Ministero, Forza armata, ente o impresa. In mancanza di tale delega, i compiti di cui sopra sono esercitati direttamente dalla massima autorità di una amministrazione pubblica e, per le imprese, dal rappresentante legale;

h) «Funzionario/Ufficiale COMSEC», il Funzionario/Ufficiale al quale è attribuito il compito di sovrintendere, coordinare e controllare, nell'ambito dell'intero Ministero, Forza armata, ente o impresa di appartenenza, tutte le attività che riguardano la sicurezza delle comunicazioni (COMSEC), compresa la corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano la materia;

i) «Funzionario/Ufficiale alla sicurezza EAD», il Funzionario/Ufficiale al quale è attribuito il compito di sovrintendere, coordinare e controllare, nell'ambito

dell'intero Ministero, Forza armata, ente o impresa di appartenenza, tutte le attività che riguardano la sicurezza delle informazioni classificate trattate con sistemi EAD, compresa la corretta applicazione e l'integrazione di tutti gli aspetti della sicurezza fisica, personale, delle procedure e tecnica dei sistemi per l'elaborazione automatica dei dati (EAD);

l) «Funzionario/Ufficiale preposto al servizio di sorveglianza e controllo delle infrastrutture (sicurezza fisica)» il Funzionario/Ufficiale al quale è attribuito il compito di sovrintendere, coordinare e controllare, nell'ambito dell'intero Ministero, ente o impresa di appartenenza, tutte le attività che riguardano la sorveglianza e la sicurezza fisica del Ministero, ente o impresa di appartenenza;

m) «Funzionario/Ufficiale di controllo», il Funzionario/Ufficiale al quale il Funzionario/Ufficiale alla sicurezza del Ministero, ente o impresa di appartenenza attribuisce l'incarico di Capo dell'Organo principale o esecutivo di sicurezza responsabile della protezione e della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati ricadenti sotto la diretta responsabilità dell'Organo in questione;

n) «COMSEC» (sicurezza delle comunicazioni), il termine, derivante dalle parole inglesi «communication» e «security», che indica la protezione risultante dall'applicazione alle comunicazioni di misure di sicurezza crittografica, delle trasmissioni, contro le emanazioni compromettenti, fisica e del personale, al fine di impedire che persone non autorizzate vengano a conoscenza di informazioni classificate, nonché per garantire la loro autenticità;

o) «Sistema EAD» (elaborazione automatica dei dati), un insieme di apparati (in configurazione isolata o collegati in rete), metodi, procedure, aree e persone fisiche, atto a svolgere una serie di funzioni elaborative omogenee (elaborazione testi, dati, sviluppo software, applicazioni scientifiche, comando e controllo, comunicazioni, gestione banche dati, ecc.);

p) «COMPUSEC» (sicurezza dei sistemi EAD), il termine, derivante dalle parole inglesi «computer» e «security», che indica la protezione derivante dalle misure di sicurezza attuate per prevenire la deliberata o involontaria acquisizione, manipolazione, modifica o perdita delle informazioni classificate contenute o elaborate da un sistema EAD e l'uso non autorizzato del suddetto sistema;

q) «INFOSEC» (sicurezza delle informazioni), il termine, derivante dalle parole inglesi «information» e «security», che indica l'applicazione delle misure di sicurezza atte a tutelare le informazioni classificate elaborate e memorizzate con sistemi informatici e trasmesse con sistemi di comunicazione ed altri sistemi elettronici;

r) «TEMPEST», il termine, derivante dalle parole inglesi «transient electro magnetic pulse emanation standard», che indica quella particolare tecnologia atta ad eliminare o limitare, entro valori non pericolosi, le emanazioni compromettenti da parte di apparati elettrici o elettronici usati per la trattazione e l'elaborazione di informazioni classificate;

s) «Sicurezza crittografica», componente della sicurezza delle comunicazioni derivante dalla disponibilità di sistemi cifranti tecnicamente sicuri e dal corretto impiego degli stessi;

t) «Emanazioni compromettenti», emissioni involontarie e sistematiche di segnali elettrici condotti e irradiati da parte di apparecchiature elettriche/elettroniche che trattano o elaborano informazioni classificate, correlabili alle informazioni stesse e che, qualora intercettati, possono consentire di ricavarne il contenuto informativo classificato;

u) «Materiale COMSEC», i documenti, gli ausili, i dispositivi, le apparecchiature (compreso il materiale crittografico), usati per la sicurezza delle comunicazioni;

v) «Custode del materiale crittografico», il responsabile della gestione e della custodia del materiale COMSEC e crittografico;

z) «Agenzia nazionale di distribuzione», la struttura preposta alla contabilizzazione e distribuzione del materiale COMSEC;

aa) «Trattazione delle informazioni classificate», la gestione, la trattazione sotto qualsiasi forma, la protezione fisica e logica, delle informazioni classificate;

bb) «Gestione dei documenti classificati», l'originazione, la preparazione dei plichi, la spedizione, la contabilizzazione, la diramazione, la ricezione, la registrazione, la riproduzione, la conservazione, la custodia, l'archiviazione, il trasporto e la distruzione autorizzata dei documenti classificati;

cc) «Informazione classificata», ogni informazione o materiale come definiti alle lettere *dd)* ed *ee)*, cui sia stata attribuita, da un'autorità competente, una classifica di segretezza «SEGRETISSIMO», «SEGRETO», «Riservatissimo» o «Riservato», con o senza una qualifica di sicurezza internazionale, ovvero coperta da segreto di Stato;

dd) «Documento classificato», l'informazione classificata riportata, per intero o in parte, in qualsiasi rappresentazione comunque formata, sia grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, informatica o di ogni altra specie;

ee) «Materiale classificato», qualsiasi oggetto o componente di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, sistema elementare o dispositivo o parte di esso, compreso il software operativo, prodotto a mano o meccanicamente, automaticamente o elettronicamente, finito o in corso di lavorazione, compresi i materiali per la sicurezza delle comunicazioni (COMSEC) e l'elaborazione automatica dei dati (EAD), coperti da una classifica di segretezza;

ff) «Informazioni non classificate controllate», informazioni non classificate che richiedono misure di protezione minime e il cui accesso è consentito alle sole persone che hanno necessità di trattarle per motivi attinenti al loro impiego, incarico o professione;

gg) «Classifica di segretezza», l'indicazione del livello o grado di segretezza attribuito ad un'informazione, documento o materiale, con uno dei seguenti ter-

mini: «SEGRETISSIMO»; «SEGRETO»; «Riservatissimo» o «Riservato», con o senza una qualifica di sicurezza;

hh) «Qualifica di sicurezza» o «qualifica», la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UEO, UE, ecc.), che attribuita ad un'informazione, classificata e non, determina l'Organizzazione internazionale o comunitaria di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione;

ii) «Riduzione della classifica di segretezza», l'attribuzione ad un'informazione classificata di una classifica di segretezza di livello inferiore alla precedente;

ll) «Declassifica», l'abolizione della classifica di segretezza ad un'informazione classificata;

mm) «Dequalifica», l'abolizione della qualifica di sicurezza ad un'informazione classificata o non classificata;

nn) «Necessità di conoscere», il principio in base al quale l'accesso alle informazioni classificate è consentito soltanto alle persone che, a prescindere dal NOS individuale e dal livello gerarchico o funzionale, hanno necessità di conoscerle in funzione del proprio incarico;

oo) «Nulla osta di sicurezza temporaneo» o «Abilitazione temporanea», la determinazione che autorizza il Ministero, l'ente o l'impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano, in via eccezionale e temporanea, la trattazione di informazioni classificate;

pp) «Nulla osta di sicurezza» — in seguito NOS — la determinazione che autorizza il Ministero, l'ente o l'impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate a livello «Riservatissimo» o superiore;

qq) «Violazione della sicurezza», la conseguenza di azioni od omissioni contrarie ad una disposizione in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, che potrebbero mettere a repentaglio o compromettere le informazioni stesse;

rr) «Compromissione di informazioni classificate», la conoscenza di informazioni classificate da parte di una persona non autorizzata ovvero non adeguatamente abilitata ai fini della sicurezza o che non abbia la necessità di conoscerle, oppure quando è probabile che anche una delle suddette circostanze si sia verificata;

ss) «Lista di accesso», la lista con la quale il Funzionario/Ufficiale alla sicurezza predetermina, sulla base del principio della «Necessità di conoscere», quali — tra le persone del proprio Ministero, ente o impresa già adeguatamente abilitate — sono autorizzate d'ufficio a trattare informazioni nazionali, internazionali e comunitarie classificate «SEGRETISSIMO» e «SEGRETO» nonché quelle qualificate ATOMAL;

tt) «Autorizzazione all'accesso cifra», la particolare autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità COMSEC per l'accesso alle informazioni classificate COMSEC;

uu) «Abilitazione preventiva», la determinazione che consente all'impresa di partecipare a gare classificate in ambito nazionale ed internazionale ovvero a trattative per l'esecuzione di studi o lavori classificati;

vv) «Nulla osta di sicurezza complessivo», la determinazione che consente all'impresa aggiudicataria o affidataria della commessa di condurre lavori, esperienze, studi e progettazioni classificati in ambito nazionale ed internazionale;

zz) «Abilitazione COMSEC», la determinazione che autorizza il Ministero, l'ente o l'impresa alla trattazione di informazioni COMSEC;

aaa) «Omologazione EAD», la determinazione che autorizza il Ministero, l'ente o l'impresa alla trattazione di informazioni classificate con un sistema EAD;

bbb) «Impresa», la ditta individuale, la società, la persona giuridica di diritto privato, l'ente privato, l'associazione o l'organismo interessati alla trattazione di informazioni classificate nel settore della sicurezza industriale;

ccc) «Istruzione alla sicurezza», l'attività, espletata dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza o, in sua vece, dal Funzionario/Ufficiale di controllo o da altra persona designata, finalizzata a far conoscere al personale del proprio Ministero, ente o impresa, legittimato alla trattazione delle informazioni classificate, le disposizioni che regolano la materia.

Art. 4.

Sistema di sicurezza

1. Scopo del sistema di sicurezza è quello di garantire, con appropriate norme e procedure, organizzative ed esecutive, completa e continua protezione e tutela delle informazioni classificate nonché delle installazioni riguardanti la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

2. Nel settore della sicurezza materiale la protezione e la tutela delle informazioni classificate e controllate si realizzano attraverso un'adeguata protezione fisica delle installazioni, delle infrastrutture e dei locali dove esse vengono trattate, al fine sia di ottenere un ambiente sicuro per la loro trattazione sia di impedire che persone non autorizzate possano avervi accesso.

3. Nel settore della tecnologia delle informazioni e delle comunicazioni, la protezione e la tutela delle informazioni classificate — che si estendono alla protezione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate con sistemi elettrici ed elettronici — si realizzano mediante il contrasto delle minacce, sia esse originate dall'azione dell'uomo sia determinate dalle condizioni ambientali. Il contrasto è finalizzato ad impedire che persone non autorizzate possano avere accesso alle suddette informazioni, utilizzarle, divulgarle o modificarle, nonché a garantire che detti accesso e utilizzo siano consentiti solo alle persone a ciò autorizzate.

4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, il «sistema di sicurezza» prevede una «Organizzazione nazionale per la sicurezza» come delineata all'art. 8.

CAPO II

CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA E QUALIFICHE DI SICUREZZA

Art. 5.

Classifiche di segretezza

1. Le classifiche di segretezza sono quattro e variano in funzione dell'entità del danno che sarebbe arrecato all'integrità dello Stato italiano, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato, in caso di rivelazione non autorizzata.

2. Le classifiche di segretezza sono così distinte:

Segretissimo (in sigla «SS») = Danno eccezionalmente grave;

Segreto (in sigla «S») = Danno molto grave;

Riservatissimo (in sigla «RR») = Danno grave;

Riservato (in sigla «R») = Danno lieve.

3. La classifica di segretezza ad un'informazione è attribuita dal suo originatore e non può essere modificata o abolita senza la sua preventiva autorizzazione.

4. L'Autorità nazionale per la sicurezza nella generalità dei casi e gli organi gerarchicamente superiori all'amministrazione o impresa che ha originato un'informazione classificata o qualificata possono, per motivi attinenti alle loro funzioni, competenze e responsabilità, far variare o fare abolire la classifica di segretezza o la qualifica di sicurezza attribuiti alla medesima.

5. Per evitare improprie attribuzioni del livello di classifica di segretezza, è indispensabile che l'originatore valuti attentamente il danno che deriverebbe alla sicurezza dello Stato in conseguenza della rivelazione non autorizzata dell'informazione.

6. L'originatore dell'informazione classificata assoggettata a variazione della classifica di segretezza, abolizione della stessa e dequalifica, informa del provvedimento gli altri soggetti detentori della medesima informazione, per le variazioni amministrative di circostanza.

Art. 6.

Classifiche di segretezza internazionali e comunitarie

1. Le classifiche di segretezza internazionali e comunitarie trovano riscontro nei trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati, recepiti o a cui è data attuazione in conformità alle norme previste dall'ordinamento.

2. Le classifiche di segretezza delle informazioni classificate appartenenti alle Organizzazioni internazionali e alle istituzioni comunitarie, sono espresse sia nella lingua italiana, sia nelle lingue ufficiali previste dai rispettivi trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati.

Art. 7.

Qualifiche di sicurezza

1. Le informazioni, i documenti e i materiali, classificati e non, appartenenti a talune Organizzazioni internazionali, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione delle Comunità europee recano le qualifiche previste dai rispettivi trattati, convenzioni, accordi, regolamenti e decisioni comunque denominati.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA

Art. 8.

Articolazione

1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza si articola in:

a) Autorità nazionale per la sicurezza;

b) Ufficio centrale per la sicurezza;

c) Organi centrali di sicurezza;

d) Organi principali di sicurezza;

e) Organi esecutivi di sicurezza;

f) Organi di sicurezza istituiti nell'ambito delle imprese.

Art. 9.

Autorità nazionale per la sicurezza

1. L'Autorità nazionale per la sicurezza esercita le funzioni concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte da segreto di Stato trattate da qualunque soggetto, pubblico o privato, sottoposto alla sovranità nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali e della normativa comunitaria, e sovrintende a tutte le attività ad esse relative. Essa è anche la massima Autorità in materia di sicurezza delle comunicazioni classificate, dei sistemi per l'elaborazione automatica dei dati classificati e dei prodotti delle tecnologie dell'informazione utilizzati per la trattazione delle informazioni classificate.

2. L'Autorità nazionale per la sicurezza, in particolare:

a) sovrintende e coordina l'attuazione dei provvedimenti emanati in tutti i settori concernenti la protezione e la tutela delle informazioni classificate;

b) autorizza l'istituzione di Organi principali di sicurezza e, per quanto concerne gli Organi esecutivi di sicurezza, delle Segreterie Speciali COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS, delle Segreterie NATO-UEO-UE/S e dei Punti di Controllo COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS;

c) emana disposizioni relative:

1) alla sicurezza materiale e tecnica delle installazioni e delle aree dove vengono trattate informazioni classificate;

2) alla trattazione di informazioni classificate, inclusa quella mediante sistemi di comunicazione e sistemi per l'elaborazione automatica dei dati;

3) alle procedure per la valutazione e l'approvazione dei sistemi e dei prodotti delle tecnologie dell'informazione destinati alla trattazione delle informazioni classificate;

4) all'attuazione delle disposizioni in materia di rilascio dei nulla osta di sicurezza, delle abilitazioni in materia di sicurezza industriale, delle certificazioni ed omologazioni concernenti la sicurezza EAD e delle autorizzazioni e abilitazioni relative alla sicurezza delle comunicazioni e dei centri comunicazioni classificate;

5) alla contabilizzazione e distribuzione del materiale COMSEC;

6) agli adempimenti amministrativi relativi alla gestione dei documenti classificati;

d) aggiorna, anche in relazione ad accordi internazionali ed alla normativa comunitaria, le disposizioni concernenti le ispezioni di sicurezza ai soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delle informazioni classificate;

e) dispone l'effettuazione delle ispezioni di sicurezza, in via ordinaria o straordinaria, in forma diretta o delegata, a tutti i soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delle informazioni classificate, finalizzate a verificare l'idoneità delle misure di sicurezza adottate per la protezione dei siti e delle aree dove sono trattate informazioni classificate, nonché l'esatta applicazione delle disposizioni concernenti la gestione dei documenti classificati;

f) definisce i criteri per l'individuazione delle misure di sicurezza fisica, tecnica e procedurale atti a prevenire, rilevare o comunque ridurre il rischio dell'illecita installazione di strumenti e dispositivi tecnici per la monitorizzazione, intercettazione e ascolto di informazioni classificate trattate in aree riservate, sale riunioni o ambienti temporaneamente destinati alla trattazione di informazioni classificate a livello Riservatissimo e superiore;

g) garantisce che tutti i cittadini, italiani e stranieri, impiegati presso soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delle informazioni classificate, prima di avere accesso ad informazioni classificate «SS», «S» e «RR» siano stati abilitati mediante il rilascio di appropriato NOS;

h) stipula, con le paritetiche Autorità di altri Paesi, accordi di sicurezza per la tutela delle informazioni classificate di reciproco interesse;

i) stipula, con le paritetiche Autorità di altri Paesi, accordi nel settore della sicurezza delle comunicazioni finalizzati al mutuo riconoscimento delle rispettive certificazioni ed approvazioni dei sistemi e dei prodotti per le tecnologie dell'informazione, nonché per la protezione dei materiali COMSEC scambiati tra le parti;

l) esercita qualunque altra funzione in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;

m) è organo nazionale di coordinamento e collegamento con:

1) le Autorità di sicurezza della NATO, dell'Unione dell'Europa occidentale, dell'Unione europea e di altre Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

2) le Autorità nazionali per la sicurezza degli Stati membri della NATO, dell'Unione dell'europa occidentale, dell'Unione europea e di altre Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;

n) sovrintende alle attività dell'Agenzia nazionale di distribuzione.

Art. 10.

Ufficio centrale per la sicurezza

1. L'Ufficio centrale per la sicurezza è alle dipendenze dell'Autorità nazionale per la sicurezza per gli adempimenti concernenti la tutela delle informazioni, dei documenti e del materiale classificato. A tal fine esso ha il compito di dare attuazione a tutte le norme e direttive emanate dall'Autorità nazionale per la sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, anche in relazione agli accordi internazionali ed alla normativa comunitaria.

2. L'Ufficio centrale per la sicurezza, ai fini di cui al comma 1, ha in particolare il compito di:

a) svolgere azioni di indirizzo, coordinamento, controllo e consulenza nei confronti di tutti gli Organi centrali di sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;

b) elaborare le disposizioni di competenza dell'Autorità nazionale per la sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, lettera *c)*;

c) istruire le pratiche relative all'istituzione, a livello di vertice di un'Amministrazione pubblica o di un'impresa che ha necessità di trattare informazioni classificate, di nuovi Organi principali di sicurezza;

d) rilasciare le autorizzazioni per la movimentazione, in ambito nazionale ed internazionale, di materiale COMSEC approvato o autorizzato dall'Autorità nazionale per la sicurezza per la protezione di informazioni classificate nonché della documentazione COMSEC;

e) esercitare le attribuzioni di competenza in materia di abilitazioni di sicurezza personali e industriali, nonché in materia di sicurezza delle comunicazioni, del servizio CIFRA e dell'elaborazione automatica dei dati coperti da una classifica di segretezza;

f) controllare e verificare, mediante attività ispettiva diretta o delegata, ordinaria o straordinaria, l'attuazione delle norme e direttive in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;

g) partecipare, presso le Organizzazioni internazionali e le istituzioni comunitarie, a comitati, gruppi di lavoro e riunioni finalizzati all'elaborazione di progetti di accordi di sicurezza e di altre disposizioni aventi ad oggetto la protezione e la tutela delle informazioni classificate di reciproco interesse;

h) predisporre gli atti per la valutazione, da parte dell'Autorità nazionale per la sicurezza, in merito alle violazioni della sicurezza e alle compromissioni di informazioni classificate di cui viene a conoscenza in sede di attività ispettiva e segnalate dagli Organi centrali di sicurezza;

i) svolgere qualunque altro compito assegnatogli dall'Autorità nazionale per la sicurezza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate.

3. Presso l'Ufficio centrale per la sicurezza sono istituiti:

a) la «Segreteria centrale» («Central registry»), con il compito di:

1) distribuire agli Organi principali di sicurezza i documenti «COSMIC-SEGRETISSIMO» e «ATOMAL» che ad essa pervengono da Organizzazioni internazionali e Paesi alleati;

2) tenere aggiornata la situazione nazionale dei documenti «COSMIC-SEGRETISSIMO» e «ATOMAL» da essa distribuiti agli Organi principali di sicurezza, nonché di quelli della medesima categoria eventualmente pervenuti agli Organi principali ed esecutivi di sicurezza non per il suo tramite, ma direttamente da Organizzazioni internazionali e Paesi alleati;

3) tenere aggiornata la situazione nazionale dei documenti «SEGRETISSIMO» nazionali in possesso degli Organi principali di sicurezza e degli Organi esecutivi di sicurezza;

b) l'«Ufficio centrale di registrazione UE SEGRETISSIMO», con il compito di distribuire agli Organi principali di sicurezza i documenti «UE-SEGRETISSIMO» che ad esso pervengono da istituzioni dell'Unione europea, nonché di registrare quelli della medesima categoria eventualmente pervenuti agli Organi principali ed esecutivi di sicurezza non per il suo tramite, ma direttamente da istituzioni dell'Unione europea, e di tenere aggiornata la situazione nazionale degli stessi.

4. L'Ufficio centrale per la sicurezza è, altresì:

a) depositario e responsabile dell'uso del sigillo «NATO», assegnato all'Italia dal Consiglio del Nord Atlantico per il trasporto dei documenti e materiali classificati «NATO-RISERVATISSIMO» e superiori verso altri Paesi dell'Alleanza atlantica nonché del rilascio dell'apposito «Certificato di corriere» all'amministrazione che dispone il trasporto;

b) depositario e responsabile del sigillo «UEO», assegnato all'Italia dal Consiglio dell'Unione dell'Europa occidentale, per il trasporto dei documenti e materiali classificati «UEO-RISERVATISSIMO» e superiori verso altri Paesi dell'Unione dell'Europa occidentale nonché del rilascio dell'apposito «Certificato di corriere» all'amministrazione che dispone il trasporto;

c) competente al rilascio della «Autorizzazione per le scorte di sicurezza» (Authorization for security guards) di documenti e materiali classificati prodotti dalle imprese nell'interesse della NATO, nonché del «Certificato di corriere per il trasporto internazionale a mano di documenti e materiali classificati», riferito a documenti e materiali classificati prodotti dalle imprese e destinati all'estero nell'ambito di programmi internazionali.

Art. 11.

Organi centrali di sicurezza

1. Presso le Amministrazioni pubbliche che trattano informazioni classificate, la responsabilità relativa alla protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale e periferico, fa capo alla massima autorità delle medesime.

2. In funzione della dimensione di una Amministrazione pubblica, della sua realtà organica ed infrastrutturale e di eventuali altre valutazioni di competenza della massima autorità della medesima, l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate può essere delegato ad un Funzionario/Ufficiale, di elevato livello gerarchico, che assume la denominazione di «Funzionario alla sicurezza» o «Ufficiale alla sicurezza».

3. Per il coordinamento delle altre branche di sicurezza, il Funzionario/Ufficiale alla sicurezza si avvale di:

a) un Funzionario/Ufficiale COMSEC;

b) un Funzionario/Ufficiale alla sicurezza EAD;

c) un Funzionario/Ufficiale preposto al servizio di sorveglianza e controllo delle infrastrutture (sicurezza fisica).

4. Per esercitare in concreto le sue funzioni, il Funzionario/Ufficiale alla sicurezza ha alle sue dirette dipendenze il Capo dell'Organo principale di sicurezza del Ministero o ente (Funzionario/Ufficiale di controllo), coadiuvato da personale particolarmente esperto nella gestione dei documenti classificati.

5. L'Organo centrale di sicurezza è diretto e coordinato dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza.

6. La nomina dei Funzionari/Ufficiali di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è disposta dal Capo del Ministero o ente, su proposta del Funzionario/Ufficiale alla sicurezza. Nel caso in cui esigenze organiche o funzionali lo richiedano, il Capo del Ministero o ente può attribuire i predetti incarichi, o alcuni di essi, anche al Funzionario/Ufficiale alla sicurezza.

7. La nomina del Funzionario/Ufficiale di controllo dell'Organo principale di sicurezza del Ministero o ente, di due suoi sostituti e del personale assegnato all'Organo di sicurezza è disposta dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza.

8. La nomina dei Funzionari/Ufficiali di controllo, dei relativi sostituti e del personale assegnato agli Organi esecutivi di sicurezza istituiti nell'ambito della sede centrale del Ministero o ente è disposta dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza dell'Organo centrale di sicurezza, su proposta del responsabile principale dell'articolazione amministrativa sede dell'Organo esecutivo di sicurezza.

9. Gli incarichi di Funzionario/Ufficiale alla sicurezza e di Funzionario/Ufficiale di controllo non possono, di norma, essere assolti dalla stessa persona. Solo in caso di eccezionali esigenze organiche o funzionali l'incarico di Funzionario/Ufficiale di controllo può essere assunto dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza.

10. Gli Organi centrali di sicurezza hanno il compito di:

a) coordinare e controllare, presso tutti gli Organi di sicurezza funzionalmente dipendenti, sia a livello centrale che periferico, l'applicazione di tutte le disposizioni inerenti alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate;

b) emanare direttive interne per l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate;

c) segnalare all'Autorità nazionale per la sicurezza i nominativi dei Funzionari/Ufficiali di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e loro sostituti, nonché del Funzionario di controllo, e suoi sostituti, dell'Organo principale di sicurezza;

d) inoltrare all'Autorità nazionale per la sicurezza proposte finalizzate al miglioramento del «Sistema di sicurezza» in atto nell'ambito della propria Amministrazione, sia a livello centrale che periferico;

e) tenere aggiornato il registro dei NOS, e relativo scadenzario, del personale abilitato della propria Amministrazione;

f) assolvere, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, alle attribuzioni in materia di rilascio, rinnovo, diniego, revoca, sospensione, declassifica e dequalifica dei NOS;

g) inoltrare all'Autorità nazionale per la sicurezza proposte intese a modificare o estinguere Organi esecutivi di sicurezza la cui istituzione è stata autorizzata dall'Autorità nazionale per la sicurezza, o la cui modifica, in funzione della nuova tipologia dell'Organo di sicurezza, comporta la previa autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza;

h) comunicare all'Autorità nazionale per la sicurezza l'avvenuta modifica o estinzione di Organi esecutivi di sicurezza da essi istituiti;

i) curare gli adempimenti in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate;

l) segnalare all'Autorità nazionale per la sicurezza le imprese che hanno chiesto di partecipare a gare nazionali e internazionali classificate, o di eseguire commesse per la lavorazione o la produzione di materiali classificati.

11. Gli Organi centrali di sicurezza, ferme restando le competenze dell'Autorità nazionale per la sicurezza in materia, possono, in relazione ad esigenze funzionali, istituire Organi esecutivi di sicurezza, sia a livello centrale che periferico, dandone comunicazione all'Autorità nazionale per la sicurezza.

12. Gli Organi centrali di sicurezza delle Forze armate hanno, inoltre, il compito di trattare, secondo le modalità e i termini indicati dalle vigenti disposizioni, gli atti preparatori relativi all'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza industriali.

13. Gli Organi centrali di sicurezza delle amministrazioni interessate acquisiscono e comunicano all'Autorità nazionale per la sicurezza i nominativi delle imprese che hanno chiesto di partecipare a gare classificate internazionali nel settore delle infrastrutture, o di espletare commesse di materiali classificati nazionali o di materiali classificati il cui brevetto appartiene ad altri Paesi ed, altresì, specie e quantità dei materiali costituenti le predette commesse.

Art. 12.

Denominazione degli Organi principali di sicurezza, degli Organi esecutivi di sicurezza e degli Organi di sicurezza presso le imprese

1. La denominazione di un Organo di sicurezza, principale od esecutivo, sia presso un'Amministrazione pubblica che nell'ambito di un'impresa, determina la sfera di competenza in materia di trattazione delle informazioni classificate. Essa ha anche la funzione di rendere note agli altri Organi di sicurezza le categorie di documenti classificati rispettivamente legittimati a trattare (per es., una Segreteria NATO-UEO-UE/S, principale od esecutiva, è legittimata a trattare informazioni nazionali classificate fino al massimo livello di segretezza «SEGRETISSIMO», e quelle della NATO, dell'Unione dell'Europa occidentale e dell'Unione europea fino al livello «SEGRETO»).

2. Gli Organi di sicurezza principali od esecutivi, legittimati a trattare informazioni classificate della NATO, dell'Unione dell'Europa occidentale e dell'Unione europea, sono anche autorizzati a trattare informazioni classificate originate da altre Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte o relative alla partecipazione dell'Italia in attività internazionali di cooperazione militare.

Art. 13.

Organi principali di sicurezza

1. Gli Organi principali di sicurezza sono retti da un Funzionario/Ufficiale di controllo, coadiuvato da personale particolarmente esperto nella gestione dei documenti classificati.

2. In relazione alle necessità del Ministero o ente e previa autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza, nell'ambito di un Organo centrale di sicurezza può essere istituito uno dei seguenti Organi principali di sicurezza:

a) «Segreteria speciale principale COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS»;

b) «Segreteria speciale principale COSMIC-FOCAL-ATOMAL»;

c) «Segreteria speciale principale COSMIC-FOCAL»;

d) «Segreteria principale NATO-UEO-UE/S»;

e) «Segreteria principale NATO-UEO»;

f) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»;

g) «Segreteria principale di sicurezza».

3. Gli Organi principali di sicurezza hanno il compito di:

a) coadiuvare il Funzionario/Ufficiale alla sicurezza del Ministero o ente nella sua azione di direzione, coordinamento, controllo, ispettiva, di istruzione alla sicurezza, di inchiesta e di quant'altro concerne la trattazione delle informazioni classificate nell'ambito dell'intera Organizzazione di sicurezza del Ministero o ente, sia a livello centrale sia a livello periferico;

b) promuovere, nell'ambito del proprio Ministero o ente, la conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate;

c) istruire, con periodicità semestrale, il personale abilitato del proprio Ministero o ente in ordine alle responsabilità connesse alla conoscenza e trattazione delle informazioni classificate;

d) tenere aggiornata la «lista di accesso» di cui all'art. 3, comma 1, lettera *ss)*;

e) tenere aggiornata la situazione di tutti i documenti classificati di cui si è responsabili, con particolare riferimento a quelli classificati «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» e «RISERVATISSIMO» nazionali, internazionali e comunitari;

f) tenere aggiornato il registro dei NOS, con il relativo scadenzario, del personale abilitato del proprio Ministero o ente;

g) attuare le disposizioni di competenza relative alle richieste per il rilascio e il rinnovo dei NOS per il personale del proprio Ministero o ente;

h) proporre al Funzionario/Ufficiale alla sicurezza la revoca dei NOS relativi al personale del proprio Ministero o ente che non ha più necessità di accedere alle informazioni classificate;

i) segnalare al Funzionario/Ufficiale alla sicurezza ogni controindicazione sopravvenuta a carico del personale abilitato del proprio Ministero o ente, ritenuta d'interesse ai fini della valutazione dell'affidabilità della persona sotto il profilo della salvaguardia della sicurezza dello Stato;

l) segnalare al Funzionario/Ufficiale alla sicurezza ogni proposta ritenuta necessaria per il miglioramento del «sistema di sicurezza» del proprio Ministero o ente;

m) segnalare all'Autorità nazionale per la sicurezza i nominativi delle persone abilitate del proprio Ministero o ente designate dal Funzionario/Ufficiale alla sicurezza ad attribuire alle informazioni, ai documenti e ai materiali la massima classifica di segretezza «SEGRETISSIMO», con o senza qualifica di sicurezza;

n) ricevere, registrare, custodire e, ove previsto, inoltrare agli Organi esecutivi di sicurezza tecnicamente dipendenti i documenti classificati a loro pervenuti, per la relativa trattazione;

o) segnalare all'Autorità nazionale per la sicurezza gli estremi dei documenti «COSMIC-SEGRETISSIMO», «FOCAL-SEGRETISSIMO», «ATOMAL» e «UE-SEGRETISSIMO» ricevuti non per il suo tramite;

p) comunicare all'Autorità nazionale per la sicurezza i nominativi dei Funzionari/Ufficiali di controllo, e loro sostituti, degli Organi esecutivi di sicurezza funzionalmente dipendenti;

q) segnalare con tempestività all'Autorità nazionale per la sicurezza o all'Organo centrale di sicurezza interessato o all'organismo internazionale competente, il livello del NOS del personale del proprio Ministero o ente designato a partecipare a conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero;

r) effettuare annualmente l'inventario e il controllo dei documenti nazionali classificati «SEGRETISSIMO» e di quelli qualificati/classificati «COSMIC-SEGRETISSIMO», «FOCAL-SEGRETISSIMO», «UE-SEGRETISSIMO» e «ATOMAL» in carico e trasmettere all'Autorità nazionale per la sicurezza i verbali di distruzione relativi a tali documenti, unitamente al registro d'inventario, per la parifica;

s) trattare i documenti classificati di competenza in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità nazionale per la sicurezza;

t) curare gli adempimenti di competenza in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate;

u) comunicare, con immediatezza e in modo circostanziato, all'Autorità nazionale per la sicurezza e all'originatore delle informazioni classificate, tutti i casi di violazione della sicurezza e di compromissione delle predette informazioni verificatisi nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Art. 14.

Organi esecutivi di sicurezza

1. Presso ogni amministrazione pubblica, già sede di Organo centrale di sicurezza, possono essere istituiti, per esigenze funzionali, sia a livello centrale (Direzioni generali, Ispettorati, Dipartimenti ecc.) che periferico (Agenzie, Ambasciate, Consolati ecc.), Organi esecutivi di sicurezza nella misura strettamente necessaria.

2. Gli Organi esecutivi di sicurezza sono retti da un Funzionario/Ufficiale di controllo coadiuvato da personale particolarmente esperto nella gestione dei documenti classificati.

3. L'istituzione di una determinata tipologia di Organo esecutivo di sicurezza è funzione delle categorie di documenti classificati che quella Direzione generale, quell'Ispettorato, quel Dipartimento, quell'Agenzia, quell'Ambasciata, quel Consolato ecc. ha necessità di trattare.

4. Le tipologie di Organi esecutivi di sicurezza sono le seguenti:

a) «Segreteria speciale COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS»;

b) «Segreteria speciale COSMIC-FOCAL-UE/SS»;

c) «Segreteria di sicurezza UE/S»;

d) «Punto di controllo COSMIC-FOCAL-ATOMAL-UE/SS»;

e) «Punto di controllo COSMIC-FOCAL-UE/SS»;

f) «Punto di controllo COSMIC-FOCAL»;

g) «Punto di controllo NATO-UEO-UE/S»;

h) «Punto di controllo NATO-UEO»;

i) «Segreteria NATO-UEO-UE/S»;

l) «Segreteria di sicurezza».

5. Gli Organi esecutivi di sicurezza di cui al comma 4 hanno il compito di:

a) promuovere, nell'ambito della propria articolazione amministrativa (Direzione generale, Ispettorato ecc.), o ente (Agenzia, Ambasciata, Consolato ecc.), la conoscenza delle norme legislative e delle disposizioni amministrative concernenti la tutela delle informazioni classificate;

b) istruire, con periodicità almeno semestrale, il personale per il quale sia stato rilasciato il NOS sulle responsabilità connesse alla conoscenza e trattazione delle informazioni classificate;

c) tenere aggiornata la «lista di accesso» di cui all'art. 3, comma 1, lettera *ss)*;

d) controllare e trattare i documenti classificati originati nell'ambito della propria sfera di competenze;

e) controllare e trattare i documenti classificati ricevuti;

f) tenere aggiornata la situazione di tutti i documenti classificati di cui si è responsabili, con particolare riferimento a quelli classificati «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» e «RISERVATISSIMO» nazionali, internazionali e comunitari;

g) effettuare annualmente l'inventario e il controllo dei documenti nazionali classificati «SEGRETISSIMO» e di quelli qualificati/classificati «COSMIC-SEGRETISSIMO», «FOCAL-SEGRETISSIMO», «UE-SEGRETISSIMO» e «ATOMAL» in carico e trasmettere all'Autorità nazionale per la sicurezza i verbali di distruzione relativi a tali documenti, unitamente al registro d'inventario, per la parifica;

h) tenere aggiornato il registro dei NOS, con il relativo scadenzario, del personale della propria articolazione o ente;

i) attuare le disposizioni di competenza relative alle richieste per il rilascio e il rinnovo dei NOS per il personale della propria articolazione o ente;

l) proporre al proprio Organo centrale di sicurezza la revoca dei NOS relativi al personale della propria articolazione o ente che non ha più necessità di accedere alla conoscenza di informazioni classificate;

m) segnalare al proprio Organo centrale di sicurezza ogni controindicazione, sotto il profilo dell'affidabilità ai fini della salvaguardia delle informazioni classificate, che si rilevi a carico del personale della propria articolazione o ente per il quale sia stato rilasciato il NOS;

n) inoltrare al proprio Organo centrale di sicurezza le proposte necessarie per migliorare il sistema di sicurezza della propria articolazione o ente;

o) segnalare al proprio Organo centrale di sicurezza i nominativi delle persone della propria articolazione o ente designate ad attribuire le classifiche di segretezza «SEGRETISSIMO» alle informazioni, ai documenti e ai materiali;

p) segnalare con tempestività all'Autorità nazionale per la sicurezza o all'Organo centrale di sicurezza interessato il livello del NOS del personale del proprio ente designato a partecipare a conferenze o riunioni classificate in Italia o all'estero;

q) curare gli adempimenti di competenza in materia di violazione della sicurezza e di compromissione di informazioni classificate.

Art. 15.

Organi di sicurezza istituiti nell'ambito delle imprese

1. Nell'ambito delle imprese legittimate alla trattazione delle informazioni classificate possono essere istituiti appositi Organi di sicurezza. Si rinvia alle disposizioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale, di cui al Capo VI.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DEI NULLA OSTA DI SICUREZZA

Art. 16.

Funzione del NOS

(Art. 2, commi 1, 2 e 3, del D.P.C.M. 7 giugno 2005)

1. Il rilascio del NOS consente alla pubblica amministrazione, alla ditta individuale, alla società, alla persona giuridica di diritto privato, all'ente, all'associazione o all'organismo, già legittimati alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona in attività che comportano la necessità di trattare informazioni classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».

2. Il rilascio del NOS è subordinato al favorevole esito di un preventivo procedimento di accertamento soggettivo sulla base delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del quale deve essere comunque esclusa dalla trattazione di informazioni classificate la persona il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonché ai fini della conservazione del segreto.

3. La pubblica amministrazione, le ditte individuali, le società, le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e gli organismi legittimati alla trattazione di informazioni classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini del rilascio dei NOS, l'effettiva necessità di trattare informazioni classificate «SEGRETISSIMO», «SEGRETO» o «RISERVATISSIMO».

Art. 17.

Autorità competenti al rilascio del NOS
(Art. 3 del D.P.C.M. 7 giugno 2005)

1. L'Autorità nazionale per la sicurezza rilascia i NOS fino a livello «SEGRETISSIMO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:

a) ambasciatori, dirigenti di prima fascia e qualifiche corrispondenti della pubblica amministrazione;

b) consiglieri di ambasciata, prefetti, vice prefetti, ufficiali generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato;

c) cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Alleanza atlantica o di altra organizzazione internazionale di cui l'Italia è parte in virtù di trattati, accordi, convenzioni o intese comunque denominati, sempre che non sia diversamente disposto dalle pertinenti norme di sicurezza che regolano la materia;

d) cittadini stranieri diversi da quelli di cui alla lettera *c)*, sempre che sussistano sufficienti elementi di valutazione ai fini della salvaguardia della difesa e sicurezza, interna ed esterna, dello Stato.

Agli adempimenti istruttori provvede il III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS.

2. Su autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza, il Capo del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS rilascia i NOS fino a livello «SEGRETISSIMO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:

a) colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, dirigenti di seconda fascia della pubblica amministrazione e vice prefetti aggiunti;

b) personale civile della pubblica amministrazione, fatta eccezione per quello di cui ai commi 3, 4, lettera *b)* e 5, lettera *b)*, e fatto salvo quanto previsto al comma 7;

c) cancellieri della giustizia militare;

d) legali rappresentanti, dirigenti ed impiegati di ditte individuali, società, persone giuridiche di diritto privato, enti, associazioni od organismi;

e) persone della pubblica amministrazione o di ditta individuale, società, persona giuridica di diritto privato, ente, associazione od organismo, designate a partecipare, in qualità di esperti, a conferenze, commissioni, comitati, gruppi di lavoro o riunioni, in Italia e all'estero, che richiedono il NOS;

f) persone con incarichi riferiti a specifiche esigenze.

3. Su autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza, il Capo della Segreteria Speciale COSMIC-FOCAL-UE/SS del Ministero dell'interno rilascia i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:

a) personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno con qualifica non dirigenziale;

b) personale della Polizia di Stato con qualifica non dirigenziale;

c) personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con qualifica non dirigenziale.

4. Su autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza, il Vice Capo reparto impiego delle Forze dello Stato maggiore dell'esercito, il Vice Capo reparto per le Telecomunicazioni, Comando, Controllo, Informatica e Sicurezza (TEIS) dello Stato maggiore della marina III Reparto, il Capo Reparto generale sicurezza dell'Aeronautica e il Capo del II Reparto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi a:

a) personale militare della rispettiva Forza armata con grado inferiore a colonnello o corrispondente;

b) personale civile dipendente appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli equivalenti;

c) personale operaio e assimilato dipendente da ditta individuale, società, persona giuridica di diritto privato, ente privato, associazione od organismo il cui controllo, sotto il profilo della sicurezza e della tutela delle informazioni classificate, è affidato all'Organo centrale di sicurezza della Forza armata competente.

5. Su autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza, il Comandante e il Vice Comandante delle Forze operative terrestri, il Comandante delle truppe alpine, i Comandanti delle Forze operative di difesa - 1° e 2° FOD, il Comandante del C4-IEW, l'Ispettore per il reclutamento e le forze di completamento, il Comandante dell'Aviazione dell'Esercito e il Comandante della Brigata artiglieria contraerea dell'Esercito rilasciano i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale militare e civile in servizio presso i Comandi e gli enti dipendenti, rispettivamente:

a) con grado inferiore a maggiore;

b) appartenente alle Aree A e B ovvero inquadrato in livelli equivalenti.

6. Su autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza, il Capo del II Reparto del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza rilascia i NOS fino a livello «SEGRETO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale militare con grado inferiore a colonnello.

7. Su autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza, i NOS a livello «SEGRETISSIMO», con o senza una o più qualifiche di sicurezza internazionali, relativi al personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, sono rilasciati dal Capo del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS.

8. Il rilascio del NOS è comunicato all'ente richiedente, unitamente ai livelli di classifica di segretezza e qualifiche di sicurezza internazionali accordati.

Art. 18.

Nulla osta di sicurezza temporaneo o Abilitazione temporanea

1. Su autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza, tutte le Autorità di cui all'art. 17 rilasciano anche l'Abilitazione temporanea nei limiti di rispettiva competenza e nei soli casi in cui sussistono urgenti, improvvise e provate esigenze di servizio.

2. La richiesta del rilascio dell'Abilitazione temporanea specifica i motivi, la classifica di segretezza e la qualifica di sicurezza necessari.

3. L'Abilitazione temporanea ha una validità non superiore a 6 mesi dalla data di rilascio, prorogabile una sola volta.

Art. 19.

Autorità competenti all'attribuzione delle qualifiche di sicurezza internazionali
(Art. 4 del D.P.C.M. 7 giugno 2005)

1. L'attribuzione, ai NOS, di una o più qualifiche di sicurezza internazionali, è di competenza delle Autorità di cui all'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità nazionale per la sicurezza.

Art. 20.

Istruttoria per il rilascio dei NOS
(Art. 5 del D.P.C.M. 7 giugno 2005)

1. Fatte salve le competenze del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS in ordine alle istruttorie relative all'adozione delle decisioni di competenza dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS è effettuata dall'Autorità competente ad adottare la decisione.

2. L'ente interessato al rilascio, al rinnovo o all'elevazione del NOS invia la relativa richiesta all'Autorità competente ad adottare la decisione. La richiesta specifica i motivi per i quali la persona indicata ha necessità di trattare informazioni classificate e il livello di classifica di segretezza ed eventuali qualifiche di sicurezza internazionali da accordare.

3. Quando nel corso dell'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS vengono a cessare i motivi che ne avevano determinato la richiesta, il richiedente interrompe la procedura, dandone comunicazione all'ente competente per l'istruttoria e la decisione.

4. L'istruttoria per il rilascio, il rinnovo o l'elevazione del NOS si conclude entro il termine di dodici mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità competente ad istruire la pratica, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi nel caso risulti particolarmente complessa.

5. L'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo della Guardia di finanza, forniscono alle Autorità competenti ad adottare le decisioni gli elementi informativi nei limiti di cui agli articoli 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297; 2, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e delle disposizioni emanate dall'Autorità nazionale per la sicurezza.

Ai fini del rilascio dei NOS a livello «SEGRETO» e «SEGRETISSIMO», gli Organismi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, forniscono all'Autorità nazionale per la sicurezza, su richiesta del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS, gli elementi di informazione eventualmente acquisiti agli atti delle competenti articolazioni.

Gli elementi informativi sono forniti all'Autorità che ne ha fatto richiesta entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa. L'inutile decorso del termine è valutato quale assenza di elementi di controindicazione.

Le informazioni pervenute oltre il termine di centoventi giorni sono comunque valutate ai fini del diniego, revoca, sospensione, riduzione di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e dequalifica del NOS.

Art. 21.

Diniego, revoca, sospensione, riduzione della classifica di segretezza e riduzione della qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale dei NOS
(Art. 6 del D.P.C.M. 7 giugno 2005)

1. Il NOS è negato, revocato, sospeso, ridotto di classifica di segretezza, di qualifica di sicurezza internazionale e dequalificato in tutti i casi in cui emergano, nei confronti della persona in esso indicata, fondati elementi che influiscono negativamente sulla sua affidabilità sotto il profilo della scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonché della conservazione del segreto.

2. Le decisioni concernenti il diniego e la revoca dei NOS sono di esclusiva competenza dell'Autorità nazionale per la sicurezza.

3. Tutte le Autorità competenti al rilascio dei NOS adottano anche le decisioni concernenti la sospensione, la riduzione della classifica di segretezza, la riduzione della qualifica di sicurezza internazionale e la dequalifica dei NOS, nell'ambito delle rispettive competenze.

Le Autorità di cui all'art. 17, commi 3, 4, 5 e 6, comunicano le decisioni innanzi descritte all'Autorità nazionale per la sicurezza, per il tramite del Capo del III Reparto - Ufficio centrale per la sicurezza della Segreteria generale del CESIS.

4. I NOS revocati o sospesi sono restituiti alle Autorità che li hanno rilasciati entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione della decisione.

CAPO V

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA AI FINI DELLA TUTELA DELLE INFORMAZIONI, DEI DOCUMENTI E DEI MATERIALI CLASSIFICATI (titolo del D.P.C.M. 21 settembre 1999)

Art. 22.

Sicurezza personale
(Capo I del D.P.C.M. 21 settembre 1999)

1. I procedimenti di accertamento soggettivo finalizzati a determinare l'eventuale sussistenza di controindicazioni che danno luogo a decisioni concernenti il diniego, la revoca, la sospensione, la declassifica, la dequalifica e le limitazioni territoriali, temporali o di elevabilità, del nulla osta di sicurezza (NOS), riguardano i settori sensibili che seguono.

a) Area di vulnerabilità per l'esistenza di precedenti o procedimenti penali in corso da cui risultano elementi di fatto che possono influire sull'affidabilità della persona ai fini della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati. Decisione da adottare:

1) diniego/revoca del NOS in presenza di sentenza definitiva di condanna o di sentenza di condanna di primo grado confermata in appello, per:

1.1. reati non colposi;

1.2. reati colposi afferenti alla tutela e salvaguardia delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati;

2) sospensione del NOS all'atto dell'acquisizione della notizia che la persona è stata sottoposta a taluna delle misure cautelari personali previste dalla legislazione vigente, o ha assunto la qualità di imputato;

3) sospensione della procedura per il rilascio o il rinnovo del NOS all'atto dell'acquisizione della notizia che la persona è stata sottoposta a taluna delle misure cautelari personali previste dalla legislazione vigente, o ha assunto la qualità di imputato.

b) In riferimento a taluna delle decisioni di cui alla lettera *a)*, numero 1, sottonumeri 1.1 e 1.2, la richiesta di rilascio del NOS può essere riproposta qualora la persona interessata sia stata riabilitata e la riabilitazione abbia estinto le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.

c) Nei casi di cui alla lettera *a)*, numeri 2) e 3), il ripristino della validità del NOS, o la ripresa della procedura per il rilascio/rinnovo, ha luogo previa esibizione, da parte del richiedente, del provvedimento di archiviazione, o della sentenza di proscioglimento, o della sentenza di assoluzione di primo grado confermata in appello.

d) Area di vulnerabilità per attività contrarie alla difesa e alla sicurezza dello Stato (persone sul conto delle quali si hanno elementi di informazione tali da poterle considerare interessate ad attività di spionaggio, sabotaggio, collusione, relazione, collaborazione con elementi che perseguono fini o svolgono attività contrarie alla difesa e alla sicurezza dello Stato italiano o degli Stati membri delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte). Decisione da adottare:

1) diniego/revoca del NOS.

e) Area di vulnerabilità per attività eversive o di fiancheggiamento svolte da persone appartenute, appartenenti o sul conto delle quali si hanno elementi di informazione tali da poterle considerare collegate a movimenti, nuclei o gruppi che perseguono fini contrari alle istituzioni democratiche dello Stato, ovvero svolgono propaganda diretta a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico. Decisione da adottare:

1) diniego/revoca del NOS.

f) Area di vulnerabilità riferita a persone sul conto delle quali si hanno elementi di informazione tali da poterle considerare appartenute o appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o ad altre organizzazioni che perseguono fini criminosi, ovvero sono dedite ad attività contrarie ai fondamentali interessi economici, finanziari e industriali del Paese. Decisione da adottare:

1) diniego/revoca del NOS.

g) Area di vulnerabilità riferita a persone risultanti affette da stati psicopatologici, ovvero da dipendenza da sostanze psicotrope, stupefacenti o alcoliche, tali da influire sulla garanzia di affidabilità ai fini della protezione e della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati. Decisione da adottare:

1) diniego/revoca del NOS.

h) Area di vulnerabilità riferita a persone sul conto delle quali esistono situazioni di fatto, pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità di tutela perseguite, che possono verosimilmente rendere le medesime influenzabili, vulnerabili o possibili oggetto di atti di condizionamento o pressione, tali da influire sulla libertà di determinazione, od indurle a commettere azioni contrarie alla sicurezza nazionale (ad es.: legami di parentela o di familiarità con persone riconducibili alle aree di vulnerabilità di cui alle lettere *e)* ed *f)*; rilevanti esposizioni debitorie; fallimenti; pignoramenti; frequentazione di soggetti o di ambienti controindicati). Decisione da adottare:

1) diniego/revoca del NOS, oppure NOS con limitazioni.

Art. 23.

Sospensione, declassifica, dequalifica e revoca del NOS in caso di violazione della sicurezza e compromissione delle informazioni classificate

1. L'Autorità nazionale per la sicurezza e le Autorità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 17 possono adottare, rispettivamente, i provvedimenti di revoca e quelli di sospensione, declassifica e dequalifica dell'abilitazione nei casi di grave violazione della sicurezza e di compromissione delle informazioni classificate.

CAPO VI
TUTELA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE NEL SETTORE INDUSTRIALE

Art. 24.
Abilitazioni di sicurezza delle imprese

1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono riferite alle abilitazioni di sicurezza che devono essere possedute dalle imprese ai fini della realizzazione di opere, esecuzione di lavori, realizzazione di studi, progettazioni ed acquisizione di beni e servizi ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza.

2. Lo svolgimento, da parte delle imprese, delle attività di cui al comma 1 richiede, a seconda dei casi, il previo possesso, da parte delle stesse, dell'Abilitazione preventiva o del Nulla osta di sicurezza complessivo rilasciati dall'Autorità nazionale per la sicurezza.

3. Nei casi previsti al comma 2, se l'impresa ha necessità di trattare informazioni classificate anche con sistemi EAD e COMSEC, deve richiedere all'Autorità nazionale per la sicurezza, contestualmente all'Abilitazione preventiva o al Nulla osta di sicurezza complessivo, anche le autorizzazioni EAD e COMSEC.

Art. 25.
Abilitazione preventiva

1. L'impresa che intende partecipare ad una gara classificata in ambito nazionale od internazionale, o a trattative per l'esecuzione di studi o lavori classificati, deve richiedere all'Autorità nazionale per la sicurezza il rilascio dell'Abilitazione preventiva.

2. Nei casi previsti al comma 1, se l'impresa ha necessità di trattare informazioni classificate anche con sistemi EAD, la stessa deve richiedere all'Autorità nazionale per la sicurezza, contestualmente all'Abilitazione preventiva, anche l'omologazione di tali sistemi.

Art. 26.
Nulla osta di sicurezza complessivo

1. L'impresa che deve dare esecuzione ad un contratto di cui è risultata aggiudicataria o assegnataria, che prevede la trattazione di informazioni classificate, richiede il rilascio del Nulla osta di sicurezza complessivo all'Autorità nazionale per la sicurezza, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.

2. Nei casi previsti al comma 1, se l'impresa ha necessità di trattare informazioni classificate con sistemi EAD o COMSEC, richiede all'Autorità nazionale per la sicurezza, contestualmente al Nulla osta di sicurezza complessivo, anche l'omologazione di tali sistemi e l'abilitazione COMSEC.

Art. 27.
Responsabilità della protezione e della tutela delle informazioni classificate nell'ambito delle imprese

1. Presso ogni impresa che tratta informazioni classificate, la responsabilità relativa alla protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale e periferico, fa capo al rappresentante legale dell'impresa.

2. Il rappresentante legale dell'impresa, in relazione alla dimensione dell'impresa e ad altre valutazioni di sua competenza, può delegare l'esercizio dei compiti e delle funzioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate ad un Funzionario, di elevato livello gerarchico ed adeguatamente abilitato ai fini della sicurezza, che assume la denominazione di «Funzionario alla sicurezza».

3. Presso ciascuna sede periferica dell'impresa il rappresentante legale dell'impresa può nominare altro «Funzionario alla sicurezza», adeguatamente abilitato ai fini della sicurezza, coordinato e diretto dal «Funzionario alla sicurezza» della sede principale dell'impresa.

4. La nomina dei Funzionari alla sicurezza presso le imprese è soggetta alla preventiva approvazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza.

Art. 28.
Organi di sicurezza presso le imprese

1. Nell'ambito delle imprese legittimate alla trattazione delle informazioni classificate possono essere istituiti, previa autorizzazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza, appositi Organi di sicurezza.

2. Presso l'impresa che ha anche sedi periferiche:

a) a livello centrale, può essere istituito uno dei seguenti Organi principali di sicurezza, diretto e coordinato dal Funzionario alla sicurezza:

1) «Segreteria principale NATO-UEO-UE/S»;

2) «Segreteria principale NATO-UEO»;

3) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»;

4) «Segreteria principale di sicurezza»;

b) a livello periferico, può essere istituito uno dei seguenti Organi esecutivi di sicurezza, diretto e coordinato dal Funzionario alla sicurezza della sede periferica:

1) «Segreteria NATO-UEO-UE/S»;

2) «Segreteria NATO-UEO»;

3) «Punto di controllo NATO-UEO-UE/S»;

4) «Segreteria di sicurezza UE/S».

3. Presso l'impresa che ha sede unica può essere istituito uno degli Organi di sicurezza di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 2, lettera *b)*, diretto e coordinato dal Funzionario alla sicurezza.

Art. 29.
Compiti del Funzionario alla sicurezza della sede principale od unica dell'impresa

1. Il Funzionario alla sicurezza della sede principale od unica dell'impresa ha il compito di:

a) fornire al rappresentante legale dell'impresa consulenza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate;

b) dirigere, coordinare e controllare tutte le attività che riguardano la protezione e la tutela delle infor-

mazioni, dei documenti e dei materiali classificati trattati nell'ambito dell'impresa, sia a livello centrale che periferico;

c) assicurare il controllo delle lavorazioni classificate e la salvaguardia delle stesse dall'accesso di personale non adeguatamente abilitato sotto il profilo della sicurezza e, comunque, non autorizzato;

d) coordinare le altre branche della sicurezza inerenti il servizio di sorveglianza e controllo delle infrastrutture, COMSEC ed EAD;

e) curare gli adempimenti relativi al rilascio dei NOS a favore del personale dell'impresa che ha necessità di trattare informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO e superiore;

f) comunicare all'Autorità nazionale per la sicurezza ogni variazione riguardante l'assetto dirigenziale dell'impresa e, per le società di capitale, le variazioni relative al pacchetto azionario;

g) istruire il personale legittimato alla trattazione di informazioni classificate sulle disposizioni che regolano la materia;

h) comunicare all'Autorità nazionale per la sicurezza, e all'ente cui è stato delegato il controllo relativo alle lavorazioni classificate, ogni evento che possa costituire minaccia alla sicurezza e tutela delle informazioni classificate;

i) assicurare la corretta osservanza delle procedure relative alle visite, da parte di personale estraneo all'impresa, nei siti dove sono trattate informazioni classificate;

l) curare gli aspetti di sicurezza inerenti le trattative contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.

Art. 30.

Compiti del Funzionario alla sicurezza della sede periferica dell'impresa

1. Il Funzionario alla sicurezza della sede periferica dell'impresa esegue le disposizioni impartite dal Funzionario alla sicurezza dell'Organo principale di sicurezza dell'impresa in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate e, relativamente all'ambito di propria competenza, svolge i compiti indicati nell'art. 29, non espressamente riservati al Funzionario alla sicurezza dell'Organo principale di sicurezza dell'impresa.

Art. 31.

Diniego, revoca, sospensione, riduzione della classifica di segretezza e riduzione della qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale dell'AP e del NOSC
(Capo II del D.P.C.M. 21 settembre 1999)

1. Nel caso in cui le controindicazioni di cui all'art. 21 riguardano il titolare della ditta individuale, i soci della società di persone o i legali rappresentanti della persona giuridica di diritto privato, dell'ente, dell'associazione od organismo, si adotta una delle seguenti decisioni:

a) diniego, revoca, sospensione, declassifica o dequalifica dell'Abilitazione Preventiva (AP) o del Nulla osta di sicurezza complessivo (NOSC).

2. La decisione concernente il diniego, la revoca, la sospensione, la declassifica o la dequalifica dell'Abilitazione preventiva (AP) o del Nulla osta di sicurezza complessivo (NOSC), è adottata anche quando l'organizzazione di sicurezza della ditta, persona giuridica di diritto privato, società, ente, associazione od organismo, non dà sicuro affidamento, ai fini della protezione e della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, a causa di:

a) carenza delle misure fisiche di sicurezza o inadeguata attuazione delle procedure di sicurezza prescritte;

b) insufficienza del numero di persone (dirigenti, tecnici, impiegati, operai e consulenti), nei confronti delle quali è stato possibile rilasciare il NOS, in relazione alla necessità di garantire la protezione e la tutela delle attività classificate da espletare o in atto.

3. Per la società di capitale, la decisione concernente il diniego, la revoca, la sospensione, la declassifica o la dequalifica dell'Abilitazione preventiva (AP) o del Nulla osta di sicurezza complessivo (NOSC), è adottata anche quando:

a) sul conto dei titolari di quote di partecipazione qualificate in rapporto al capitale sociale dell'impresa tali da conferire, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorché non dominante, emergono controindicazioni o si hanno elementi d'informazione sufficienti per poterli considerare riconducibili alle aree di vulnerabilità di cui all'art. 22, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

b) i titolari di quote di partecipazione qualificate in rapporto al capitale sociale dell'impresa tali da conferire, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorché non dominante, risultano cittadini di Stati nei cui confronti si hanno elementi di informazione tali da poterli considerare potenziali autori di azioni di penetrazione economica a danno dello Stato italiano.

4. In presenza di taluna delle carenze o controindicazioni indicate ai commi 1 e 2, si può soprassedere all'adozione della decisione di diniego, revoca, sospensione, declassifica o dequalifica dell'Abilitazione preventiva (AP) o del Nulla osta di sicurezza complessivo (NOSC), a condizione che la ditta individuale, la persona giuridica di diritto privato, la società, l'ente, l'associazione o l'organismo s'impegni ad eliminarla nei termini stabiliti dall'autorità competente ad assumere la decisione e siano comunque assicurati gli standard minimi di sicurezza richiesti. Se, nei termini stabiliti dalla autorità competente ad assumere la decisione, le carenze o le controindicazioni segnalate non vengono

eliminate, l'Abilitazione preventiva, o il Nulla osta di sicurezza complessivo, si intendono, a seconda dei casi, revocati o non concessi.

Art. 32.

Appendice riservata

1. L'atto contrattuale che prevede la trattazione di informazioni classificate contiene in sé informazioni non classificate ed informazioni classificate. Queste ultime sono contenute in un'appendice classificata, non soggetta a pubblicità e divulgazione, denominata «Appendice riservata».

2. L'Appendice riservata contiene, tra le altre clausole di sicurezza finalizzate alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate, anche una lista che determina, per ciascuna informazione, il relativo livello di classifica di segretezza ed eventuale qualifica di sicurezza.

Art. 33.

Sicurezza delle lavorazioni classificate e deroghe al divieto di divulgazione

1. Le lavorazioni classificate sono soggette al rispetto delle procedure di sicurezza stabilite dall'Autorità nazionale per la sicurezza.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità nazionale per la sicurezza emana disposizioni di dettaglio relative alle visite, da parte di persone estranee, alla struttura dove vengono trattate informazioni classificate e controllate di carattere industriale, nonché relative ai trasporti di materiali classificati, sia in ambito nazionale che internazionale, anche connessi con l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali classificati.

3. Ai fini della protezione e della tutela delle informazioni classificate nel settore industriale, l'Autorità nazionale per la sicurezza è titolare del potere ispettivo. Le ispezioni di sicurezza possono essere effettuate in via ordinaria o straordinaria ed in forma diretta o delegata.

4. L'Autorità nazionale per la sicurezza, mediante deroga al divieto di divulgazione, autorizza la cessione di informazioni classificate nei casi previsti dalla legge, da regolamenti, da Accordi internazionali e da programmi intergovernativi industriali assoggettabili a licenza globale di progetto.

CAPO VII

SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

Art. 34.

Generalità

1. Le informazioni e i materiali concernenti la sicurezza delle comunicazioni classificate richiedono, per la loro specificità, norme e procedure di protezione, trattazione e controllo particolari.

2. Al fine di poter trattare informazioni classificate, gli apparati e i sistemi di comunicazione devono essere sottoposti, ai fini della sicurezza, a specifici processi di valutazione, certificazione, approvazione e abilitazione.

3. La trattazione, da parte di qualunque soggetto, pubblico o privato, di informazioni o materiali COMSEC, richiede la costituzione di una struttura di sicurezza autorizzata dall'Autorità nazionale per la sicurezza e basata su:

a) infrastrutture e locali rispondenti a specifici requisiti;

b) procedure di sicurezza dedicate;

c) la designazione di un funzionario/ufficiale COMSEC, di un custode CIFRA e di un sostituto del custode CIFRA.

Art. 35.

Accesso alle informazioni e ai materiali COMSEC

1. L'accesso alle informazioni e ai materiali COMSEC é consentito solo a persone che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano già state abilitate con il NOS a livello non inferiore a «SEGRETO»;

c) siano provviste della particolare autorizzazione denominata «Autorizzazione all'accesso CIFRA», che viene rilasciata dalla competente autorità solo a seguito di opportuno indottrinamento sulla materia.

Art. 36

Materiale COMSEC

1. Costituiscono materiali COMSEC gli apparati, i dispositivi, le pubblicazioni e i documenti relativi alla sicurezza delle comunicazioni classificate. In tale ambito, allo scopo di limitare l'accesso alle sole persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 35, ad essi sono applicate, a seconda dei casi, le indicazioni «Cifra» o «Sicurezza Cifra» e «CCI» (Materiale Crittografico COMSEC Controllato).

Art. 37.

Contabilizzazione e distribuzione del materiale COMSEC

1. La contabilizzazione e la distribuzione del materiale COMSEC sono effettuate attraverso:

a) l'Agenzia nazionale di distribuzione;

b) *sub* Agenzie di distribuzione;

c) singoli utenti.

CAPO VIII

SICUREZZA DEI SISTEMI PER L'ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI CLASSIFICATI

Art. 38.

Generalità

1. Le informazioni e i materiali concernenti la sicurezza della trattazione di informazioni classificate con sistemi EAD richiedono norme e procedure di protezione specifiche. Nei casi in cui per i sistemi informativi

è prevista l'applicazione contemporanea di misure di sicurezza COMPUSEC e COMSEC, si attuano le conseguenti misure di sicurezza INFOSEC.

2. Al fine di poter trattare informazioni classificate, i sistemi informatici devono essere sottoposti, ai fini della sicurezza, a specifici processi di certificazione ed omologazione.

3. La certificazione del sistema EAD, che tratta informazioni classificate, consiste nel processo di valutazione della documentazione tecnica prodotta dal soggetto, pubblico o privato, interessato all'impiego del sistema. La documentazione in argomento é riferita alle misure di sicurezza, previste per il sistema, che devono essere idonee a soddisfare i requisiti necessari a garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati. Il certificato relativo all'idoneità del sistema in argomento è rilasciato dall'Ufficio centrale per la sicurezza.

4. A seguito del rilascio del certificato di cui al comma 3, l'Ufficio centrale per la sicurezza verifica la corretta ed integrale realizzazione delle misure di sicurezza del sistema EAD che ha formato oggetto del processo di certificazione.

5. La positiva conclusione del processo di certificazione di cui al comma 3 e della verifica di cui al comma 4, dà luogo al rilascio, da parte dell'Autorità nazionale per la sicurezza, del certificato di omologazione. Con detto certificato il soggetto richiedente, pubblico o privato, è autorizzato ad impiegare il sistema EAD per la trattazione delle informazioni classificate.

6. La valutazione relativa all'idoneità delle funzioni di sicurezza COMPUSEC di un prodotto o sistema è effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2002.

7. La valutazione di cui al comma 6 è effettuata dall'Ufficio centrale per la sicurezza nella qualità di «Ente di certificazione», mentre il certificato attestante la sicurezza delle tecnologie dell'informazione è rilasciato dall'Autorità nazionale per la sicurezza quale «Autorità di certificazione».

8. La trattazione, da parte di qualunque soggetto, pubblico o privato, di informazioni classificate con sistemi EAD, richiede la costituzione di una struttura di sicurezza, autorizzata dall'Autorità nazionale per la sicurezza, basata su:

a) infrastrutture e locali rispondenti a specifici requisiti;

b) procedure di sicurezza dedicate;

c) la designazione di un funzionario/ufficiale alla sicurezza EAD e del suo sostituto.

Art. 39.

Competenze

1. Il funzionario/ufficiale alla sicurezza EAD, in relazione ad una analisi del rischio finalizzata a valutare l'entità della minaccia esterna e la vulnerabilità del sistema, definisce le misure di sicurezza da adottare a protezione del sistema stesso. Esso agisce in coordinazione con il funzionario/ufficiale COMSEC.

2. Il funzionario/ufficiale alla sicurezza EAD ha il compito di garantire la corretta applicazione delle procedure di sicurezza del sistema EAD e della sua integrità.

CAPO IX
SICUREZZA MATERIALE

Art. 40.

Scopo e requisiti di sicurezza

1. Scopo delle misure di sicurezza materiale è quello di evitare che persone non autorizzate abbiano accesso alle informazioni classificate.

2. Ai fini di cui al comma 1, i locali, le aree, gli edifici, gli uffici, le stanze, i sistemi di comunicazione e d'informazione ed altro, in cui sono trattate informazioni classificate, sono protetti da adeguate misure di sicurezza materiale.

3. Per decidere sul grado di protezione materiale necessario per ciascun caso, occorre tener conto dei fattori pertinenti e, in particolare, di quelli di seguito indicati:

a) livello di classificazione delle informazioni da proteggere;

b) quantità e forma delle informazioni classificate trattate (supporto cartaceo, mezzi di archiviazione elettronica);

c) grado di esposizione della sede dove vengono trattate informazioni classificate al rischio di spionaggio e ad azioni di sabotaggio, di terrorismo, di sovversione e di qualsiasi altra forma di criminalità.

Art. 41.

Aree riservate

1. Le aree dove vengono trattate informazioni classificate a livello Riservatissimo e superiore sono organizzate e strutturate in modo da corrispondere ad una delle seguenti tipologie:

a) «aree riservate di I classe»: sono quelle in cui l'ingresso consente, a tutti gli effetti pratici, di poter accedere alle informazioni classificate (ad esempio le sale operative, i centri operativi, le sale situazioni, i locali dove operano gli organi principali ed esecutivi di sicurezza, le sale cifra, i centri comunicazioni classificate, i centri EAD e simili). Per tali aree è necessario prevedere:

1) un perimetro definito e protetto, con tutte le entrate e le uscite controllate;

2) un sistema di controllo all'entrata che consenta l'ingresso solo alle persone adeguatamente abilitate ed espressamente autorizzate;

3) l'indicazione dei livelli massimi di classifica di segretezza e qualifiche di sicurezza delle informazioni normalmente custodite nell'area, cioè delle informazioni alle quali l'entrata nell'area dà la possibilità di accedere;

b) «aree riservate di II classe»: sono quelle che vengono protette, mediante controlli predisposti internamente, contro l'accesso di persone non autorizzate (ad esempio le strutture in cui si trovano uffici che trattano e custodiscono regolarmente informazioni classificate Riservatissimo e superiore). Dette aree necessitano di:

1) un perimetro chiaramente delimitato e protetto, con tutte le entrate e le uscite controllate;

2) un sistema di controllo all'entrata che consenta l'ingresso senza accompagnamento solo alle persone adeguatamente abilitate ed espressamente autorizzate ad entrare in tale area. Per tutte le altre persone è necessario prevedere l'accompagnamento o altra forma di controllo per evitare l'accesso non autorizzato alle informazioni classificate, nonché l'ingresso non controllato alle aree soggette ad ispezioni tecniche di sicurezza.

2. Le aree non controllate 24 ore al giorno sono ispezionate sia immediatamente dopo il normale orario di lavoro sia successivamente, in modo da garantire che le informazioni classificate siano adeguatamente protette.

Art. 42.

Aree controllate

1. In prossimità delle aree riservate di I e II classe, o per accedere ad esse, può essere definita un'area protetta con un livello di sicurezza minore. In tal caso, occorre prevedere un perimetro chiaramente delimitato per l'ispezione del personale e dei veicoli. Nell'area protetta sono trattate solo informazioni classificate a livello non superiore a Riservato.

Art. 43.

Controlli all'entrata e all'uscita

1. L'ingresso nelle aree riservate di I e II classe è controllato mediante un sistema di «passi» o di riconoscimento individuale per il personale in organico all'ente.

2. È necessario disporre di un sistema di controllo dei visitatori, al fine di impedire l'accesso non autorizzato ad informazioni classificate. I sistemi di riconoscimento individuale possono essere anche di tipo elettronico (badge), senza che ciò sostituisca del tutto il personale preposto al servizio di vigilanza.

3. Una modifica nella valutazione del rischio può comportare un rafforzamento delle misure di controllo delle entrate e delle uscite, per esempio durante le visite di personalità.

Art. 44.

Vigilanza

1. Personale di vigilanza espressamente preposto effettua il controllo delle aree riservate di I e II classe al di fuori del normale orario di lavoro, al fine di prevenire rischi di manomissioni, danni o perdite di informazioni classificate.

Art. 45.

Contenitori di sicurezza e camere blindate

1. Le informazioni classificate sono custodite in contenitori suddivisi in tre categorie:

a) categoria A: contenitori, approvati a livello nazionale, per la custodia delle informazioni classificate SEGRETISSIMO nelle aree riservate di I e II classe;

b) categoria B: contenitori, approvati a livello nazionale, per la custodia delle informazioni classificate SEGRETO e RISERVATISSIMO nelle aree riservate di I e II classe;

c) categoria C: mobili da ufficio, con serrature, per la custodia delle informazioni classificate RISERVATO.

2. Per le camere blindate costruite all'interno di un'area riservata di I o di II classe e per tutte le aree riservate di I classe - dove le informazioni classificate RISERVATISSIMO o superiore sono depositate in scaffali aperti, o esposte su grafici, carte geografiche, mappe, prospetti, piantine, ecc. è necessario acquisire la certificazione e l'omologazione dell'Autorità nazionale per la sicurezza attestante che le pareti, il pavimento, il soffitto e le porte provviste di serratura offrono le stesse garanzie di protezione della categoria di contenitori di sicurezza approvata per la custodia delle informazioni classificate di pari livello di segretezza.

Art. 46.

Dispositivi di chiusura

1. I dispositivi di chiusura utilizzati per i contenitori di sicurezza e le camere blindate in cui sono custodite informazioni classificate devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) gruppo A, approvati a livello nazionale per contenitori della categoria A;

b) gruppo B, approvati a livello nazionale per contenitori della categoria B;

c) gruppo C, idonei solo per i mobili da ufficio della categoria C.

Art. 47.

Dispositivi per il rilevamento di intrusi

1. Le aree riservate di I e II classe devono essere protette con idonei sistemi di allarme e dispositivi elettronici per il rilevamento delle intrusioni.

2. I sistemi e dispositivi elettronici di cui al comma 1 devono essere dotati di misure antimanomissione ed antisabotaggio e di alimentazione elettrica sussidiaria.

Art. 48.

Attrezzatura di sicurezza approvata

1. L'Autorità nazionale per la sicurezza tiene elenchi aggiornati, suddivisi per tipologia e modelli, dell'attrezzatura di sicurezza da essa approvata per la protezione, diretta o indiretta, delle informazioni classificate.

Art. 49.

Protezione contro la visione o l'ascolto non autorizzati di informazioni classificate

1. I locali dove vengono trattate informazioni classificate a livello Riservatissimo e superiore sono assoggettati a periodiche verifiche ambientali atte ad impedirne la visione o l'ascolto clandestino.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate, in particolare:

a) prima dello svolgimento di riunioni classificate;

b) dopo l'esecuzione di lavori, compresi quelli di manutenzione, alle strutture o in seguito all'installazione o riparazione di impianti elettrici o elettronici di qualsiasi genere;

c) in ogni altra situazione giudicata dal funzionario/ufficiale alla sicurezza a rischio di compromissione delle informazioni classificate.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate esclusivamente da personale adeguatamente abilitato ai fini della sicurezza.

4. L'esigenza di verifiche ambientali è comunicata all'Autorità nazionale per la sicurezza, che in merito può procedere anche con delega.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

Direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza

L'Autorità nazionale per la sicurezza emana, con proprie direttive, anche classificate, le disposizioni tecniche e di dettaglio per adeguare la disciplina applicativa ai principi di cui al presente decreto ed in conformità agli accordi internazionali di settore.

Art. 51.

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogate le seguenti direttive:

a) PCM ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume I - Sistema di Sicurezza - Edizione 1987;

b) PCM ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume II - Sicurezza delle comunicazioni ed organizzazione e procedure del servizio cifra - Pubblicazione COMSEC - Edizione 1994;

c) PCM ANS 1/R - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Volume III - Sicurezza Industriale - Edizione 1993;

d) PCM-ANS 1/R/A - Norme unificate per la tutela del segreto di Stato - Direttiva per la protezione delle informazioni coperte dal segreto di Stato trattate in sistemi di elaborazione automatica e/o elettronica dei dati (EAD) - Edizione 1993.

Roma, 3 febbraio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

06A01709

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 febbraio 2006.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Vito al Tagliamento», in S. Vito al Tagliamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione dei certificati analitici comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «San Vito al Tagliamento», in S. Vito al Tagliamento (Pordenone) non è pervenuta alcuna certificazione relativa alle analisi effettuate nel corso dell'anno 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «San Vito al Tagliamento», in S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 9 febbraio 2006

Il direttore generale: GRECO

06A01796

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 gennaio 2006.

Modifica del decreto 3 novembre 2005, concernente lo scioglimento della società cooperativa «Monmar S.c. a r.l.», in Salerno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 2005, con il quale la società cooperativa «Monmar S.c. a r.l.», con sede in Salerno è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Speranza Stefano è stato nominato commissario liquidatore;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stata riportata in maniera errata la data di nascita del dott. Speranza Stefano, che in effetti è 1° febbraio 1974 e non 14 ottobre 1972;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 3 novembre 2005, limitatamente alla data di nascita del dott. Speranza Stefano;

Decreta:

Il decreto ministeriale 3 novembre 2005, con il quale la società cooperativa «Monmar S.c. a r.l.», con sede in Salerno è stata sciolta per atto d'autorità è rettificato limitatamente alla data di nascita del dott. Speranza Stefano che è 1° febbraio 1974 anziché 14 ottobre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A01822

DECRETO 3 febbraio 2006.

Approvazione del verbale di consegna definitiva all'ANAS S.p.a. della strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele», Contursi - Lioni, III tratto da Calabritto a Lioni - Progetto 39/40/6055.

IL COMMISSARIO
ad acta ex art. 86 legge n. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma primo del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del D.L.V. del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto, costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (interventi per la ricostruzione nei comuni

colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad Acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad Acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario *ad Acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Visto la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione in data 14 settembre 1982, intercorsa tra il Ministro designato, concedente, ed il consorzio INFRAV, concessionario, con il quale è stata affidata la progettazione e realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Nusco, Lioni, S. Angelo dei Lombardi;

Visto l'atto del 21 luglio 1983, aggiuntivo alla convenzione del 14 settembre 1982, il quale è stata affidata la progettazione e la esecuzione del 3° tratto della strada a scorrimento veloce Fondo Valle Sele da Calabritto a Lioni (progetto n. 38/40/6055);

Visto il decreto del Ministro designato in data 7 maggio 1985 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo della medesima opera viaria (progetto n. 6055) per l'importo di L. 123.450.558.802 (€ 63.756.892,79);

Visto l'atto dell'11 novembre 1986, aggiuntivo alla convenzione del 14 settembre 1982 con il quale è stata affidata la progettazione e la esecuzione dello svincolo di Materdomini (progetto n. 39/40/6061);

Visto l'atto di transazione del 19 settembre 1995 con il quale sono state risolte le controversie insorte tra il consorzio concessionario INFRAV e l'Amministrazione, nonché definiti i criteri di ripresa dei lavori;

Visto il decreto ministeriale n. 199/GST/MICA del 31 ottobre 1995 con il quale, i progetti n. 39/40/6055 e n. 39/40/6061, sono stati unificati ed è stata approvata la perizia di completamento stralcio;

Visto il decreto ministeriale n. 302/GST/MICA del 16 ottobre 1998 con il quale è stata approvata la perizia di completamento del terzo tratto;

Vista il decreto n. 108/B5/MAP del 12 ottobre 2001 con il quale è stata approvata la perizia di variante in relazione ai lavori approvati con il decreto ministeriale n. 199/95 e n. 302/98;

Visto il decreto n. 62/B5/MAP del 16 luglio 2002 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di sistemazione idraulica a valle dello svincolo di Materdomini e veniva definito l'importo complessivo finanziato dei lavori in € 125.713.376,27 (L. 243.415.039.075);

Visti gli ordini di servizio n. 90 del 31 gennaio 2005 e n. 91 del 17 febbraio 2005 con i quali sono state recepite le lavorazioni ulteriori, prescritte dall'ANAS nel corso del sopralluogo del 9 settembre 2004, necessarie per la consegna allo stesso ente anche del tratto Teora-Lioni dell'opera viaria di che trattasi;

Visto il certificato di collaudo tecnico finale, redatto in data 13 luglio 2005 dalla commissione di collaudo, con il quale sono stati collaudati, per quanto attiene pertanto tutti gli aspetti tecnici, i lavori contrattuali ed extracontrattuali relativi alla strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» 3° tratto da Calabritto a Lioni e lo svincolo di Materdomini (progetto n. 39/40/6055);

Visti i verbali dell'11 luglio 2000, 21 novembre 2000 e 1° agosto 2003 con i quali sono stati consegnati in via provvisoria all'ANAS S.p.a. ed eserciti i tratti stradali, rispettivamente, dallo svincolo di Calabritto alla progressiva 4.994,55, dalla progressiva 4.994,5, alla progressiva 9.068,34 ed il viadotto n. 14 in prossimità dello svincolo di Teora, della strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» (III lotto);

Visto che l'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario secondo direttive nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi, sarà volturata in testa al Demanio dello Stato - ramo strade, dall'ANAS S.p.a.;

Visto ogni soggetto destinatario di opere in argomento è a conoscenza delle restanti opere e del loro destinatario;

Visto che il tratto stradale Teora-Lioni non è mai stato oggetto di precedente consegna;

Visto che la procedura espropriativa è stata sostanzialmente ultimata, e gli eventuali perfezionamenti di atti, saranno comunque portati a termine dal MAP, giusta nota n. B5/2005/1081373 del 30 settembre 2005 dell'ufficio D.G.C.I.I. del MAP, tramite il concessionario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2004 con il quale veniva individuata la rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella regione Campania;

Vista la propria comunicazione n. 2872 del 10 ottobre 2005 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto commissariale n. 107 del 21 settembre 2005, con il quale si delegava alle operazioni di consegna definitiva all'ANAS S.p.a. della strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele», Contursi - Lioni, III tratto da Calabritto a Lioni, il P. A. Biagio Coscia, funzionario della sezione di Avellino del M.A.P., in rappresentanza del Commissario *ad Acta*, ex art. 86 legge n. 289/2002;

Visto il verbale di consegna definitivo della strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele», Contursi - Lioni, III tratto da Calabritto a Lioni, sottoscritto in data 24 gennaio 2006 dal rappresentante del Commissario *ad Acta*, ex art. 86, legge n. 289/2002, P. A. Biagio Coscia e dal Capo compartimento della viabilità della Campania dell'ANAS S.p.a. ing. Nicola Marzi;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale di consegna definitiva all'ANAS S.p.a. della strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele», Contursi - Lioni, III tratto da Calabritto a Lioni, progetto n. 39/40/6055.

Art. 2.

L'ANAS S.p.a. provvederà, a sua cura e spese a volturare l'intestazione dei suoli direttamente al Demanio dello Stato, ramo strade, effettuata dal concessionario, secondo le direttive, nei confronti delle amministrazioni Statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32, legge n. 219/1981. Il concessionario resta impegnato alla completa e corretta effettuazione di tutti gli adempimenti residui riportati nel verbale di consegna definitiva di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'ANAS S.p.a. provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni e servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Il presente decreto viene notificato al M.A.P., al concessionario ed all'ANAS S.p.a. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la successiva pubblicazione.

Roma, 3 febbraio 2006

Il commissario ad Acta*:* D'AMBROSIO

06A01797

DECRETO 14 febbraio 2006.

Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 10 gennaio 2006, recante modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ed approvazione dell'elenco ufficiale 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; e in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, e in particolare l'art. 32, comma 1, ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 10 gennaio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2006, recante modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ed approvazione dell'elenco ufficiale 2006;

1. Vista l'istanza del 19 gennaio 2005, nonché l'integrazione alla stessa del 27 giugno 2005, con le quali la SEI Società Esplosivi Industriali S.p.A. ha chiesto il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 13 detonatori elettrici prodotti dalla Società Davey Bickford di Hery, Francia;

Visto che la Società SEI SpA ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto che le prove effettuate dall'organismo notificato francese e documentate dalla Società SEI S.p.A. appaiono sufficienti a verificare la conformità dei detonatori in questione alle caratteristiche di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 21 aprile 1979, per le rispettive sottoclassi di appartenenza;

Vista la nota dell'11 gennaio 2006, con la quale la Società SEI S.p.A. comunica il versamento di euro 650,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive, effettuato dalla stessa società presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Brescia in data 10 gennaio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2006 dei detonatori elettrici sopra descritti;

2. Vista l'istanza in data 7 novembre 2005 e la relativa nota integrativa del 23 dicembre 2005, con le quali la Società SEI S.p.A. ha chiesto il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esploditore per sistemi non-elettrici denominato «HN1» fabbricato dalla Società Dyno Nobel di Gyttorp, Svezia;

Considerato che l'esploditore «HN1» non dispone di marcatura CE in quanto, non contenendo sostanze esplosive, non è soggetto alla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto che dalle verifiche effettuate nel laboratorio dell'Ufficio sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie sull'esploditore «HN1» non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive;

Considerato il versamento di euro 50,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive, effettuato dalla Società SEI S.p.A. presso la Tesoreria provinciale di Brescia in data 6 febbraio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2006 del citato prodotto;

3. Vista l'istanza del 25 ottobre 2005 con cui la Società UEE Italia S.r.l. ha chiesto il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive dell'esploditore per sistemi non-elettrici denominato «ETOC-2002», fabbricato dalla società Aitemin di Madrid, Spagna;

Considerato che l'esploditore «ETOC-2002» non dispone di marcatura CE in quanto, non contenendo sostanze esplosive, non è soggetto alla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di euro 50,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive, effettuato dalla Società UEE Italia S.r.l. presso la Tesoreria provinciale di Massa in data 10 gennaio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2006 del citato prodotto;

4. Vista l'istanza dell'8 settembre 2005 nonché l'integrazione alla stessa del 17 gennaio 2006, con le quali la Società Vano Sud S.r.l. chiede di consentire l'utilizzo, senza l'ausilio del «booster», degli esplosivi «CHE-ANFO Extra» (codice MAP: 1Aa 2178), «Geostak g 7.5» (codice MAP: 1Aa 2189) e «Geostak g 10» (codice MAP: 1Aa 2190);

Considerato che il verbale del 26 gennaio 2006, redatto da personale tecnico dell'Ufficio sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, relativo alle prove eseguite su tutti gli esplosivi menzionati al fine di valutarne la detonabilità, per cartucce del diametro minimo prodotto, senza l'impiego del «booster», non evidenzia motivi ostativi all'accettazione della richiesta avanzata dalla Società Vano Sud S.r.l.;

5. Viste le istanze del 25 novembre 2005 con cui la Società Inter.E.M. S.r.l. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive, in sotterraneo e a cielo aperto, degli esplosivi denominati «Austrogel G1» e «Austrogel G2» fabbricati dalla Società Austin Powder GmbH di St. Lambrecht, Austria;

Vista la nota di modifica all'istanza relativa all'esplosivo «Austrogel G2» del 4 gennaio 2006 con la quale la Società Inter.E.M. S.r.l. chiede che tale esplosivo sia iscritto per il solo utilizzo nelle attività di superficie;

Visto che la Società Inter.E.M. S.r.l. ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte dell'organismo notificato tedesco BAM all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto che le prove effettuate dall'organismo notificato suddetto e documentate dalla Società Inter.E.M. S.r.l. appaiono sufficienti a verificare la conformità dei prodotti in questione alle caratteristiche di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 21 aprile 1979, per le rispettive classi di appartenenza;

Considerato il versamento di euro 100,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive, effettuato dalla Società Inter.E.M. S.r.l. presso la Tesoreria provinciale di Alessandria in data 6 febbraio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2006 dei citati prodotti;

6. Vista l'istanza del 9 ottobre 2005 con cui la Società Schlumberger Italiana S.p.A. chiede il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 67 prodotti esplodenti di cui alla tabella 5 (che dispongono tutti del marchio CE), da impiegare nelle operazioni di messa in produzione di pozzi petroliferi in Italia;

Visto che la Società Schlumberger Italiana S.p.A. ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte degli organismi notificati inglese HSE, tedesco BAM e francese INERIS all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il verbale del 12 ottobre 2005 redatto da personale tecnico dell'Ufficio sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, relativo alle prove eseguite su un campione rappresentativo di prodotti, nel quale non sono evidenziati motivi ostativi al rilascio dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive;

Considerato il versamento di euro 3.350,00 sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero delle attività produttive, effettuato dalla Società Schlumberger Italiana S.p.A. presso la Tesoreria provinciale di Ravenna in data 7 febbraio 2006 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2006 dei prodotti di cui alla tabella 5;

7. Viste le istanze del 12 dicembre 2005 e del 18 gennaio 2006 presentate dalla Società Copgo Services S.r.l. per la modifica della denominazione dei 7 prodotti esplodenti destinati all'impiego nelle attività di messa in produzione di giacimenti petroliferi di cui alla tabella 6a sotto riportata;

Vista l'istanza del 17 gennaio 2006 presentata dalla medesima società, relativa alla sostituzione di 2 micce detonanti destinate all'impiego nelle attività di messa in produzione di giacimenti petroliferi, iscritte in elenco, con le altre 2 micce di cui alla tabella 6b, aventi gli stessi scopi e le stesse caratteristiche tecniche, prodotte dalla Società Ensign-Bickford di Simsbury, Connecticut, Stati Uniti d'America;

Visto che dalle verifiche effettuate nel laboratorio dell'Ufficio sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie non sono emersi motivi ostativi all'accettazione delle istanze citate;

8. Viste le note delle Società:

a) Copgo Services S.r.l. pervenuta il 3 febbraio 2006;

b) Inter.E.M. S.r.l. del 31 gennaio 2006;

c) SEI Società Esplosivi Industriali S.p.A. del 31 gennaio 2006,

con le quali le medesime comunicano di aver versato il canone per i prodotti che intendono mantenere iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive in numero inferiore a quello presente nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 4 febbraio 2006 (S.O. n. 29);

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento per il riconoscimento di idoneità dei prodotti di cui alle richieste presentate rispettivamente dalle società SEI S.p.A., UEE Italia S.r.l., Vano Sud S.r.l., Inter.E.M. S.r.l., Schlumberger Italiana S.p.A. e Copgo Services S.r.l., che integri e modifichi il decreto direttoriale 10 gennaio 2006 recante modifiche all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ed approvazione dell'elenco ufficiale 2006;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla S.E.I.
Società Esplosivi Industriali S.p.A.

1. I detonatori elettrici di cui alla seguente tabella 1a, prodotti dalla Società Davey Bickford di Hery, Francia (codice società: DAV) ed intestati alla Società Esplosivi Industriali S.p.A. (codice società: SEI), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I detonatori di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 2ª, classe B e nella sottoclasse indicata, prodotto per prodotto, nella tabella 1a. Agli stessi sono attribuiti i seguenti codici del Ministero delle attività produttive (MAP):

Tabella 1a

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
DAVEYDET R Istantaneo	2Ba 1008	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms.	2Ba 2011	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R. Tempi da 24 a 80 con intervallo di 100 - 200 ms.	2Ba 3011	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Ba 3012	DAV (import. SEI)
DAVEYDET SR Sismico	2Bb 1021	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R Istantaneo	2Bb 1022	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms.	2Bb 2011	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R. Tempi da 24 a 80 con intervallo di 100 - 200 ms.	2Bb 3013	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bb 3014	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R Istantaneo	2Bc 1011	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R. Tempi da 1 a 20 con intervallo di 25 ms.	2Bc 2014	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R. Tempi da 24 a 80 con intervallo di 100 - 200 ms.	2Bc 3013	DAV (import. SEI)
DAVEYDET R. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Bc 3014	DAV (import. SEI)

3. L'esploditore «HN1» fabbricato dalla Società Dyno Nobel di Gyttorp, Svezia (codice società: DNS), ed intestato alla Società Esplosivi Industriali S.p.A. (codice società: SEI), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive ed iscritto nella sezione 3ª, classe E, sottoclasse a, con il codice del Ministero delle attività produttive (MAP) indicato nella seguente tabella.

Tabella 1b

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
HN1	3Ea 3004	DNS (import. SEI)

Art. 2.

Prodotti intestati alla Società UEE Italia S.r.l.

1. L'esploditore per sistemi non-elettrici denominato «ETOC-2002», prodotto dalla Società Aitemin di Madrid, Spagna (cui è assegnato il codice società AIT) ed intestato alla Società UEE Italia S.r.l. (codice società: UEI), è riconosciuto idoneo all'impiego nelle attività estrattive.

2. Il prodotto di cui al comma 1 è iscritto nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nella sezione 3ª, classe E, sottoclasse a, con il codice del Ministero delle attività produttive (MAP) indicato nella tabella 2.

Tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
ETOC-2002	3Ea 3003	AIT (import. UEI)

Art. 3.

Prodotti intestati alla Società Vano Sud S.r.l.

1. Le note relative agli esplosivi elencati nella tabella 3 ed intestati alla Società Vano Sud S.r.l. (codice società: VAS) sono cancellate.

2. L'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive è modificato come alla seguente tabella.

Tabella 3

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato	Note
Che Anfo Extra	1Aa 2178	VAS	
Geostak g 7.5	1Aa 2189	VAS	
Geostak g 10	1Aa 2190	VAS	

Art. 4.

Prodotti intestati alla Società Inter.E.M. S.r.l.

1. Gli esplosivi di cui alla tabella 4, prodotti dalla Società Austin Powder GmbH di St. Lambrecht, Austria (codice società: DNA), ed intestati alla Società Inter.E.M. S.r.l. (codice società: IEM), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nelle sezioni e con i codici del Ministero delle attività produttive (MAP) indicati nella seguente tabella.

Tabella 4

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
AUSTROGEL G1	1Ab 0274	DNA (import. IEM)
AUSTROGEL G2	1Aa 2205	DNA (import. IEM)

Art. 5.

Prodotti intestati alla Società Schlumberger Italiana S.p.A.

1. I prodotti esplodenti di cui alla tabella 5, intestati alla Società Schlumberger Italiana S.p.A. (codice società: SCI), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. Alle società fabbricanti i prodotti di cui al comma 1 non presenti nell'elenco dei prodotti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive sono attribuiti i codici società indicati nella seguente tabella.

DENOMINAZIONE SOCIETA'	CODICE SOCIETA'
BAKER OIL TOOLS - Arkansas (U.S.A.)	**BOA**
DYNO NOBEL INC. - Connecticut (U.S.A.)	**DNC**
W.T. BELL INTERNATIONAL INC. - Texas (U.S.A.)	**WTB**

3. I prodotti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nelle sezioni e con i codici del Ministero delle attività produttive (MAP) indicati nella seguente tabella.

Tabella 5

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
1 11/16" PHASED ENERJET CHARGE RDX P447299	1Aa 4290	MDF (import. SCI)
POWERJET OMEGA 2006 HMX H447900	1Aa 4291	SWS (import. SCI)
POWERJET OMEGA 2506 HMX H447901	1Aa 4292	SWS (import. SCI)
POWERJET OMEGA 2906 HMX 100019788	1Aa 4293	SWS (import. SCI)
POWERJET OMEGA 4505 HMX 100019791	1Aa 4294	SWS (import. SCI)
2-1/8 POWER SPIRAL ENERJET, HMX H447419	1Aa 4295	SWS (import. SCI)
1.69 POWER SPIRAL ENERJET HMX H447851	1Aa 4296	SWS (import. SCI)
2 ½ POWER SPIRAL ENERJET HMX H447244	1Aa 4297	SWS (import. SCI)
2-½ PHASED ENERJET, HMX H447325	1Aa 4298	SWS (import. SCI)
2-1/8 POWER ENERJET, HMX H447384	1Aa 4299	SWS (import. SCI)
34JL ULTRAJET, HMX H448940	1Aa 4300	SWS (import. SCI)
PURE PUNCHER, HNS 100059594	1Aa 4301	SWS (import. SCI)
1.580" HMX SUPER CUTTER 1.580T101 N. cat. SCI: B044937	1Aa 5081	WTB (import. SCI)
1 11/16" HMX STANDARD CUTTER 1.680T001 N. cat. SCI: B044938	1Aa 5082	WTB (import. SCI)
1 13/16" HMX STANDARD CUTTER 1.813T001 N. cat. SCI: B044939	1Aa 5083	WTB (import. SCI)
2 1/16" HMX STANDARD CUTTER 2.063T001 N. cat. SCI: B044940	1Aa 5084	WTB (import. SCI)
2 1/8" HMX STANDARD CUTTER 2.125T001 N. cat. SCI: B044941	1Aa 5085	WTB (import. SCI)
2 1/8" HMX SUPER CUTTER 2.125T101 N. cat. SCI: B44942	1Aa 5086	WTB (import. SCI)
2 ¼" HMX STANDARD CUTTER 2.250T001 N. cat. SCI: B044943	1Aa 5087	WTB (import. SCI)
2 ½" HMX STANDARD CUTTER 2.500T001 N. cat. SCI: B044944	1Aa 5088	WTB (import. SCI)
2 ½" HMX SUPER CUTTER 2.500T101 N. cat. SCI: B044945	1Aa 5089	WTB (import. SCI)
2 ¾" HMX STANDARD CUTTER 2.750T001 N. cat. SCI: B044946	1Aa 5090	WTB (import. SCI)
2 ¾" HMX SUPER CUTTER 2.750T101 N. cat. SCI: B044948	1Aa 5091	WTB (import. SCI)
2.680 HMX SUPER CUTTER 2.680T101 N. cat. SCI: B046052	1Aa 5092	WTB (import. SCI)
2.125 POWER CUTTER 100146884	1Aa 5093	WTB-SWS (import. SCI)
2.50 POWER CUTTER 100146886	1Aa 5094	WTB-SWS (import. SCI)
3.65 POWER CUTTER 100146888	1Aa 5095	WTB-SWS (import. SCI)
4.15 POWER CUTTER 100146889	1Aa 5096	WTB-SWS (import. SCI)
1.680 POWER CUTTER 100206029	1Aa 5097	WTB-SWS (import. SCI)
2.750 POWER CUTTER 100206031	1Aa 5098	WTB-SWS (import. SCI)
1.400" HMX COILED TUBING CUTTER 1400T001 N. cat. SCI: 100024226	1Aa 5099	WTB (import. SCI)
TRANSFER BALLISTIC ENERJET H545685	1Aa 7023	SWS (import. SCI)
BOOSTER, RECEPTOR TCF, NONA H432465	1Aa 7024	SWS (import. SCI)
TRIGGER CHARGE, 16CL H359033	1Aa 7025	SWS (import. SCI)
2.0 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9001	SCI
2-1/4 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9002	SCI
2-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9003	SCI
2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 6 SPF	1Aa 9004	SCI

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
60°		
2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 6 SPF 20°	1Aa 9005	SCI
2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 4 SPF 180°	1Aa 9006	SCI
2-7/8 INCHES PERFOEXPRESS	1Aa 9007	SCI
2-7/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 6 SPF 60° GUN	1Aa 9008	SCI
3-1/8 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9009	SCI
3-3/8 INCHES GUN SYSTEM - 4/6 SPF 60° & 6 SPF 99°	1Aa 9010	SCI
3-3/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 5 SPF +10°	1Aa 9011	SCI
3-3/8 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF 135/45°	1Aa 9012	SCI
3.50 INCHES HSD GUN SYSTEM 4/6 SPF 60° & 4 SPF 180°	1Aa 9013	SCI
3-1/2 & 3.67 INCHES HSD GUN SYSTEM	1Aa 9014	SCI
4-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF - 135°/45° GUN	1Aa 9015	SCI
4.50 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF 135/45° 8000 PSI MAX.	1Aa 9016	SCI
4-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12 SPF - 0° - 180° GUN	1Aa 9017	SCI
4-1/2 INCHES HSD GUN SYSTEM - 4 SPF - 180°/5° SPF 72° GUNS	1Aa 9018	SCI
4.62 & 4.72 INCHES HSD GUN SYSTEM - 21 SPF 60° GUN	1Aa 9019	SCI
7.0 INCHES HSD GUN SYSTEM - 12, 14, 18 AND 27 SPF	1Aa 9020	SCI
1-3/8 INCHES HYPERDOME PUNCHER GUN	1Aa 9021	SCI
1-11/16 INCHES HYPERDOME PUNCHER GUN	1Aa 9022	SCI
2-1/8 INCHES ENERJET GUN	1Aa 9023	SCI
1.63 INCHES ENERJET GUN	1Aa 9024	SCI
2-1/8 INCHES SPIRAL RETRIEVABLE ENERJET GUN	1Aa 9025	SCI
2-1/2 INCHES POWER RETRIEVABLE ENERJET GUN	1Aa 9026	SCI
1-11/16 INCHES ENERJET GUN	1Aa 9027	SCI
60 HMX NYLON L.S. N. cat. SCI: H448369	2F 2043	DNC (import. SCI)
OCTOSLIM T 190 N. cat. SCI: T6013067	2F 2044	DNG (import. SCI)
HNS CORD PT 250 N. cat. SCI: T6013218	2F 2045	DNG (import. SCI)
OCTOCORD PT 185 N. cat. SCI: H352944	2F 2046	DNG (import. SCI)
OCTOSLIM PT 185 N. cat. SCI: H354673	2F 2047	DNG (import. SCI)
H437444200, BP-4S PRIMARY IGNITER N. cat. SCI: 100078247	3D 1009	BOA (import. SCI)

Art. 6.

Prodotti intestati alla Società Copgo Services S.r.l.

1. Le denominazioni dei prodotti relativi ai codici del Ministero delle attività produttive (MAP) riportati nella tabella 6a ed intestati alla Società Copgo Services S.r.l. (codice società: COP) sono modificate come alla seguente tabella.

Tabella 6a

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
PERFORATORS, OPEN, TAG N. cat. HSC-3375-301	1Aa 4131	OOT (import. COP)
PERFORATORS, OPEN, TAG N. cat. HSC-4000-311	1Aa 4132	OOT (import. COP)
SEGMENTED CASING CUTTERS N. cat. CUT-3437-031	1Aa 5051	OOT (import. COP)
SEGMENTED CASING CUTTERS N. cat. CUT-4000-031	1Aa 5052	OOT (import. COP)
POWER CHARGES N. cat. JEC-5302-041	1Aa 7020	OOT (import. COP)
POWER CHARGES N. cat. JEC-5302-054	1Aa 7021	OOT (import. COP)
DET-5306-074	3D 1008	OOT (import. COP)

2. Le micce detonanti identificate con i codici del Ministero delle attività produttive (MAP) 2F 2010 e 2F 2012 sono cancellate dall'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego estrattivo.

3. Le micce detonanti di cui alla tabella 6b, prodotte dalla Società Ensign-Bickford di Simsbury, Connecticut, Stati Uniti d'America (codice società: EBC), ed intestate alla Società Copgo Services S.r.l. (codice società: COP) sono riconosciute idonee all'impiego nelle attività estrattive. Tali micce sono iscritte nel relativo elenco nella sezione 2ª, classe F con i codici del Ministero delle attività produttive (MAP) indicati nella seguente tabella:

Tabella 6b

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
RDX PRIMACORD DETONATING CORD 80 RDX NYLON L.S.	2F 2048	EBC (import. COP)
RDX PRIMACORD DETONATING CORD 40 RDX NYLON RIBBON L.S.	2F 2049	EBC (import. COP)

Art. 7.

Cancellazione dall'elenco

1. Per espressa volontà dei produttori, degli importatori o dei rappresentanti autorizzati, i prodotti, o i soli intestatari dei prodotti, di cui alla tabella 7 sono cancellati dall'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Tabella 7

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Accenditore elettrico senza capsula "Baker Model B.P.2 Firing Head Igniter" con polvere nera in bossolo d'alluminio	3D 0004	BOT (import. COP)
Carica da 7" "Big Hole" (g 55 di RDX) N. cat. 022-7000-510	1Aa 4128	GOE (import. COP)
Carica da 4" con peso totale g 265 (g 19 di T4) N. cat. HSC-4000-302	1Aa 4077	OOT (import. COP)
Carica da 4" con peso totale g 265 (g 19 di Octogene) N. cat. HSC-4000-302	1Aa 4078	OOT (import. COP)
Carica da 3" 3/8 con peso totale g 150 (g 14 di T4) N. cat. HSC-3375-302	1Aa 4079	OOT (import. COP)
Carica da 3" 3/8 con peso totale g 150 (g 14 di Octogene) N. cat. HSC-3375-302	1Aa 4080	OOT (import. COP)
Carica da 2" 1/8 con peso totale g 160 (g 22 di T4) N. cat. FWC-2125-309	1Aa 4081	OOT (import. COP)
Carica da 2" 1/8 con peso totale g 160 (g 22 di Octogene) N. cat. FWC-2125-309	1Aa 4082	OOT (import. COP)
Carica da 1" 11/16 con peso totale g 85 (g 13 di T4) N. cat. FWC-1687-309	1Aa 4083	OOT (import. COP)
Carica da 1" 11/16 con peso totale g 85 (g 13 di Octogene) N. cat. FWC-1687-309	1Aa 4084	OOT (import. COP)
Carica da 2" con peso totale g 115 (g 6 di T4) N. cat. RTG-2000-354	1Aa 4085	OOT (import. COP)
Carica da 2" con peso totale g 115 (g 6 di Octogene) N. cat. RTG-2000-354	1Aa 4086	OOT (import. COP)
Carica da 1" 9/16 con peso totale g 54 (g 3 di T4) N. cat. RTG-1562-354	1Aa 4087	OOT (import. COP)
Carica da 1" 9/16 con peso totale g 54 (g 3 di Octogene) N. cat. RTG-1562-354	1Aa 4088	OOT (import. COP)
Carica 2" 1/8 con peso totale g 172 (g 22 di T4) N. cat. DEP-2125-302	1Aa 4089	OOT (import. COP)
Carica 2" 1/8 con peso totale g 172 (g 22 di Octogene) N. cat. DEP-2125-302	1Aa 4090	OOT (import. COP)
Carica a tenuta stagna (g 12 di RDX) N. cat. STP-1687-301	1Aa 4133	OOT (import. COP)
Carica a tenuta stagna (g 22,7 di RDX) N. cat. STP-2125-301	1Aa 4134	OOT (import. COP)
RTG-1500-304	1Aa 4151	OOT (import. COP)
RTG-1562-356	1Aa 4152	OOT (import. COP)

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
RTG-1562-351D	1Aa 4153	OOT (import. COP)
RTG-1562-354	1Aa 4154	OOT (import. COP)
RTG-1562-355	1Aa 4155	OOT (import. COP)
RTG-2000-352	1Aa 4156	OOT (import. COP)
RTG-2000-354	1Aa 4157	OOT (import. COP)
RTG-2000-356	1Aa 4158	OOT (import. COP)
RTG-1687-302	1Aa 4159	OOT (import. COP)
RTG-1687-304	1Aa 4160	OOT (import. COP)
RTG-2125-302	1Aa 4161	OOT (import. COP)
RTG-2125-303	1Aa 4162	OOT (import. COP)
Carica 1" 13/16 con peso totale kg 1,81 (g 8 di T4) N. cat. CUT-1812-301	1Aa 5048	OOT (import. COP)
Carica da 2" 1/4 con peso totale kg 1,81 (g 18 di T4) N. cat. CUT-2250-301	1Aa 5049	OOT (import. COP)
Carica da 2" 1/2 con peso totale kg 3,17 (g 22 di T4) N. cat. CUT-2500-301	1Aa 5050	OOT (import. COP)
Booster DET-0122-005 (g 0,325 di azoturo di piombo e g 0,325 di HNS)	1Aa 7006	OOT (import. COP)
Booster DET-3050-128 (g 0,26 di azoturo di piombo e g 0,65 di HNS)	1Aa 7007	OOT (import. COP)
Booster DET-3050-129 (g 0,26 di azoturo di piombo e g 0,65 di HNS)	1Aa 7008	OOT (import. COP)
Booster DET-3050-129H (g 0,65 di HMX)	1Aa 7009	OOT (import. COP)
Det. DET-3050-022	2Ba 4002	OOT (import. COP)
Det. Detonating Fuze Assy 325°F E.97 in lega di rame	2Bb 4001	PEI, OOT (import. COP)
Det. Detonating Fuze Assy 325°F - Tubing Cutter Detonator E/2BM in alluminio	2Bb 4002	PEI, OOT (import. COP)
Detonating Fuze 475°F G.21 in alluminio	2Bc 1005	PEI, OOT (import. COP)
Detonating Fuze Assy 325°F - P.325 per miccia detonante N. cat. Pengo 016-0120-005 N. cat. Owen Det-3050-121	2C 0004	PEI, OOT (import. COP)
Miccia da 80 grain/ft, rivestimento in nylon nero; 17 g/m di T4	2F 2010	PEI, OOT (import. COP)
Miccia da 80 grain/ft, rivestimento in nylon nero; 17 g/m di Octogene	2F 2011	PEI, OOT (import. COP)
Miccia da 40 grain/ft, Nylon 325°F Ribbon Type, rivestimento in nylon nero; 8,5 g/m di T4;	2F 2012	PEI, OOT (import. COP)

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Miccia da 40 grain/ft, Nylon 325°F Ribbon Type, rivestimento in nylon nero; 8,5 g/m di Octogene	2F 2013	PEI, OOT (import. COP)
Miccia da 25 grain/ft, Ribbon Type, rivestimento in nylon nero a sezione rettangolare; 5,31 g/m di T4;	2F 2014	PEI, OOT (import. COP)
Miccia da 25 grain/ft, Ribbon Type, rivestimento in nylon nero a sezione rettangolare; 5,31 g/m di Octogene	2F 2015	PEI, OOT (import. COP)
Carica da 4" con peso totale g 265 (g 19 di T4) N. cat. 022-4000-104	1Aa 4063	PEI (import. COP)
Carica da 4" con peso totale g 265 (g 19 di Octogene) N. cat. 022-4000-104	1Aa 4064	PEI (import. COP)
Carica da 3" 3/8 con peso totale g 150 (g 14 di T4) N. cat. 022-3375-102	1Aa 4065	PEI (import. COP)
Carica da 3" 3/8 con peso totale g 150 (g 14 di Octogene) N. cat. 022-3375-102	1Aa 4066	PEI (import. COP)
Carica da 2" 1/8 con peso totale g 160 (g 22 di T4) N. cat. 017-2125-302	1Aa 4067	PEI (import. COP)
Carica da 2" 1/8 con peso totale g 160 (g 22 di Octogene) N. cat. 017-2125-302	1Aa 4068	PEI (import. COP)
Carica da 1" 11/16 con peso totale g 85 (g 13 di T4) N. cat. 017-1687-302	1Aa 4069	PEI (import. COP)
Carica da 1" 11/16 con peso totale g 85 (g 13 di Octogene) N. cat. 017-1687-302	1Aa 4070	PEI (import. COP)
Carica da 2" con peso totale g 115 (g 6 di T4) N. cat. 021-2000-104	1Aa 4071	PEI (import. COP)
Carica da 2" con peso totale g 115 (g 6 di Octogene) N. cat. 021-2000-104	1Aa 4072	PEI (import. COP)
Carica da 1" 9/16 con peso totale g 54 (g 3 di T4) N. cat. 021-1562-104	1Aa 4073	PEI (import. COP)
Carica da 1" 9/16 con peso totale g 54 (g 3 di Octogene) N. cat. 021-1562-104	1Aa 4074	PEI (import. COP)
Carica 2" 1/8 con peso totale g 172 (g 22 di T4) N. cat. 020-2125-502	1Aa 4075	PEI (import. COP)
Carica 2" 1/8 con peso totale g 172 (g 22 di Octogene) N. cat. 020-2125-502	1Aa 4076	PEI (import. COP)
Carica da 1" 13/16 con peso totale kg 1,81 (g 8 di T4) N. cat. 024-1812-001	1Aa 5043	PEI (import. COP)
Carica da 2" 1/4 con peso totale kg 1,81 (g 18 di T4) N. cat. 024-2250-001	1Aa 5044	PEI (import. COP)
Carica da 2" 1/2 con peso totale kg 3,17 (g 22 di T4) N. cat. 024-2500-001	1Aa 5045	PEI (import. COP)
Carica da 3" 7/16 con peso totale kg 0,9 (g 112,5 di T4) N. cat. 024-3437-031	1Aa 5046	PEI (import. COP)
Carica da 4" con peso totale kg 0,9 (g 141 di T4) N. cat. 024-4000-031	1Aa 5047	PEI (import. COP)
Monferrite Cava S – MCS	1Aa 2081	UEE (import. IEM)
Monferrite Cava Stella Azzurra - M.C. Stella Azzurra	1Aa 2083	UEE (import. IEM)
Sigma 612	1Aa 2151	SEI

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Euranfo 80	1Ab 0205	SEI
Sigma 600	1Ab 0213	SEI, NCF (import. SEI)
Sigma 605	1Ab 0214	NCF (import. SEI)
Sigma 6	1Ab 0216	SEI, NCF (import. SEI)
Sigma 601	1Ab 0240	NCF (import. SEI)
Dynaroc 6	1Ab 0266	NCF (import. SEI)
Dynaroc 8	1Ab 0267	NCF (import. SEI)
Seicord 3 g	2F 1057	SEI
Seicord 24 g	2F 1063	SEI
Seicord 30 g	2F 1064	SEI
Det. DEIBI, con testa d'accensione N38B	2Ba 1003	DAV (import. SEI)
Det. DECRBI , con testa d'accensione N38B: serie da 0 a 500 ms con intervallo di 25 ms e serie da 600 a 2000 ms con intervallo di 100 ms	2Ba 2003	DAV (import. SEI)
Det. DERBI, con testa d'accensione N38B. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Ba 3003	DAV (import. SEI)
Det. DEIMI, con testa d'accensione N55B	2Bb 1013	DAV (import. SEI)
Det. DEIAI, con testa d'accensione N120B	2Bb 1014	DAV (import. SEI)
Detonatore collocamento sismico DEIS	2Bb 1015	DAV (import. SEI)
Det. DECRMI , con testa d'accensione N55B: serie da 0 a 500 ms con intervallo 25 ms e serie da 600 a 2000 ms con intervallo 100 ms	2Bb 2003	DAV (import. SEI)
Det. DECRAI , con testa d'accensione N120B: serie da 0 a 500 ms con intervallo 25 ms e serie da 600 a 2000 ms con intervallo 100 ms	2Bb 2004	DAV (import. SEI)
Det. DERMI, con testa d'accensione N55B. Tempi da 1 a 12 con intervallo 500 ms	2Bb 3005	DAV (import. SEI)
Det. DERAI, con testa d'accensione N120B. Tempi da 1 a 12 con intervallo 500 ms	2Bb 3006	DAV (import. SEI)
Det. DEIASI, con testa d'accensione N155B	2Bc 1006	DAV (import. SEI)
Det. DECRASI, con testa d'accensione N155B: serie da 0 a 500 ms con intervallo 25 ms e serie da 600 a 2000 ms con intervallo 100 ms	2Bc 2005	DAV (import. SEI)
Det. DERASI, con testa d'accensione N155B. Tempi da 1 a 12 con intervallo 500 ms	2Bc 3005	DAV (import. SEI)

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Det. istantaneo Daveynel	2C 0021	DAV (import. SEI)
Det. microritardato Daveynel CR	2C 0022	DAV (import. SEI)
Det. ritardato Daveynel R	2C 0023	DAV (import. SEI)
Det. di raccordo Daveynel	2C 0024	DAV (import. SEI)
Sistema NONEL	2C 0001	DNS (import. SEI)
Seicord 10 g	2F 1059	EUK (import. SEI)
Seicord 12 g	2F 1060	EUK (import. SEI)
Seicord 15 g	2F 1061	EUK (import. SEI)
Seicord 20 g	2F 1062	EUK (import. SEI)
Seicord 40 g	2F 1065	EUK (import. SEI)
Seicord 60 g	2F 1066	EUK (import. SEI)
Seicord 80 g	2F 1067	EUK (import. SEI)
Det. BRWA-SEI	2Ba 1004	SCA (import. SEI)
Det. BRWSA-SEI	2Ba 1005	SCA (import. SEI)
Det. MIZA20-SEI. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 20 ms	2Ba 2004	SCA (import. SEI)
Det. MIZA40-SEI. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 40 ms	2Ba 2005	SCA (import. SEI)
Det. MIZA80-SEI. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 80 ms	2Ba 2006	SCA (import. SEI)
Det. TZMSA-SEI. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms.	2Ba 3004	SCA (import. SEI)
Det. elettrico B.I. ritardato TZMSUA-SEI. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Ba 3007	SCA (import. SEI)
Det. BRW SF	2Bb 1010	SCA (import. SEI)
Det. BRWF-SEI	2Bb 1016	SCA (import. SEI)
Det. BRWSF-SEI	2Bb 1017	SCA (import. SEI)
Det. MIZF20-SEI. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 20 ms	2Bb 2005	SCA (import. SEI)
Det. MIZF40-SEI. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 40 ms	2Bb 2006	SCA (import. SEI)
Det. TZMSF-SEI. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Bb 3007	SCA (import. SEI)
Det. elettrico M.I. ritardato TZMSUF-SEI. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Bb 3009	SCA (import. SEI)
Det. TZMSUP-SEI. Tempi da 1 a 12 con intervallo di 500 ms	2Bc 3008	SCA (import. SEI)
Det. MIZUP100-SEI. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 100 ms	2Bc 3010	SCA (import. SEI)
Det. elettrico B.I. istantaneo BRWA Cu-SEI	2D 0006	SCA (import. SEI)
Det. elettrico M.I. istantaneo BRWF Cu-SEI.	2D 0008	SCA (import. SEI)
Det. elettrico A.I. istantaneo BRWP Cu-SEI.	2D 0009	SCA (import. SEI)
Det. elettrico A.I. microritardato MIZUP80-SEI. Tempi da 1 a 18 con intervallo di 80 ms.	2D 0010	SCA (import. SEI)

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: GARRIBBA

06A01749

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 7 ottobre 2005 nella provincia di Caltanissetta;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n 102:

Caltanissetta - tromba d'aria del 7 ottobre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del comune di Gela.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A01823

DECRETO 18 gennaio 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pordenone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Considerato che con la medesima decisione la Commissione UE ha ritenuto che gli interventi di ripristino

delle infrastrutture connesse all'attività agricola non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo I del Trattato;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti 9 settembre 2005 nella provincia di Pordenone;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Pordenone: piogge persistenti del 9 settembre 2005 - provvidenze di cui allart. 5, comma 6, nel territorio dei comuni di Brugnera, Prata di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A01824

DECRETO 14 febbraio 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02)

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 4 ottobre 2005 al 15 novembre 2005 nella provincia di Grosseto;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Toscana subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Grosseto: piogge alluvionali del 4 novembre 2005 al 15 novembre 2005 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Capalbio, Castiglione della pescaia, Civitella Paganico, Grosseto, Manciano, Massa Marittima, Orbetello, Roccastrada, Sempronio.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A01825

DECRETO 14 febbraio 2006.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Taranto e Brindisi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02)

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 7 ottobre 2005 al 9 ottobre 2005 nella provincia di Taranto;

Piogge alluvionali 22 ottobre 2005 nella provincia di Brindisi.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Brindisi: piogge alluvionali del 22 ottobre 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Cisternino, Fasano, Ostuni.

Taranto: piogge alluvionali dal 7 ottobre 2005 al 9 ottobre 2005, provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Castellaneta, Crispiano, Martina Franca, Massafra, Mottola, Palagiano.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

06A01826

DECRETO 14 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005 e 23 settembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 1° marzo 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo, ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Fontina», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nell'autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005 e 23 settembre 2005, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01770

DECRETO 14 febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Carota Novella di Ispica», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione della Carota novella di Ispica, con sede in Ragusa, Viale dei Platani n. 34/b, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Carota Novella di Ispica», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 60692 del 25 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la tutela e la valorizzazione della Carota novella di Ispica, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Carota Novella di Ispica», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la tutela e la valorizzazione della Carota Novella di Ispica, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Carota Novella di Ispica», secondo il disciplinare di produzione trasmesso con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Carota Novella di Ispica».

Art. 2.

La denominazione «Carota Novella di Ispica» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organismo comunitario con nota n. 60692 del 25 gennaio 2006 e allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Carota Novella di Ispica», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CAROTA NOVELLA DI ISPICA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica» è riservata esclusivamente alle carote che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche al consumo

La «Carota Novella di Ispica» ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione della specie *Daucus carota L.* Subspecie *Sativus Arcangeli*, le varietà utilizzate derivano dal gruppo di varietà carota rossa semilunga nantese e all'atto della sua immissione al consumo presenta i seguenti parametri qualitativi:

1) *Morfologici:*

forma cilindrica-conica;

assenza di radichette secondarie e radice apicale;

aspetto lucido dell'epidermide;

uniformità di colore;

assenza di fessurazioni del fittone;

calibro minimo: diametro 15 mm - peso 50 g;

calibro massimo: diametro 40 mm - peso 150 g.

2) *Fisici:*

polpa tenera, consistente e croccante;

cuore poco fibroso.

3) *Chimici-nutrizionali:*

contenuto in glucidi elevato: $>$ 5% del peso fresco;

contenuto in beta-carotene, in considerazione dell'epoca di produzione: $>$ 4 mg/100 g di prodotto fresco.

4) *Organolettici:*

colore arancione, intenso e uniforme (nel cilindro centrale e corticale);

profumo intenso tipico;

aroma forte con note di erbaceo e fruttato;

consistenza tenera croccante.

Può ottenere il riconoscimento solo la «carota novella di Ispica» appartenente alle categorie commerciali extra e 1ª così distinte:

a) Categoria extra

Le carote di questa categoria devono essere di qualità superiore e obbligatoriamente lavate.

Le radici devono essere:

intere;

lisce;

di aspetto fresco;

di forma regolare;

non spaccate;

senza ammaccature e screpolature;

esenti da danni provocati da gelo.

Esse non devono presentare la colorazione verde o rosso violacea.

b) Categoria 1ª

Le carote di questa categoria devono essere di buona qualità.

Le radici devono essere:

intere;

di aspetto fresco.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Carota Novella di Ispica» comprende i seguenti territori della:

provincia di Ragusa, comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi (in parte), Comiso (in parte), Ispica, Modica (in parte), Pozzallo, Ragusa (in parte), Santa Croce Camerina (in parte), Scicli (in parte), Vittoria;

provincia di Siracusa, comuni di Noto (in parte), Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini;

provincia di Catania, comune di Caltagirone (in parte);

provincia di Caltanissetta, comune di Niscemi (in parte).

La zona di produzione delimitata ha inizio sulla costa sud-occidentale presso la foce del torrente Acate e prosegue risalendo il torrente, che prende il nome di Ficuzza, lungo il confine geografico tra le province di Ragusa e Caltanissetta. In contrada Baudarello continua sul confine tra le province di Caltanissetta e Catania.

Giunti a casa Iacona in contrada Terrana, lascia il confine percorrendo una stradella che, costeggiando buona parte del vallone Terrana, passa nei pressi della torre di Terrana, delle case capreria Cocuzza, del mulino Terrana, del Palazzetto e delle case di Cristo incrociando in fine il confine tra le province di Catania e Ragusa. Prosegue poi percorrendo tale confine fino all'incrocio con la statale n. 514 RG-CT e lungo detta statale continua per circa km 8 in direzione Ragusa fino in c/da Favarotta.

Da qui prosegue lungo la strada provinciale n. 77, attraversando le contrade Ganzeria e Cifali dove presso le case Pizzarelle continua lungo una stradella vicinale, passando presso le case Muliesina e case Don Pietro per giungere alle case Canicarao. Da quì lungo la strada vicinale giunge in contrada Pupi di Canicarao presso l'abitato di Comiso che viene escluso aggirandolo in direzione nord-ovest fino a incontrare la strada provinciale n. 20 Comiso-S.Croce Camerina percorrendola in direzione S. Croce fino all'incrocio con la ferrovia. Prosegue poi lungo quest'ultima fino alle case Paolina scendendo per un tratto di circa 1 km, sulla strada provinciale n. 13 fino in contrada Passolato, dove si prosegue lungo la linea che separa la zona pianeggiante da quella collinare per arrivare in contrada Mistretta al km 1 della strada provinciale n. 21. Da qui in linea diretta si prosegue giungendo al km 19 della strada provinciale n. 60, Ragusa - S. Croce Camerina, in contrada Malavita. Tale strada si percorre fino a raggiungere l'abitato di S. Croce Camerina che viene aggirato percorrendo la tangenziale sud-est, immettendosi così sulla strada provinciale n. 36 S. Croce Camerina-Marina di Ragusa che si percorre fino all'abitato di Marina di Ragusa.

Escludendo il centro abitato si percorre la strada provinciale n. 89 Marina di Ragusa-Donnalucata fino a incrociare il fiume Irminio, lungo il quale si risale fino in contrada Scarfaletto per proseguire lungo una strada vicinale, fino alle case Roccasalva sulla strada provinciale n. 38, che si percorre giungendo in contrada Fondo di Marta. Da detta contrada si percorre, in direzione sud, il confine naturale sul ciglio superiore del versante destro del torrente Modica-Scicli che, da contrada Bommacchiella, dopo circa km 4 incrocia la strada provinciale n. 39 in contrada Porta di Ferro. Proseguendo lungo la cava di Pizzilucca si arriva alle case Timpa Rossa dalle quali si prosegue per una strada vicinale fino a incrociare la strada provinciale n. 56 Scicli-Cava D'alica. Proseguendo su questa passata da Villa S. Marco ci si immette lungo la cava S. Bartolomeo che si percorre fino a incrociare la strada statale n. 194 Modica-Pozzallo. Da qui percorrendo porzioni delle strada provinciale n. 41, 43 e 96 si arriva sulla strada statale n. 115 al km 344,500 presso la bettola del Capitano.

Da qui si prosegue per la strada provinciale n. 32 che passa per la Cava d'Ispica e prosegue per contrada Favarottella e ancora per case Poidomani da dove si prosegue percorrendo una stradella vicinale che porta sul fiume Tellaro passando per case Terrenazzo. Passato il fiume in contrada Tatatauso si percorre la strada che porta alla strada statale n. 115 dove prosegue in direzione di Noto. In prossimità di Noto prosegue sulla strada che incrocia la strada statale n. 115 e che da Noto porta fino a Calabernardo.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva entro il mese di dicembre, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Ogni produttore deve possedere degli appositi quaderni di campagna dove registrare tutte le operazioni colturali (lavorazioni, trattamenti di fertilizzazione, fitosanitari, etc.), negli stessi verrà annotato un codice per ogni lotto seminato, che seguirà la partita in tutte le fasi successive (coltivazione, raccolta, trasporto in magazzino, lavorazione e commercializzazione) per garantire in qualsiasi momento la tracciabilità e la totale trasparenza a tutela del consumatore.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Tecniche di produzione

5.1. *Lavorazioni preparatorie.*

Le lavorazioni preparatorie principali consistono nell'eseguire un'aratura profonda 40-50 cm almeno un mese prima della semina. Successivamente si eseguiranno le lavorazioni preparatorie complementari volte ad ottenere un amminutamento e affinamento dello strato arato, mediante strumenti discissori e una o più fresature per interrare la concimazione di base. Ultima lavorazione prima della semina sarà effettuata con l'aiolatrice per la formazione delle prode rialzate in cui vengono seminate le carote.

5.2. *Tecniche di avvicendamento.*

La rotazione colturale deve essere effettuata allo scopo di ridurre le problematiche fitosanitarie e di evitare fenomeni di stanchezza del terreno. A tal fine dovrà essere attuata una rotazione triennale e, pertanto, la coltivazione di carota non potrà ritornare sullo stesso appezzamento prima che siano trascorse due annate agrarie. È ammessa la coltivazione sullo stesso appezzamento per due annate successive solo nei terreni in cui non sia stata mai coltivata la carota (ad esempio terreni in cui vi è stato un espianto di colture arboree).

La rotazione non è di tipo «chiuso», nel senso che la coltivazione di carota può essere avvicendata con ortaggi da pieno campo, cereali e leguminose con schemi di rotazione «aperta», secondo le programmazioni colturali aziendali.

È da escludere ogni forma di consociazione.

5.3. *Semina.*

La semina è eseguita in autunno e effettuata con l'ausilio di seminatrici pneumatiche di precisione a sesto prestabilito e successiva rullatura con interramento medio del seme a cm 1. L'investimento colturale varia da 1.500.000 a 2.000.000 di semi per ettaro di superficie a seconda del sistema colturale adottato.

5.4. *Fertilizzazione.*

La fertilizzazione viene effettuata con un intervento in presemina (concimazione di base) e un paio di interventi post-emergenza (concimazione di copertura). Le unità fertilizzanti (U.F.) distribuite vengono calcolate in relazione ai livelli di asportazione della coltura per una resa media stimata in 400-500 quintali per ettaro, privilegiando sempre concimi misto-organici onde evitare accumulo di nitrati nei fittoni. È ammesso l'uso di concimi a base di meso e micro elementi.

In ogni caso non possono essere superate le seguenti quantità di U.F. ad ettaro:

N	P_2O_5	K_2O	MgO
150	80	240	40

Sono ammesse due o più sarchiature atte ad eliminare le erbe infestanti, migliorare la sofficità del terreno e distribuire i concimi di copertura.

5.5. *Irrigazione.*

Svolgendosi il ciclo vegetativo della pianta nel periodo autunnale invernale primaverile, le irrigazioni verranno effettuate per aspersione o irrigazione localizzata, utilizzando 150-300 mc di acqua per ettaro.

5.6. *Difesa fitosanitaria.*

La difesa fitosanitaria viene basata sui principi della lotta integrata, attraverso interventi agronomici (semine rade, rispetto delle rotazioni colturali, scelta degli appezzamenti di coltivazione in funzione dell'esposizione, semine tardive nella seconda decade di ottobre meno suscettibili agli attacchi di alternaria), biologici (utilizzo di Bacillus per la lotta a lepidotteri nottuidi, oculata scelta delle varietà) e chimici.

La lotta chimica va effettuata solo nei casi in cui il fitofago raggiunge le soglia di intervento o nei casi in cui si verificano le condizioni ottimali di sviluppo di alcuni patogeni.

Per le malattie crittogamiche quali: Sclerotinia, Oidio, Rizoctonia, si interviene alla comparsa dei sintomi, mentre per l'Alternaria il mezzo chimico viene utilizzato dopo una attenta valutazione di alcuni parametri riguardanti le condizioni favorevoli di sviluppo del patogeno (elevata umidità, prolungata bagnatura delle foglie, temperature diurne superiori ai 10° C e lo stadio fenologico delle piante (elevato vigore, notevole sviluppo epigeo, tenerezza dei tessuti).

I danni da fitofagi sulla «Carota Novella di Ispica» sono normalmente poco rilevanti perché quasi tutto il ciclo della coltura coincide con il periodo di riposo invernale degli insetti e, pertanto, gli interventi con insetticidi chimici sono molto limitati.

Tuttavia, in caso di erosioni precoci delle plantule, da parte di lepidotteri nottuidi (*Agrotis* spp.), il trattamento è giustificato al raggiungimento della soglia di intervento (1-2 larve oppure 1-2 piante erose per metro quadrato).

5.7. *Raccolta.*

La raccolta, effettuata giornalmente, sarà eseguita a partire dal 20 febbraio e fino al 15 di giugno.

Viene eseguita con l'ausilio di macchine raccoglitrici a operazioni riunite atte, come tali, a svolgere l'intera fase di raccolta in una sola passata in campo. Tali macchine sono, in genere, di tipo trainato o portato posteriormente dalla trattrice, con organi di lavoro comandati dalla p.d.p. e operano su una o due file di lavoro.

Sono costituite da: un apparato defogliatore o cimatore; un apparato sterratore e caricatore dei fittoni in appositi contenitori.

L'apparato estirpatore consiste in un vomerino che solleva il fittone, completo di apparato fogliare. Questo poi viene preso da una coppia di cinghie gommate che lo sollevano portandolo al dispositivo di cimatura del tipo a lama oscillante. Mentre le foglie vengono espulse verso la parte posteriore cadendo a terra, i fittoni cadono in un sottostante trasportatore trasversale a barrette rivestite di gomma che provvedono ad una prima separazione dalla terra. Altri trasportatori elevatori, poi completano tale pulizia, provvedendo a riversare i fittoni in appositi contenitori (bins) che, una volta riempiti, vengono scaricati a terra.

5.8. *Lavorazione del prodotto.*

La lavorazione del prodotto fresco raccolto sarà eseguita giornalmente con le linee di lavorazioni presenti nelle aziende. Le fasi principali che caratterizzano il processo di lavorazione delle carote sono le seguenti: lavaggio, selezione scarti, calibratura, confezionamento. Le strutture di condizionamento e lavorazione devono ricadere nella zona di produzione individuata all'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la qualità, il controllo e la tracciabilità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le favorevoli condizioni pedo-climatiche caratterizzano l'epoca di produzione della «Carota Novella di Ispica». Infatti, la carota di Ispica è «novella» cioè raggiunge la maturazione commerciale già alla fine di febbraio (20 febbraio) e fino agli inizi di giugno (15 giugno). Si delinea così un prodotto novello, tipico siciliano, che si lega totalmente al territorio di produzione.

La «Carota Novella di Ispica», pertanto, è una carota presente sul mercato nel periodo invernale primaverile avente le caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco, quali croccantezza, profumo intenso, aroma erbaceo e fruttato.

Il territorio di produzione della «Carota Novella di Ispica» è caratterizzato da temperature medie invernali elevate, elevato numero di ore di luce solare, terreni di buona fertilità. I parametri qualitativi e il particolare ciclo produttivo risultano intimamente legati alle caratteristiche fisiche (pedologiche e climatiche) e biochimiche (processi di trasformazione e utilizzazione delle sostanze necessarie alla vita) che interagendo, fanno del territorio ibleo un indispensabile sistema armonico, capace di esaltarli e caratterizzarli.

La vocazionalità del territorio ne facilita la coltivazione in quanto: le ottimali condizioni ambientali e in particolare il clima temperato e asciutto della fascia costiera, consentono alla pianta di mantenere un'ottima salubrità generale. Nel contempo l'estensione del comprensorio consente alle aziende un più ampio avvicendamento colturale con altre ortive, evitando i fenomeni negativi di stanchezza del terreno. Tutto questo, in generale, permette una netta riduzione degli interventi fitoiatrici.

Nel territorio interessato alla produzione della «Carota Novella di Ispica» non si verificano né eccessivi cali di temperatura, né eccessi di piovosità o di aridità. È dimostrato che le temperature che si verificano nel comprensorio sono quelle che favoriscono una colorazione molto intensa, anche per effetto non indifferente della luminosità, una conformazione molto regolare e un'ottimizzazione dei contenuti in zuccheri, beta carotene, vitamine e sali minerali. Anche i terreni rispondono alle esigenze della coltivazione, che predilige il medio impasto tendente allo sciolto, con scheletro non grossolano, con buona dotazione di elementi nutritivi, con buone caratteristiche di profondità e freschezza, ma che va bene anche in terreni tendenti al sabbioso purché sostenuti da adeguate concimazioni e irrigazioni. Questi di fatto sono le caratteristiche pedologiche delle superfici su cui si sviluppa la coltivazione della «Carota Novella di Ispica».

Alla «Carota Novella di Ispica» è attribuibile anche un valore storico in quanto presente nel territorio sin dagli anni '50, quando i fratelli Caia e la ditta Peviani, che già operavano nel settore della carota ed altre ortive nella provincia di Siracusa, si spostarono nei territori di Ispica per iniziare prove di coltivazione in quell'area che risultava particolarmente vocata per la coltivazione della «Carota Novella di Ispica».

Intorno a quegli anni alcuni commercianti del Veneto acquistavano tutto il prodotto della zona che presentava quelle particolari caratteristiche organolettiche di fragranza e profumo, dovute ad una componente particolarmente elevata di «antociani» contenuta in esse, esaltate dalle peculiarità pedoclimatiche dell'area di coltivazione che rendevano e rendono il prodotto particolarmente apprezzato dal consumatore.

Nasce così in quegli anni un'intima connessione tra l'area di produzione e la carota novella. Il consumatore identifica le sue caratteristiche con il territorio di origine. I vecchi produttori ricordano ancora che gli importatori europei dicevano di riconoscere immediatamente un carico di carota novella di Ispica, appena si apriva il vagone che le conteneva, per il profumo particolare e intenso che si sviluppava.

Nello stesso tempo nel territorio, a cominciare da quegli anni, accadeva una rivoluzione socio economica che segnerà il territorio e che ne caratterizzerà il suo sviluppo nel futuro.

Rimane ancora il ricordo di quel grosso fenomeno sociale della migrazione bracciantile che avveniva nelle provincie di Ragusa e Siracusa nel periodo della raccolta della carota novella di Ispica che, nel passato impegnava notevoli quantità di manodopera, innescando un flusso verso le zone del comprensorio proveniente, in particolare, dall'area montana dove le occasioni di lavoro erano limitate.

Sin dagli anni '70 l'intima connessione della «Carota Novella di Ispica» con il territorio del comprensorio delimitato è stata occasione di pubblicazioni scientifiche, convegni, tesi di laurea ecc. con riferimenti a prove e sperimentazioni svolte nel territorio del comprensorio.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Confezione ed etichettatura

La «Carota Novella di Ispica» IGP è confezionata in imballaggi sigillati, in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura del sigillo. Sono ammesse le seguenti confezioni:

vassoio fino a 2 kg ricoperto da film di protezione;

sacco di peso compreso tra 1 e 6 kg, in polietilene o polipropilene;

sacco salva-freschezza di peso compreso tra 6 e 12 kg.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

logo della denominazione «Carota Novella di Ispica» IGP;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;

la categoria commerciale di appartenenza «extra» e «I».

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della «Carota Novella di Ispica» si compone di un segno grafico (colore arancio) che rappresenta una carota, sormontato da un triangolo irregolare (verde) con il vertice rivolto verso il basso. Il segno grafico è disposto a sinistra rispetto alla dicitura «Carota Novella di Ispica». La «N» maiuscola di «Novella» interseca la sagoma della carota circa a metà della propria altezza, mentre la dicitura «di Ispica» viene riportata sotto «Novella», tutte le lettere sono di colore verde. I caratteri hanno le estremità arrotondate.

colori pantone di riferimento sono:

pantone 348 C (verde) stampa in quadricromia: C=100; M=0; Y=79; K=27;

pantone 144c (arancio) stampa in quadricromia: C=0; M=47; Y=100; K=0.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzato la «Carota Novella di Ispica» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione geografica protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a Indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a Indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento n. (CEE) 2081/92.

06A01771

DECRETO 14 febbraio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Mozzarella di Bufala Campana, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni Srl è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto 23 maggio 2005, con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 giugno 2005;

Visto il decreto 23 settembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 23 maggio 2005, è stato differito di novanta giorni a far data dal 22 ottobre 2005;

Visto il decreto 4 maggio 2006, con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 gennaio 2006;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana, datata 27 ottobre 2005 con la quale viene indicato per i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», l'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA - Certificazioni Srl risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo, CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA - Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Mozzarella di Bufala Campana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di CSQA - Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Campania e Lazio.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni Campania e Lazio, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01772

DECRETO 15 febbraio 2006.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela del vino Candia dei Colli Apuani D.O.C., in Massa, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 21 ottobre 2005 dal Consorzio tutela del vino Candia dei Colli Apuani D.O.C., con sede in Massa (Massa), Largo Matteotti n. 22, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sullo statuto in questione, così come approvato dall'assemblea costitutiva in data 22 febbraio 2005;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela del vino Candia dei Colli Apuani D.O.C., con sede in Massa (Massa), Largo Matteotti n. 22, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea costitutiva dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 21 ottobre 2005.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela del vino Candia dei Colli Apuani D.O.C. è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del vino Candia dei Colli Apuani D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A01782

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Iscrizione della denominazione «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005, la denominazione «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 15 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" IGP

Art. 1 – Nome del prodotto

L'Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" (lingua italiana) o "Südtiroler Apfel" (lingua tedesca) è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 – Descrizione del prodotto

2.1- Le varietà

La Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo articolo 3, e costituiti attualmente dalle seguenti varietà e loro cloni :

a) **Braeburn**
b) **Elstar**
c) **Fuji**
d) **Gala**
e) **Golden Delicious**
f) **Granny Smith**
g) **Idared**
h) **Jonagold**
i) **Morgenduft**
j) **Red Delicious**
k) **Stayman Winesap**

2.2 Caratteristiche del prodotto

La "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità; tali elevate caratteristiche qualitative sono dovute alla stretta combinazione esistente fra i fattori pedoclimatici e la professionalità degli operatori.

L'indicazione "Mela Alto Adige" IGP o "Südtiroler Apfel" ggA può essere usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varietà, dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche.

I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia.

BRAEBURN

⇒ epicarpo colore:	dal verde al verde chiaro;
⇒ epicarpo sovraccolore:	striato dal rosso arancio al rosso intenso > 33% della superficie
⇒ categoria commerciale:	Extra e Prima
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 11° Brix
⇒ durezza:	minimo 5,5 Kg/cm^2

ELSTAR

⇒ epicarpo colore:	giallo;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso vivo > 20% della superficie
⇒ categoria commerciale:	Extra e Prima
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10,5° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

FUJI

⇒ epicarpo colore:	verde chiaro - giallo;
⇒ epicarpo sovraccolore:	dal rosso chiaro al rosso intenso >50% della superficie rosso chiaro di cui il 30% rosso intenso
⇒ categoria commerciale:	Extra e Prima
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 12,5° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

GALA

⇒ epicarpo colore:	verde giallo – giallo dorato;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso minimo 20% della superficie (Gala standard); > 50% per i cloni rossi (Royal Gala e similari)
⇒ categoria commerciale:	Extra e Prima
⇒ calibro:	diametro minimo 60 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10,5° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

GOLDEN DELICIOUS

⇒ epicarpo colore:	verde chiaro - giallo;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosa in alcuni ambienti;
⇒ rugginosità:	fino al 20% della superficie di rugginosità reticolata fine su non più del 20% dei frutti
⇒ categoria commerciale:	Extra e Prima
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 11° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

GRANNY SMITH

⇒ epicarpo colore:	verde intenso;
⇒ epicarpo sovraccolore:	possibile leggera sfaccettatura rosa
⇒ categoria commerciale:	Extra e Prima
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10° Brix
⇒ durezza:	minimo 5,5 Kg/cm^2

IDARED

⇒ epicarpo colore:	giallo-verde;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso intenso uniforme > 33% della superficie
⇒ categoria commerciale:	Extra e Prima
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

JONAGOLD

⇒ epicarpo colore:	giallo verde;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso vivo – per Jonagold rosso striato > 20% della superficie; per Jonagored rosso > 50% della superficie
⇒ categoria commerciale:	Extra e Prima
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 11° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

MORGENDUFT

⇒ epicarpo colore:	da verde chiaro a giallo;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso vivo uniforme su un minimo del 33% della superficie; per Dallago rosso brillante intenso su un minimo del 50% della superficie
⇒ categoria commerciale:	Extra e Prima
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

RED DELICIOUS

⇒ epicarpo colore:	verde giallo;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso intenso brillante e striato > 75% della superficie; per Red Chief > 90% della superficie
⇒ categoria commerciale:	Extra e Prima
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

STAYMAN WINESAP

⇒ epicarpo colore: verde giallastro;
⇒ epicarpo sovraccolore: rosso uniforme con leggere striature > 33%; per Red Stayman (Staymared) >50% della superficie
⇒ categoria commerciale: Extra e Prima
⇒ calibro: diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino: superiore a 10° Brix
⇒ durezza: minimo 5 Kg/cm^2

Art. 3 – Zona di Produzione

La zona di produzione della "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" comprende i seguenti comuni nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige (Südtirol):

COMUNI DI PRODUZIONE "MELA ALTO ADIGE IGP"	
ALDINO	ALDEIN
ANDRIANO	ANDRIAN
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (S.S. D.V.)	EPPAN A.D.WEINSTRASSE
AVELENGO	HAFLING
BARBIANO	BARBIAN
BOLZANO	BOZEN
BRESSANONE	BRIXEN
BRONZOLO	BRANZOLL
CAINES	KUENS
CALDARO S.S.D.V.	KALTERN A.D.W.
CAMPO DI TRENS	FREIENFELD
CASTELBELLO CIARDES	KASTELBELL-TSCHARS
CASTELROTTO	KASTELRUTH
CERMES	TSCHERMS
CHIUSA	KLAUSEN
CORNEDO ALL'ISARCO	KARNEID
CORTACCIA	KURTATSCH
CORTINA S.S.D.V.	KURTINIG
EGNA	NEUMARKT
FIÈ ALLO SCILIAR	VOELS AM SCHLERN
FORTEZZA	FRANZENSFESTE
FUNES	VILLNOESS
GARGAZZONE	GARGAZON
GLORENZA	GLURNS
LACES	LATSCH
LAGUNDO	ALGUND
LAION	LAJEN
LAIVES	LEIFERS
LANA	LANA
LASA	LAAS

MAGRÈ S.S.D.V.	MARGREID
MALLES VENOSTA	MALS
MARLENGO	MARLING
MARTELLO	MARTELL
MELTINA	MOELTEN
MERANO	MERAN
MONTAGNA	MONTAN
NALLES	NALS
NATURNO	NATURNS
NAZ-SCIAVES	NATZ/SCHABS
NOVA PONENTE	DEUTSCHNOFEN
ORA	AUER
PARCINES	PARTSCHINS
PLAUS	PLAUS
PONTE GARDENA	WAIDBRUCK
POSTAL	BURGSTALL
PRATO ALLO STELVIO	PRAD AM STILFSERJOCH
RENON	RITTEN
RIFIANO	RIFFIAN
RIO DI PUSTERIA	MUEHLBACH
RODENGO	RODENECK
S.GENESIO ATESINO	JENESIEN
S.LEONARDO IN PASSIRIO	ST.LEONHARD IN PASSEIER
S.MARTINO IN PASSIRIO	ST.MARTIN IN PASSEIER
S.PANCRAZIO	ST.PANKRAZ
SALORNO	SALURN
SCENA	SCHENNA
SENALES	SCHNALS
SILANDRO	SCHLANDERS
SLUDERNO	SCHLUDERNS
TERLANO	TERLAN
TERMENO S.S.D.V.	TRAMIN A.D.WEINSTR.
TESIMO	TISENS
TIROLO	TIROL
TRODENA	TRUDEN
TUBRE	TAUFERS IM MÜNSTERTAL
VADENA	PFATTEN
VANDOIES	VINTL
VARNA	VAHRN
VELTURNO	FELDTHURNS
VERANO	VOERAN
VILLANDRO	VILLANDERS

Art. 4 – Elementi che comprovano l'origine

4.1riferimenti storici

Esistono numerosi documenti che comprovano come, già dal medioevo la coltivazione delle mele in Alto Adige fosse diffusa con un numero elevato di varietà. Proprio la diversità varietale, già alla fine del 1700, favorì le prime esportazioni di mele soprattutto in Germania ed in Russia. Un elenco vivaistico dell'associazione agricolturale di Bolzano del 1856 contiene ben 193 varietà di mela coltivabili.

4.2 Riferimenti culturali

Nell'opera storica più importante della coltivazione ortofrutticola dell'Alto Adige di Karl Mader del 1894 e del 1904 vengono individuate quasi 40 varietà molto diffuse sull'intero territorio dell'Alto Adige.

4.3 Riferimenti sociali ed economici

Grazie alle particolari favorevoli condizioni pedoclimatiche la coltivazione melicola in Alto Adige è passata nel tempo dalle sole varietà autoctone a quelle provenienti da altri paesi, che bene si sono adattate al microclima.

Testimonianza di questo fatto sono i circa 8000 produttori, prevalentemente associati in cooperative, che attualmente costituiscono il sistema di produzione melicolo dell'Alto Adige.

La melicoltura, grazie al valore della produzione diretta ed all'indotto costituito dal sistema di imballaggi, trasporti e confezionamento rappresenta una delle risorse fondamentali dell'economia del territorio Alto Atesino.

4.4 Rintracciabilità

Le aziende agricole idonee alla produzione della "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" sono inserite in un apposito elenco attivato e aggiornato a cura dell'Organismo incaricato dell'attività di controllo.

Il sistema utilizzato per garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" si basa sui seguenti elementi:

- identificazione, mediante cartellini personalizzati, del prodotto all'ingresso dei centri di condizionamento;
- redazione di un registro di carico delle partite IGP;
- mantenimento della identificazione del produttore anche nelle fasi di accettazione, movimentazione e stoccaggio temporaneo, realizzate nel centro di condizionamento, fino alla fase di calibratura e/o selezione;
- identificazione della partita calibrata e/o selezionata e compilazione di un registro di calibrazione e/o selezione;
- redazione di un registro di scarico delle partite commerciali IGP, con evidenziata la destinazione delle stesse.

Art. 5 - Metodo di ottenimento

5.1 Il sistema di produzione

I sistemi di produzione della „Mela Alto Adige" o „Südtiroler Apfel" sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica delle aree di produzione. Le pratiche adottate permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato.

La „Mela Alto Adige" o „Südtiroler Apfel" è prodotta utilizzando tecniche e metodi a basso impatto ambientale, quali la produzione integrata e/o l'agricoltura biologica.

5.2- Densità d'impianto

Nei nuovi meleti il sistema d'impianto raccomandato è a filari singoli. La densità di piantagione e la forma d'allevamento devono essere compatibili con la necessità di ottenere frutti di qualità.

5.3 Gestione del Terreno

I terreni su cui si sviluppa la coltivazione di mele dell'Alto Adige sono per loro natura soffici, ben drenati e ricchi di ossigeno e in essi le radici possono svilupparsi al meglio.

Il pH medio del terreno si mantiene su 6-8.

Le sostanze nutritive sono apportate con un'equilibrata concimazione eseguita sulla base dell'esito di un'analisi del terreno e delle foglie, favorendo in tal modo la qualità dei frutti e limitando nello stesso tempo lo sviluppo delle malattie fisiologiche.

E' previsto l'inerbimento nell'interfila, per tutta la durata dell'impianto. La presenza dell'erba tra le file consente di ottenere un bilancio umico positivo del terreno dei frutteti e inoltre esso viene protetto da erosione (fatto questo particolarmente importante nelle colture situate su pendii), da un prematuro inaridimento e da un riscaldamento eccessivo in estate.

5.4 Controllo della produzione

Il corretto equilibrio vegeto- produttivo delle piante viene ottenuto attraverso la potatura di produzione che sarà finalizzata al mantenimento della forma di allevamento adottata ed al diradamento che in molte varietà si rende necessario per garantire un ottimale sviluppo qualitativo delle produzioni.
La potatura verrà eseguita ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta. Il diradamento dei frutti potrà essere effettuato in funzione del carico produttivo presente al fine di mantenere sulla pianta la quantità di frutti ottimale per ciascuna varietà.

5.5 Irrigazione

L'uso di una corretta pratica irrigua è ritenuto indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità. L'irrigazione viene eseguita da Marzo a Settembre.

5.6 Raccolta

Al fine di ottenere la ottimale qualità e conservabilità delle differenti varietà, la raccolta è eseguita con un accurato stacco delle mele esclusivamente a mano e con il prodotto al giusto grado di maturazione.

5.7 Produzioni

La produzione massima realizzabile nelle diverse zone di produzione non può superare le 68 t/ha.

5.8 Conservazione

La conservazione a lungo termine dei frutti ad Indicazione Geografica Protetta „Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" deve utilizzare la tecnica della refrigerazione (normale, LO, ULO). I parametri di conservazione principali sono: temperatura, percentuale di O_2, percentuale di CO_2 ed umidità relativa.
In particolare:

- la temperatura consigliata per le celle destinate alla conservazione di mele varia, a seconda della varietà, tra 0,5 °C e 2,5 °C,
- il contenuto di O_2 tra 1,0% e 2,0%,
- il contenuto di CO_2 tra 1,2% e 3%,
- l'umidità relativa da 90% a 95%.

Nella scelta delle condizioni ottimali per la conservazione in LO ed ULO il contenuto di CO_2 e di O_2 deve essere determinato in funzione della influenza reciproca ed in rapporto con la temperatura e l'umidità relativa.

5.9 Commercializzazione

L'Indicazione Geografica di cui all'art. 1 può essere adottata solo da imprese singole ed associate aventi le strutture di lavorazione (Centri di condizionamento) in Alto Adige.

La commercializzazione della "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" deve essere effettuata esclusivamente nel periodo da inizio agosto a fine luglio.

5.10 Confezionamento

La "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" viene immessa al consumo utilizzando una delle seguenti confezioni:

- *Plateaux 30x40 in cartone, legno e plastica, ad uno o più strati;*
- *Plateaux 30x50 in cartone, legno e plastica, ad uno o più strati;*
- *Plateaux 40x60 in cartone, legno e plastica, ad uno o più strati;*
- *Confezione carta cartonlegno 30 x 50 in cartone e legno*
- *Cartone euro 40 x 60*
- *Cartone telescopico (Traypack) 32 x 52*
- *Confezioni monofrutto o con più frutti sigillate (vassoi, cartoni, sacchetti, ecc.)*
- *Imballaggi riutilizzabili di plastica (p.es.:IFCO, Steco e similari, cassa cliente, ecc.)*
- *Minibin*

.3203U

- *Altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente in materia.*

Art. 6 - Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

In Alto Adige le condizioni climatiche per la coltivazione delle mele sono molto favorevoli. Il melo, infatti, cresce e si sviluppa particolarmente bene in un clima moderato, come lo si trova nelle vallate altoatesine a sud della catena montuosa dell'arco alpino. Nel periodo dell'estate avanzata e dell'autunno si hanno i tipici e marcati sbalzi di temperatura tra giorno e notte, che si riflettono positivamente sulla "qualità interna" del frutto, vale a dire sul suo contenuto zuccherino e di vitamine, ma anche e soprattutto sulla "qualità esterna", sviluppando in modo particolare l'attraente colorazione rossa e gialla delle mele e la quasi assenza di rugginosità, particolarmente sulla Golden Delicious.

Il concorso tra il numero elevato di ore di sole, le notti fresche, le basse precipitazioni dovute alle catene montagnose a nord, assicura frutta di sapore e di colore particolarmente accentuati.

L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1000 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilità.

L'insieme di questi fattori ambientali insieme alla secolare attività dell'uomo, grazie al profondo intreccio tra la melicoltura e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente tipici del sistema produttivo locale, contribuiscono a conferire alla Mela Alto Adige IGP, caratteristiche uniche, riconosciute sia sul mercato interno che internazionale.

ART. 7 – Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da Check Fruit s.r.l., via C. Boldrini, 24 - 40121 BOLOGNA, organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. Cee n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

ART. 8 – Etichettatura

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sui singoli frutti, l'indicazione geografica protetta "Mela Alto Adige" (lingua italiana) o "Südtiroler Apfel" (lingua tedesca) deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta e dalla dizione "Indicazione Geografica Protetta".

E' consentito, in abbinamento alla Indicazione Geografica Protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Per la mela stivata nelle confezioni ammesse dal presente disciplinare, nella designazione del prodotto "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel", deve essere utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo e con la seguente percentuale di unità bollinate: pari ad almeno il 70% del

totale dei frutti presenti nella confezione di tipo Plateaux e minimo 33% nelle altre confezioni non sigillate.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo dell'Indicazione Geografica Protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

E' fatto divieto di usare nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta di cui all'art.1 qualsiasi altra indicazione ed aggettivazione aggiuntiva, diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

Logotipo e colori ammessi per la designazione e presentazione della "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Le confezioni ammesse per la "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" devono recare ben visibile il nome della IGP in lingua italiana o tedesca (carattere Futura), rispettando il seguente logotipo, ammesso nei colori nero, verde scuro pantone 340, blu pantone 286 e bianco.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5
DOP ( ) - I.G.P. (X)
N° nazionale del fascicolo:10/2001

1. **Servizio competente dello Stato membro:**
   Nome : Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
   Indirizzo:Via XX Settembre n. 20 – 00187 ROMA
   Tel.: 06 – 4819968 Fax 06 – 42013126
   e-mail:qualita@politicheagricole.it

2. **Associazione richiedente:**
   2.1 Nome : Consorzio Mela Alto Adige
   2.2 Indirizzo: Via Perathoner, 10 - 39100 BOLZANO
   2.3 Composizione: produttori / trasformatori (x) altro ( )

3. **Tipo di prodotto:** : Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

4. **Descrizione del disciplinare:**
   (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, par. 2):

   4.1 Nome: "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

   4.2 Descrizione:

La Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" è riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo punto 4.3, e costituiti attualmente dalle seguenti varietà e loro cloni:

Braeburn; Elstar; Fuji; Gala; Golden Delicious; Granny Smith; Idared; Jonagold; Morgenduft; Red Delicious; Stayman Winesap.

La "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilità; tali elevate caratteristiche qualitative sono dovute alla stretta combinazione esistente fra i fattori pedoclimatici e la professionalità degli operatori.
L'indicazione "Mela Alto Adige" IGP o "Südtiroler Apfel" ggA può essere usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varietà, dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche. I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia.

Per tutte le varietà la categoria commerciale deve essere Extra e Prima.

BRAEBURN

⇒ epicarpo colore:	dal verde al verde chiaro;
⇒ epicarpo sovraccolore:	striato dal rosso arancio al rosso intenso > 33% della superficie
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 11° Brix
⇒ durezza:	minimo 5,5 Kg/cm^2

ELSTAR

⇒ epicarpo colore:	giallo;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso vivo > 20% della superficie

⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10,5° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2
FUJI	
⇒ epicarpo colore:	verde chiaro - giallo;
⇒ epicarpo sovraccolore:	dal rosso chiaro al rosso intenso >50% della superficie rosso chiaro di cui il 30% rosso intenso
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 12,5° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2
GALA	
⇒ epicarpo colore:	verde giallo – giallo dorato;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso minimo 20% della superficie (Gala standard); > 50% per i cloni rossi (Royal Gala e similari)
⇒ calibro:	diametro minimo 60 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10,5° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2
GOLDEN DELICIOUS	
⇒ epicarpo colore:	verde chiaro - giallo;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosa in alcuni ambienti;
⇒ rugginosità:	fino al 20% della superficie di rugginosità reticolata fine su non più del 20% dei frutti
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 11° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2
GRANNY SMITH	
⇒ epicarpo colore:	verde intenso;
⇒ epicarpo sovraccolore:	possibile leggera sfaccettatura rosa
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10° Brix
⇒ durezza:	minimo 5,5 Kg/cm^2
IDARED	
⇒ epicarpo colore:	giallo-verde;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso intenso uniforme > 33% della superficie
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2
JONAGOLD	
⇒ epicarpo colore:	giallo verde;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso vivo – per Jonagold rosso striato > 20% della superficie; per Jonagored rosso > 50% della superficie
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 11° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

MORGENDUFT

⇒ epicarpo colore:	da verde chiaro a giallo;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso vivo uniforme su un minimo del 33% della superficie; per Dallago rosso brillante intenso su un minimo del 50% della superficie
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

RED DELICIOUS

⇒ epicarpo colore:	verde giallo;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso intenso brillante e striato > 75% della superficie; per Red Chief > 90% della superficie
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

STAYMAN WINESAP

⇒ epicarpo colore:	verde giallastro;
⇒ epicarpo sovraccolore:	rosso uniforme con leggere striature > 33%; per Red Stayman (Staymared) >50% della superficie
⇒ calibro:	diametro minimo 65 mm
⇒ tenore zuccherino:	superiore a 10° Brix
⇒ durezza:	minimo 5 Kg/cm^2

4.3 Zona geografica:

La zona di produzione della "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" comprende parte del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige (Südtirol) interessando 72 Comuni per intero.

4.4 Prova dell'origine:

Già nel medioevo, nei *masi* di montagna dell'Alto Adige, era 00000 diffusa la coltivazione di diverse varietà di mele e pere che servivano per l'approvvigionamento della famiglia che viveva nel maso stesso. A partire dalla metà del 19° secolo, la frutticoltura si è trasformata in una florida attività produttiva e commerciale con acquirenti esteri a Vienna, Innsbruck, Monaco, Varsavia e Pietroburgo. Dalla metà del 19° secolo si è avviata la modernizzazione della frutticoltura in Alto Adige. Nel 1831, il maestro di scuola Johann Iakob Pöll ha pubblicato un primo manuale della frutticoltura, e nel 1872, presso il neocostituito Istituto agrario di S. Michele all'Adige, la frutticoltura fu introdotta come specifica materia di insegnamento. Un elenco vivaistico dell'associazione agricolturale di Bolzano del 1856 contiene già allora ben 193 varietà di mela coltivabili. Nell'opera storica più importante della coltivazione ortofrutticola dell'Alto Adige di Karl Mader del 1894 e del 1904 vengono individuate quasi 40 varietà molto diffuse sull'intero territorio dell'Alto Adige. Le aziende agricole idonee alla produzione della "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel" IGP sono inserite in un apposito Elenco attivato ed aggiornato a cura dell'Organismo incaricato dell'attività di controllo. Per garantire l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto all'ingresso dei centri di condizionamento si utilizzerà un registro di carico delle partite designate con l'IGP ed il mantenimento della identificazione del produttore in tutte le fasi di stoccaggio e lavorazione fino alla fase di calibratura e/o selezione.

06A01748

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Iscrizione della denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione del 14 novembre 2005, la denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del piceno», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazioni *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 15 febbraio 2006

Il direttore generale: TORRE

ALLEGATO

Scheda riepilogativa regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio
«Oliva Ascolana del Piceno»
N. nazionale del fascicolo 18/2003

(Nº CE ....)

D.O.P. (X) I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della D.O.P. in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione europea.

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

tel: 06-4819968 - fax: 06-42013126 e-mail: qualita@politicheagricole.it

2. *Richiedente:*

2.1 Nome: Associazione di Produttori di Oliva Ascolana tenera.

2.2 Indirizzo: via delle Zeppelle, 113 - 63100 Ascoli Piceno.

2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. *Tipo di prodotto*: Classe 1.6 - Ortofrutticoli e cereali allo stato fresco e trasformati.

4. *Descrizione del disciplinare:* (sintesi dei requisiti di cui all'art. 4, par. 2).

4.1 Nome: «Oliva Ascolana del Piceno».

4.2 Descrizione: la denominazione di origine protetta D.O.P. «Oliva ascolana del Piceno» designa le olive, in salamoia o ripiene, ottenute dalla varietà d'olivo «Ascolana tenera».

All'atto dell'immissione al consumo il prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche che deve mantenere fino alla data di scadenza indicata:

a) oliva in salamoia:

colore uniforme dal verde al giallo paglierino con odore caratteristico di fermentato, il sapore è leggermente acido con un leggero retrogusto amarognolo, fragrante e croccante in bocca con polpa piena, fine e compatta;

b) oliva ripiena:

caratteristiche organolettiche:

visive: forma leggermente allungata (ellittica) irregolare; presenza di aree verdi percettibili; alla rottura la panatura rimane aderente all'oliva, con impasto che si presenta compatto;

olfattive: percezioni olfattive di media intensità con note fruttate di oliva verde e spezie;

gustative: il prodotto risulta croccante, per la presenza della varietà oliva ascolana tenera, di sapore delicato con retrogusto amaro da intenso a mediamente intenso.

Caratteristiche microbiologiche: conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare.

Caratteristiche fisiche: 1 kg di olive ripiene deve contenere da un minimo di 65 a un massimo di 95 unità.

4.3 Zona geografica: la zona di produzione della D.O.P. comprende alcuni comuni della provincia di Ascoli Piceno e alcuni comuni della provincia di Teramo, indicati nel disciplinare di produzione e situati nelle regioni Marche ed Abruzzo. La zona di produzione è delimitata in apposita cartografia.

4.4 Prova dell'origine: la coltivazione dell'olivo nel territorio Piceno risale agli albori della sua introduzione nella penisola italica da parte dei Fenici e Greci. La selezione della varietà da mensa, oggi conosciuta come «Ascolana tenera» è avvenuta nei secoli per opera dell'uomo e già dai tempi degli antichi Romani essa era nota ed apprezzata tanto da indicarla come «Picenae» ed in seguito denominata «Ascolana». Marziale, in un epigramma satirico critica un tal Mancino per la grossolanità dei suoi banchetti in cui, tra le varie prelibatezze che mancavano, sottolinea l'assenza di olive picenae mentre, in un altro epigramma, accenna ad una quasi classificazione dell'oliva picena come stimolatore di appetito. Il territorio Piceno nell'antichità doveva essere disseminato da ricche piantagioni di olivo stando a quanto asserisce un autore minore latino nel poema epico «la Puniche». In quell'epoca bastava dire «olive picenae» per identificare le olive che giungevano a Roma da quella provincia. Plinio le riteneva migliori fra tutte quelle italiane. Non si può pensare che sotto il nome di Picenae si confondessero altre varietà di olive da mensa perché pre-

cise testimonianze del Columella, nel suo Trattato di agricoltura, mettono in luce dieci varietà di olive da tavola fra cui la Picena. Successivamente, si deve ai Monaci Benedettini Olivetani la razionalizzazione delle pratiche agronomiche sugli olivi e furono i primi ad operare la concia delle olive utilizzando il «ranno», liquido alcalino ottenuto dissolvendo una parte di calce viva con 4-5 parti di cenere di legno in acqua. Inedite carte provenienti dall'archivio dei Monaci Benedettini forniscono notizie anteriori al 1500 sulla coltivazione, sulla raccolta e sull'utilizzazione delle olive da tavola nell'ascolano. I metodi di preparazione delle olive prevedevano, da documenti risalenti a quell'epoca, un trattamento a base di calce e potassa e successivamente sale per la conservazione. Alcuni autori descrivono la raccolta delle olive ascolane, il trattamento delle stesse e la preparazione di quelle che, eliminatone il nocciolo, venivano chiamate Giudee per essere senz'anima; tali olive possono essere considerate le attuali progenitrici delle olive ripiene.

La D.O.P. «Oliva Ascolana del Piceno» identifica, quindi, un prodotto complesso, frutto dell'interazione con l'opera dell'uomo che, tramandata nel corso dei millenni, è assurta alla dignità di tradizione. La salvaguardia di questa produzione tipica, a difesa di notevoli interessi economici così come di una identità culturale fortemente radicata sul territorio, presuppone un sistema di tracciabilità che garantisca l'origine certa del prodotto. Pertanto, verranno controllate le fasi del processo produttivo, mediante l'iscrizione in appositi elenchi dei produttori olivicoli, con l'identificazione delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei trasformatori e dei condizionatori, con l'ubicazione degli impianti idonei di trasformazione delle olive e di confezionamento, degli allevatori di carni bovine, suine e di pollame, dei trasformatori di olive ripiene con l'ubicazione degli impianti idonei di trasformazione. delle olive. Lo stesso organismo, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, verificherà che il prodotto tutelato dalla D.O.P. risponda alle prescrizioni del disciplinare.

4.5 Metodo di ottenimento: il metodo di ottenimento deve risultare perfettamente conforme a quanto indicato nel disciplinare di produzione depositato presso i Servizi U.E. La coltivazione, la lavorazione ed il confezionamento devono avvenire nell'area di produzione individuata al punto 4.3, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo.

4.6 Legame: il Piceno è una regione antica che si estende dalla provincia di Ancona ad Atri in Abruzzo. Nel sistema amministrativo attuale l'area è interna a due diverse regioni, le Marche e l'Abruzzo, nello specifico una parte dei comuni delle province di Ascoli Piceno e Teramo. Il centro storico di riferimento, da cui parte la tradizione e la coltura, è costituito dalla città di Ascoli Piceno con il suo territorio. L'area di produzione si caratterizza per la presenza ad ovest dell'Appennino, la catena dei Monti Sibillini, che degrada ad est, fino al litorale adriatico, con un'orografia particolarmente collinare. Il clima è condizionato dalla morfologia della zona e dalla lunghezza della costa che riceve i venti caldo-umidi sciroccali. Le precipitazioni aumentano progressivamente dalla costa alle zone collinari più interne seguendo un andamento pluviometrico irregolare caratterizzato da precipitazioni concentrate nel periodo autunnale e fine inverno inizio primavera. L'influsso del mare caratterizza la climatologia di tutta l'area interessata alla coltivazione dell'oliva ascolana da mensa che predilige una pluviometria media annua che non scende al di sotto dei 900 mm ed un ambiente pedologico caratterizzato dalla presenza di calcio. La combinazione dei fattori produttivi, nell'area limitata e ristretta a cui si fa riferimento, riesce ad esprimersi al meglio, offrendo al prodotto le note caratteristiche di tenerezza della polpa, i profumi e gli aromi caratteristici che rendono questa produzione unica nel suo genere. Il nucleo di diffusione originale della coltura è costituito dal territorio del comune di Ascoli Piceno e dai territori limitrofi dove la coltivazione della varietà Ascolana costituisce ancora un fatto culturale oltre che economico. Tale varietà si caratterizza per essere pianta vigorosa, di notevole statura con una chioma molto densa di foglie, con una drupa di forma ellissoidale avente un peso medio che si aggira sugli 8 grammi ed un nocciolo meno di 1 grammo, circa 1/9 in peso della drupa. Le caratteristiche qualitative dell'oliva ascolana sono state riconosciute ed apprezzate da diversi personaggi storici, da Papa Sisto V che la introdusse nelle mense vaticane sino a Rossini, Garibaldi e Puccini. Alcune ricerche bibliografiche fanno risalire al secolo scorso la nascita della tradizione legata alla farcitura e alla frittura delle olive da tavola secondo metodo e ricette ancora in uso. La tradizione popolare ritiene che l'origine dell'oliva farcita e fritta sia stata un'esigenza di recupero delle carni assortite dei banchetti e dei pranzi che si tenevano nelle famiglie abbienti. La ricetta originaria della farcitura si può far risalire ad un periodo intorno alla costituzione del Regno d'Italia (1859/61). L'Oliva Ascolana del Piceno è una realtà produttiva che dispone di bagaglio di qualità e notorietà naturale proprio conferitole dalla sua storia millenaria e da una affermata consolidata tradizione.

4.7 Struttura di controllo: nome: ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche, indirizzo: via Alpi, 21 - 60100 Ancona.

4.8 Etichettatura: la denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» in salamoia o ripiena va confezionata in appositi recipienti o involucri conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare. L'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione è vietata. La denominazione deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili e di dimensioni almeno doppie rispetto alle indicazioni di ditta, ragione sociale ed altre. Dovrà figurare, inoltre, la dicitura «in salamoia», «in salamoia al naturale» o « ripiena» secondo la tipologia di prodotto cui si riferisce ed il simbolo grafico relativo all'immagine da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.

Il logotipo si presenta come un cubo in prospettiva piatta, visto dal basso. Visualizza 3 facce in dimensioni diverse. In quella frontale, quadrato perfetto, sono realizzate 2 foglie di olivo stilizzate costruite esternamente da un cerchio inscritto al quadrato e internamente delimitate dall'ovale che a sua volta rappresenta un'oliva tagliata orizzontalmente da tre linee ondulate che separano l'oliva stessa in quattro parti; l'asse centrale dell'oliva (ovale) e la costruzione delle foglie rispetto alla base hanno una inclinazione verso destra di 30º, l'oliva e le foglie sono unite da un rametto che si tronca nello spigolo del quadrato basso a sinistra. Nella faccia sotto a quella centrale, di medio sviluppo, è riportata l'immagine grafica di un castello con prospettiva scolpita su trama travertino, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 30º. Nella terza faccia laterale sinistra, di piccolo sviluppo, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 60º, è riportata solo la trama travertino. Colore: il logo è in bianco e nero, ma potrà essere riprodotto in qualsiasi colore o combinazione di colori.

4.9 Condizioni nazionali:

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «OLIVA ASCOLANA DEL PICENO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» è riservata alle olive, in salamoia o ripiene, che rispondono ai requisiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 2081/92 ed indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Piattaforma varietale

La denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» designa le olive, in salamoia o ripiene, prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, ottenute dalla varietà d'olivo «Ascolana Tenera».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

comuni della provincia di Ascoli Piceno:

Acquaviva Picena, Altidona, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupramarittima, Falerone, Fermo, Folignano, Francavilla d'Ete, Grottammare,

Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenda, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montappone, Monte Rinaldo, Monte S. Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Rotella, Servigliano, Spinetoli, San Benedetto del Tronto, S. Elpidio a Mare, S. Vittoria in Matenano, Torre S. Patrizio, Venarotta;

comuni della provincia di Teramo:

Martinsicuro, Colonnella, Alba Adriatica, Corropoli, Controguerra, Ancarano, Nereto, Torano Nuovo, S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, S. Omero, Tortoreto, Giulianova, Mosciano S. Angelo, Bellante, Campli, Valle Castellana, Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Teramo, Castellalto, Canzano, Notaresco, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi, Cortino, Montorio al Vomano.

Art. 4.

Tecniche colturali

Il territorio su cui insiste la produzione della denominazione d'origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» ha le seguenti caratteristiche pedo-climatiche:

terreni di natura variabile dal calcareo-argilloso all'arenaceo, con pH mediamente sub-alcalini;

altitudine delle aree di produzione variabile dai 20 ai 500 m.s.l.m.

Le tecniche colturali adottate sono le seguenti:

gli impianti hanno sesti posizionati in modo tale da favorire una buona areazione ed illuminazione per permettere l'allegagione;

la densità di impianto non deve superare le 300 piante/ha (sesto di impianto 6 × 6). Negli impianti deve essere presente almeno il 60% di ascolana tenera ed un max 40% di piante impollinatrici;

le forme di allevamento da utilizzare sono quelle libere (vaso, globo, monocono ecc..);

l'irrigazione è consentita, ma va interrotta almeno venti giorni prima della raccolta;

la raccolta va effettuata tra il 10 settembre ed il 20 ottobre;

la produzione unitaria massima di olive per impianti specializzati è di 7ton/ha, per piante in coltura promiscua è pari a 50 kg/pianta.

Art. 5.

Elementi storici

Il nucleo originario di diffusione della coltivazione, va ricondotto ai comuni di Ascoli Piceno, Folignano, Venarotta, Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno e S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto in provincia di Teramo.

Le olive da tavola provenienti da questi territori, erano conosciute dai classici latini, come «Ulivae Picenae». Notevole l'incidenza della tecnica di trasformazione adottata nei comprensori di storica diffusione, sui caratteri del prodotto originario e relativa all'uso di un carbonato alcalino per estrarre dalle olive, insieme al grasso, le sostanze amare. I Monaci Benedettini Olivetani del Piceno, furono i primi ad operare la concia delle olive e a testimoniare il carattere di un'industria locale basata proprio sulla preparazione delle olive da tavola.

Le prime notizie circa la farcitura dell'oliva ascolana risalgono ai 1600 periodo in cui queste una volta denocciolate, venivano riempite di erbe (olive giudee). La ricetta attuale invece, ha origine nel XIX sec. con farcitura a prevalente base di carni, quale specialità in uso in famiglie agiate.

Art. 6.

Metodo di ottenimento

Oliva in salamoia

a) Caratteristiche del frutto.

Il frutto fresco ammesso alla lavorazione per la produzione di oliva ascolana tenera deve presentare i seguenti caratteri:

frutto sano;

lesioni o ammaccature nei limiti previsti dalla norma CODEX ALIMENTARIUS STAN 66-1981 e per ciascuna categoria commerciale, di seguito indicata, la somma delle tolleranze non sarà superiore, in nessun caso, a: extra il 7%; prima il 12%; seconda o standard il 17%;

rapporto polpa nocciolo in peso non inferiore a 4;

polpa di facile distacco dal nocciolo;

colore verde paglierino, proprio, caratteristico del frutto maturo.

b) Lavorazione.

Il trattamento di deamarizzazione deve iniziare non oltre le 48 ore dalla raccolta delle olive. La lavorazione ed il confezionamento, devono avvenire nell'area di produzione indicata all'art. 3, seguendo le riconosciute e sperimentate tecniche di trasformazione connesse allo stato di maturazione della varietà ed alla temperatura dell'ambiente. La lavorazione comprende le seguenti fasi:

1. deamarizzazione delle olive con immersione in soluzione di idrato sodico (NaOH) la cui concentrazione può variare dall'1.5 al 3%; la durata del processo è compresa tra un minimo di 8 ed un massimo di 12 ore;

2. lavaggi per la riduzione dell'alcale residuo;

3. fermentazione e conservazione, in salamonia, alla concetrazione compresa tra l'8 e il 10% di cloruro di sodio (NaCl).

È ammessa la deamarizzazione delle olive definita «al Naturale», ponendole direttamente in salamoia alla concentrazione compresa tra l'8 e il 10% di cloruro di sodio, la durata del processo, legata allo stato di maturazione della varietà, richiede tempi di fermentazione stoccaggio non inferiori ai 10 mesi.

c) Caratteristiche della salamoia.

I caratteri della salamoia di conservazione devono essere contenuti nei limiti previsti dalla norma CODEX ALIMENTARIUS STAN 66-1981.

Oliva ripiena.

La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» ripiena viene prodotta secondo le modalità tipiche e tradizionali sotto riportate:

a) Caratteristiche degli ingredienti.

Carni fresche: carni di bovino maturo provenienti dalla zona di cui all'art. 3, minimo 40% - massimo 70%; carni suine mature provenienti dalla zona di cui all'art. 3 minimo 30% - massimo 50%; è tollerata l'aggiunta di carni di pollo provenienti dalla zona di cui all'art. 3 e/o tacchino fino ad un massimo del 10%.

Ingredienti aggiuntivi: uova (da 2 a 4, secondo necessità, per kg di impasto); formaggio stagionato grattugiato per aroma ed amalgama, minimo gr 100 per kg di impasto; olio extravergine e/o strutto quanto basta per la cottura delle carni, è consentito l'uso del burro nella cottura delle carni purché indicato in etichetta; vino bianco secco; cipolla, carota, costa di sedano, noce moscata, sale, quanto basta per l'insaporimento delle carni in cottura.

Ingredienti facoltativi: è ammesso l'utilizzo di piccole quantità di salsa di pomodoro per l'insaporimento delle carni; chiodi di garofano; pepe; buccia di limone grattugiata ed altri aromi di minore entità.

Ingredienti per la panatura: uova, farina di grano, pangrattato, in quantità sufficienti per la formazione di una leggera copertura dell'oliva ripiena.

Il prodotto finito deve contenere almeno il 40% in peso di oliva denocciolata.

b) Lavorazione.

Le carni sopraccitate, tagliate in pezzi, vengono rosolate con cipolla, carota e sedano, in olio extravergine di oliva e/o strutto (è consentito l'uso del burro) e portate a cottura a fuoco lento con aggiunta di vino bianco secco e sale. A cottura ultimata la carne e gli ingredienti aggiuntivi vengono triturati. L'impasto viene legato con uovo, formaggio grattugiato e aggiunta di noce moscata.

Le olive preventivamente denocciolate vengono riempite con l'impasto così ottenuto. Le olive ripiene vengono passate nella farina, nell'uovo battuto ed infine nel pangrattato. Il prodotto finale è destinato alla frittura.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

Il prodotto finito deve avere le seguenti caratteristiche, fino alla data di scadenza indicata:

a) oliva in salamoia

caratteristiche organolettiche;

visive: colore uniforme dal verde al giallo paglierino;

olfattive: odore caratteristico di fermentato;

gustative: sapore lievemente acido; leggero retrogusto amarognolo; fragranza e croccantezza in bocca;

caratteristiche microbiologiche: conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare;

caratteristiche fisiche: polpa piena, fine, compatta, non raggrinzita, non granulosa.

b) oliva ripiena

caratteristiche organolettiche;

visive: forma leggermente allungata (ellittica) irregolare; presenza di aree verdi percettibili; alla rottura la panatura rimane aderente all'oliva, con impasto che si presenta compatto;

olfattive: percezioni olfattive di media intensità con note fruttate di oliva verde e spezie;

gustative: il prodotto risulta croccante, per la presenza della varietà oliva ascolana tenera, di sapore delicato con retrogusto amaro da intenso a mediamente intenso;

caratteristiche microbiologiche: conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare;

caratteristiche fisiche: 1 kg di olive ripiene deve contenere da un minimo di 65 a un massimo di 95 unità.

Art. 8.

Conservazione

Alle olive in salamoia possono essere aggiunti: acidificanti naturali; parti di pianta come aromatizzanti, infusi di finocchio selvatico, privi di residui cellulosici ottenuti utilizzando piante spontanee o piante provenienti da coltivazioni ricadenti nell'area indicata all'art. 3; è vietata l'aggiunta di coloranti, conservanti ed acidificanti ad eccezione dell'acido L-ascorbico (E300) e dell'acido citrico (E330).

Le olive in salamoia ripiene fresche o parzialmente cotte sono conservate nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, rispondenti alle vigenti normative in materia alimentare, assicurate dalle tecnologie di produzione e condizionamento adottate. In caso di conservazioni per periodi lunghi debbono essere surgelate immediatamente dopo la produzione, secondo le norme di legge vigenti.

Art. 9.

Adempimenti

Al fine di garantire la rintracciabilità della denominazione di origine, i singoli componenti la filiera produttiva devono essere identificati attraverso la loro iscrizione nei seguenti appositi elenchi:

a) dei produttori olivicoli con l'identificazione catastale degli oliveti idonei;

b) dei trasformatori con l'ubicazione degli impianti idonei di trasformazione delle olive;

c) degli allevatori di carni bovine, suine e di pollame con l'indicazione del numero dei capi allevati;

d) dei trasformatori di olive ripiene con l'ubicazione degli impianti idonei di trasformazione delle olive;

e) dei condizionatori, con l'ubicazione degli impianti idonei al confezionamento delle olive. Questi elenchi sono attivati, tenuti ed aggiornati dall'Organismo di controllo.

Art. 10.

Designazione e presentazione

Il nome della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili e di dimensioni almeno doppie rispetto alle indicazioni di ditta, ragione sociale ed altre, in modo da poter essere ben distinguibile. Sull'etichetta dovrà, inoltre, figurare la dicitura «in salamoia», «in salamoia al naturale» o «ripiena» secondo la tipologia di prodotto cui si riferisce.

La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» è contraddistinta dal logo che segue:

Descrizione: l'immagine del logo «Oliva Ascolana del Piceno» si presenta come un cubo in prospettiva piatta, visto dal basso. Visualizza n. 3 facce in dimensioni diverse. In quella frontale, quadrato perfetto, vi sono realizzate n. 2 foglie di olivo stilizzate costruite esternamente da un cerchio inscritto al quadrato e internamente delimitate dall'ovale che a sua volta rappresenta un'oliva tagliata orizzontalmente da tre linee ondulate che separano l'oliva stessa in quattro parti; l'asse centrale dell'oliva (ovale) e la costruzione delle foglie rispetto alla base hanno una inclinazione verso destra di 30º, l'oliva e le foglie sono unite da un rametto che si tronca nello spigolo del quadrato basso a sinistra. Nella faccia sotto a quella centrale, di medio sviluppo, vi è riportata l'immagine grafica di un castello con prospettiva scolpita su trama travertino, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 30º. Nella terza faccia laterale sinistra, di piccolo sviluppo, con inclinazione d'asse rispetto alla faccia frontale di 60º, vi è riportata solo la trama travertino.

Colore: il logo è in bianco e nero, ma potrà essere riprodotto in qualsiasi colore o combinazione di colori.

La denominazione «Oliva Ascolana del Piceno» in salamoia o ripiena va confezionata con recipienti o involucri conformi alle disposizioni vigenti in materia di igiene alimentare.

L'aggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui all'art. 1, non espressamente prevista dal presente disciplinare è vietata. Tale divieto è esteso anche ad aggettivi quali: eccelsa, fine, superiore, selezionato, genuino, tradizionale, etc...

06A01813

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pozzuoli in data 18 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pozzuoli in data 18 gennaio 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 18 gennaio, per effetto della totale partecipazione degli impiegati dell'Ufficio all'assemblea sindacale tenutasi in Napoli, via Diaz, 11, come si evince dalla comunicazione fatta pervenire dal direttore dell'Ufficio in pari data, prot. n. 1320, gli sportelli sono stati chiusi al pubblico dalle ore 9,40 alle ore 12,20.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, con nota n. 90 del 1° febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 febbraio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A01615

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pozzuoli in data 23 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pozzuoli in data 23 gennaio 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 23 gennaio, per effetto della totale partecipazione degli impiegati dell'ufficio all'assemblea sindacale tenutasi in Napoli, via Diaz, 11, come si evince dalla comunicazione fatta pervenire dal direttore dell'Ufficio in pari data, prot. n. 1660, gli sportelli sono stati chiusi al pubblico dalle ore 9,40 alle ore 12,20.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, con nota n. 91 del 1° febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 febbraio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A01616

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pozzuoli in data 24 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pozzuoli in data 24 gennaio 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 24 gennaio, per effetto della totale partecipazione degli impiegati dell'Ufficio all'assemblea sindacale tenutasi in Napoli, via Diaz, 11, come si evince dalla comunicazione fatta pervenire dal direttore dell'Ufficio in pari data, gli sportelli sono stati chiusi al pubblico dalle ore 9,40 alle ore 12,20.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, con nota n. 92 del 1° febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32 art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma l).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 febbraio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A01617

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pozzuoli in data 25 gennaio 2006.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pozzuoli in data 25 gennaio 2006, dalle ore 9,40 alle ore 12,20.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 25 gennaio, per effetto della totale partecipazione degli impiegati dell'Ufficio all'assemblea sindacale tenutasi in Napoli, via Diaz n. 11, come si evince dalla comunicazione fatta pervenire dal direttore dell'Ufficio in pari data, gli sportelli sono stati chiusi al pubblico dalle ore 9,40 alle ore 12,20.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, con nota n. 94 del 1° febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 febbraio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A01618

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Napoli 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Napoli 2 in data 18 gennaio 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 18 gennaio, per effetto della totale partecipazione degli impiegati dell'Ufficio all'assemblea sindacale tenutasi in Napoli, via Diaz n. 11, come si evince dalla comunicazione fatta pervenire dal direttore dell'Ufficio in pari data, prot. n. 4061, gli sportelli sono stati chiusi al pubblico dalle ore 9,40 alle ore 13,30.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, con nota n. 93 del 1º febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 febbraio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A01619

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casoria 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Casoria 2 in data 18 gennaio 2006.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che in data 18 gennaio, per effetto della elevata partecipazione degli impiegati dell'Ufficio all'assemblea sindacale tenutasi in Napoli, via Diaz n. 11, come si evince dalla comunicazione fatta pervenire dal direttore dell'Ufficio in data 19 gennaio 2006, prot. n. 3131, gli sportelli sono stati chiusi al pubblico dalle ore 9,30 per l'intera giornata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, con nota n. 89 del 1º febbraio 2006, ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 8 febbraio 2006

Il direttore regionale: ORLANDI

06A01620

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 16 gennaio 2006, l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Campobasso.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio di Campobasso non ha potuto espletare in pieno le proprie funzioni nella giornata del 16 gennaio 2006 a causa della partecipazione di tutto il personale ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare dell'Ufficio sopra indicato con nota del 18 gennaio 2006, protocollo n. 2049.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Molise.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592, legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 10 febbraio 2006

Il direttore regionale: CARLETTA

06A01814

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1 e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, gia attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di gennaio 2006, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Media
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	59,996
ALBANIA	Lek	ALL	47	123,734
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	88,4976
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	97,5818
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,26785
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,15436
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,53913
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,68634
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	546,872
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,16646
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	AUD	109	1,61516
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5570,34
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,11407
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,21031
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,456288
BANGLADESH	Taka	BDT	174	80,3944
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,42063
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,37527
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,21031
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	53,695
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2604,61
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,68251
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,48619
BRASILE	Real	BRL	234	2,75433
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	1,97609
BULGARIA	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,95583
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1176,97
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	4964,21
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA	Dollaro Canadese	CAD	12	1,40247
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	0,992457
CECA (Repubblica)	Corona Ceca	CZK	223	28,722
CENTRAFRICANA (Repubb	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	635,337
CINA (Repubblica Popolare (	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,76297
CIPRO	Lira Cipriota	CYP	46	0,573759
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2751,9
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica del)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CONGO (Repubblica Democ	Franco Congolese	CDF	261	528,097
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,66269
COREA DEL SUD	Won Sud	KRW	119	1190,02
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95

COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	602,867
CROAZIA	Kuna	HRK	229	7,37718
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,21031
DANIMARCA	Corona Danese	DKK	7	7,46125
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,26785
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	41,8053
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	6,94547
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,5902
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,44555
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,1547
ESTONIA	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,5042
FALKLAND o MALVINE (Iso	Sterlina Falkland	FKP	146	0,685984
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,08123
FILIPPINE	Peso Filippino	PHP	66	63,5904
FONDO MONETARIO INTE	DSP	XDR	188	0,836523
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	34,0934
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,17867
GHANA	Cedi	GHC	111	11276,4
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	78,1627
GIAPPONE	Yen Giapponese	JPY	71	139,815
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,685984
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	215,098
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,858113
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,26785
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,22361
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	5333,34
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	241,611
HAITI	Gourde	HTG	151	51,8721
HONDURAS	Lempira	HNL	118	22,8689
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,38506
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	53,695
INDONESIA	Rupia Indonesiana	IDR	123	11472,9
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11014,9
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1789,66
ISLANDA	Corona Islanda	ISK	62	74,5818
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,58939
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	161,147
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	87,4206
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,0265
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,353455
LAOS	Kip	LAK	154	12944,3
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,38107
LETTONIA	Lats	LVL	219	0,696045
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1824,19
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	68,4612
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,61825
LITUANIA	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	9,66655
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,3837
MADAGASCAR	Ariary	MGA	268	2596,09
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	151,131
MALAYSIA	Ringgit	MYR	55	4,54254

MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,492
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	10,9443
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	325,09
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	37,0821
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	12,7789
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,5903
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1484,53
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	28896,7
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,77021
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,38107
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	86,7836
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	20,7959
NIGER	Franco CFA	XOF	209	655,95
NIGERIA	Naira	NGN	81	156,878
NORVEGIA	Corona Norvegese	NOK	8	8,03664
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,76164
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,465958
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	72,4325
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,21031
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,74843
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7419,1
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,11192
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA	Zloty	PLN	237	3,8201
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,40543
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,685984
ROMANIA	Leu	ROL	131	36449
ROMANIA	Nuovo Leu	RON	270	3,6449
RUSSIA	Rublo Russia	RUB	244	34,3284
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	669,64
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,18246
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,31736
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,685984
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8750,99
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA E MONTENEGRO	Dinaro Serbo	CSD	265	87,0147
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,65673
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3547,45
SINGAPORE	Dollaro Singapore	SGD	124	1,97609
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	63,163
SLOVACCA (Repubblica)	Corona slovacca	SKK	224	37,4918
SLOVENIA	Tallero Slovenia	SIT	215	239,4868
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	2044,06
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	123,571
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,26785
ST. VINCENT E GRENADIN	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,26785
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	1	1,21031
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,26785
SUD AFRICA	Rand	ZAR	82	7,38107
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	278,632
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,31626
SVEZIA	Corona Svedese	SEK	9	9,31108
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	3	1,54942
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,38107

TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,87744
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	38,8552
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1423,32
THAILANDIA	Baht	THB	73	47,965
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,48078
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,59079
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,61843
TURCHIA	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,6158
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6293,63
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,1383
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2200,1
UNGHERIA	Forint Ungherese	HUF	153	250,706
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	29,1449
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1432,52
VANUATU	Vatu	VUV	208	136,049
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2598,91
VIETNAM	Dong	VND	145	19260,6
YEMEN	Rial	YER	122	236,219
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	4056,37
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	112867

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A01750

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 212 del 13 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dalle ore 11 alle ore 12 in data 13 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione di parte del personale all'assemblea sindacale richiesta dalla R.S.U. locale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 3 (prot. 52) dell'Ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali dalle ore 11 alle ore 12 in data 13 gennaio 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 febbraio 2006

Il direttore regionale: CESÀRO

06A01781

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Enna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Enna giorno 12 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11,30; giorno 13 gennaio 2006 dalle ore 10 alle ore 11; giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 13; giorno 17 gennaio 2006 dalle ore 9,30 alle ore 10,30; giorno 19 gennaio 2006 dalle ore 10 alle ore 11; giorno 20 gennaio 2005 dalle ore 9 alle ore 10; giorno 24, 25 e 26 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del personale ha partecipato alle manifestazioni indette dalle organizzazioni sindacali a sostegno delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle agenzie fiscali, l'ufficio provinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A01815

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Catania giorni 15, 16, 19 e 20 dicembre 2006 dalle ore 11 alle ore 12; giorni 21, 22, 23 e 24 dicembre 2005 dalle ore 9,30 alle ore 10,30; giorno 27, 28, 29 e 30 dicembre 2005 dalle ore 11,30 alle ore 12,30; giorno 3, 4 e 5 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 12,30; giorno 9, 10, 11, 12 e 13 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 11,50; giorno 16 gennaio 2006 dalle ore 11 alle ore 14; giorno 18, 19 e 20 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 11,50; giorno 24, 25, 26 e 27 gennaio 2006 dalle 10,30 alle ore 11.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, poiché la maggior parte del personale ha partecipato alle manifestazioni indette dalle organizzazioni sindacali a sostegno delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle agenzie fiscali, l'ufficio provinciale su indicato, non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 15 febbraio 2006

Il direttore regionale: IMBROGLINI

06A01816

REGIONE SICILIANA

DECRETO 16 gennaio 2006.

Vincolo di immodificabilità temporanea, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 15/1991, dell'area contermine alla Torre Casalotto e area archeologica di Santa Venera al Pozzo, in località Acicatena.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha sostituito e abrogato il testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 15;

Visto il parere reso dalla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale con nota protocollo n. 6826/87.11.05 dell'11 maggio 2005 sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;

Vista la circolare protocollo n. 4348 del 31 maggio 2005 dell'assessore regionale beni culturali ambientali e pubblica istruzione sulla competenza all'imposizione dei vincoli di immodificabilità temporanea e loro presupposti;

Considerato che con D.D.S. n. 8073 del 29 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 19 dicembre 2003, l'area comprendente «Porzioni di territorio contermini all'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, alla Torre Casalotto, al Piano della Reitana e alla via dei Mulini», ricadente nel territorio comunale di Aci Catena, è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico n. 490/99;

Vista la proposta della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania trasmessa con nota protocollo n. 8245 del 7 novembre 2005, con la quale detto ufficio, rinnovando e riproponendo quanto già rappresentato con note protocollo n. 8131 del 30 settembre 2002, 4008 del 18 novembre 2002, 1950 del 9 maggio 2003, 4580 del 5 novembre 2003, 3211 del 2 agosto

2004 e 11901 del 15 dicembre 2004 e aderendo a specifica richiesta del dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali, giuste note protocollo n. 3480 del 30 ottobre 2002, 3968 del 3 dicembre 2002, 4182 dell'11 novembre 2003, 92 del 16 gennaio 2004, 2836 del 12 agosto 2004, 3937 del 6 dicembre 2004 e 2659 del 25 luglio 2005 ha proposto che vengano adottate le misure di salvaguardia di cui al già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91 per la zona comprendente l'area contermine alla «Torre Casalotto» e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo ricadente nel territorio comunale di Acicatena, meglio evidenziata nella planimetria allegata al presente decreto e così delimitata: partendo dal punto di intersezione tra la strada comunale Scalazza Finocchio e il vertice nord-orientale della part. 175, il perimetro segue la strada comunale Scalazza Finocchio lungo i limiti delle partt. 175 e 82, comprese nel Foglio 8 e da qui prosegue fino ad incontrare l'incrocio tra la suddetta strada, la strada comunale Porta e la strada comunale Santa Venera al Pozzo.

La perimetrazione continua seguendo la strada comunale Santa Venera al Pozzo costeggiando i limiti delle partt. 496, 15+, 15, 473, A, 229, 194, 180, 36 nel Foglio 9, fino all'incrocio tra la strada comunale Santa Venera al Pozzo e la strada comunale Mulini-Pescheria, quindi prosegue lungo quest'ultima strada costeggiando i limiti delle partt. 183, 82, 83; qui incrocia la part. 230 della quale segue il limite orientale fino alla intersezione con la strada vicinale Mulini Sauri. Prosegue lungo la strada vicinale Mulini Sauri, costeggiando i limiti delle partt. 230, 109, 157, comprendendo anche il tratto di strada condiviso dalle particelle 109 e 157, quindi prosegue lungo le particelle 175, 53, 286, 105, 142, 108, 141, 107, 169 e 232 fino all'incrocio con la strada vicinale Monte Vambolieri. Lasciando il Foglio 9 il limite dell'area da vincolare continua nel Foglio 12 e lungo la strada vicinale Monte Vambolieri, costeggiando i limiti delle partt. 1 e 456; con direzione est-ovest prosegue lungo il limite settentrionale delle partt. 455 e 806, poi con direzione sud corre lungo il limite occidentale della stessa part. 806 e continua lungo i limiti delle partt. 805 e 804, 801, 800, 799, 802, 654, 655, 110, 652, 673, 620, 721, 372, 373, 370, 368, 42, 44. Da qui riprende la strada vicinale Monte Vambolieri che percorre con direzione sud-sud est, fiancheggiando i limiti delle partt. 44, 45, 776, 772, 773 e 765 quindi, con direzione est-ovest segue il limite inferiore della stessa part. 765, 766, 767.

In direzione sud, la perimetrazione continua lungo i confini delle partt. 275 e 713, 53 e 713, 183 e 713, 54 e 713; quindi, in direzione est continua lungo i confini delle partt. 54 e 713, 54 e 712, 178 e 712, 182 e 712, 182 e 714. Qui riprende la strada vicinale Monte Vambolieri che percorre lungo il limite orientale della part. 714 fino ad incontrare e seguire il limite della part. 712, dove nel punto di incontro tra le partt. 712 e 72 prosegue in direzione nord nord-ovest lungo i limiti delle partt. 712 e 72, 716 e 72, 726 e 897. In direzione nord nord-est, il limite continua tra le partt. 726 e 752, 725 e 814, 63 e 814, 725 e 933, 724 e 933, 724 e 826, 724 e 825, 195 e 59, 195 e 59+, 195 e 61, 195 e 59, 195 e 360, 195 e 358, 901 e 358, 901 e 307, 901 e 675, 901 e 365; e verso sud, tra le partt. 365 e 175, 345 e 119, e ancora, 119 e 193, 188 e 193, 193 e 916, 492 e 916, 492 e 918, 492 e 918+, di nuovo 492 e 918, 492 e 916, 19 e 916, 917 e 19, percorrendo il limite superiore della part. 19 fino ad incontrare la Regia Trazzera Catania-Acicatena-Aci S. Lucia. Da qui il perimetro continua percorrendo in direzione sud-nord la Trazzera, costeggiando i limiti occidentali delle partt. 917, 916, 915, 20, 19, 16, 862, 16, 107, 15, 111, 111+, 8+, 8, 7 e 9. Qui il limite interseca la Strada Vicinale Torre Casalotto e continua percorrendola toccando i limiti delle partt. 9, 225, 12, 130, 21, 110 e 112. In questo punto la delimitazione continua nel Foglio 9: in direzione nord segue la strada comunale Reitana Nuova Torre Casalotto, affiancando i limiti delle partt. 645, 646, 648, 219, 94. Qui la perimetrazione continua seguendo la Regia Trazzera Catania-Acicatena-Aci S. Lucia seguendo i limiti delle partt. 358, 357, 344, 369, 370, 371, 368, 302, 302+, 332, 333, 361, 363, 304 e 360. Da qui attraversa con direzione ovest la Regia Trazzera Catania-Acicatena-Aci S. Lucia e continua lungo i limiti tra le partt. 547 e 117, 547 e 603, 547 e 604, 547 e 606, 548 e 606, 548 e 607, 548 e 125, 284 e 125, 284 e 283, 281 e 283, 594 e 283, 593 e 283, 593 e 125, 593 e 428, 593 e 384, 556 e 384, 385 e 384, 383 e 384, 383 e 163, 382 e 163, 386 e 163, 387 e 163, 610 e 163, attraversa un tratto della part. 162 e continua lungo il limite tra le partt. 611 e 192, 611 e 224, 657 e 224, 655 e 224, 658 e 650, 655 e 651, 654 e 650, 653 e 649, 653 e 216, 467 e 216, 409 e 216. Qui percorre nuovamente il tracciato della Regia Trazzera Catania-Acicatena - Aci S. Lucia che segue lungo il limite della part. 90 in direzione nord nord-est, procedendo lungo i limiti delle partt. 92, 91, 83, 84 e 94. Da qui percorre un tratto della part. 19 e continua in direzione est lungo i limiti tra le partt. 104 e 94, comprendendo la parte di trazzera condivisa dalle particelle 104 e 94. Il perimetro continua tra le particelle 104 e 54, 179 e 54, 173 e 54, 93 e 95, 93 e 16, 107 e 16, 13 e 16, 80 e 16, 80 e 63, 80 e 73, 29 e 73 e per finire, tra le partt. 64 e 175. Qui la delimitazione si chiude incontrando la strada comunale Scalazza Finocchio da cui era partita;

Considerato che la proposta di vincolo di immodificabilità si riferisce a una porzione di territorio del comune di Acicatena compresa in un'area che si estende per circa 3 Kmq, al margine sud-orientale del territorio comunale, confinante a nord con il comune di Acireale e a sud con il comune di Acicastello, e comprende il sito archeologico Santa Venera al Pozzo e il complesso architettonico denominato «Torre Casalotto» che domina la spianata sottostante, dove insistono altre emergenze e dal quale è possibile estendere lo sguardo sulle pendici orientali dell'Etna sino ad un esteso tratto della linea di costa.

Considerato che la proposta di apposizione del vincolo di immodificabilità, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 è stata formulata e ribadita con l'intento di:

1) conservare intatto, nelle more della redazione del piano paesistico dell'Ambito 13, il cui completamento è previsto entro il 31 dicembre 2005, il livello di eccellenza dei valori panoramico-paesaggistici e cultu-

rali dei beni presenti nell'archeologica di Santa Venera al Pozzo e nell'area contermine al complesso architettonico della «Torre Casalotto», compresi in una zona del territorio del comune di Acicatena dichiarata di notevole interesse pubblico con D.D.S. del 29 ottobre 2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 55 del 19 dicembre 2003, testimoniato tra l'altro dalle analisi di piano già condotte e definite, che hanno consentito di individuare un comparto territoriale che costituisce unità di paesaggio della quale va garantita. L'elevato livello della qualità paesaggistica dell'area estesa circa 16 Kmq che dal centro abitato di Acicastello percorre il tratto di costa fino a Capo Mulini estendendosi verso l'entroterra e comprende parte dei territori dei comuni di Acicastello, Acireale, Acicatena, Aci Sant'Antonio, Valverde e S. Gregorio, è stata individuata dal p.t.p. in itinere come caratterizzata da caratteristiche naturali di tipo geo-vulcanologico, da caratteri storici, e valori paesaggistici rilevanti e integri.

Inquadramento geografico.

L'area in questione si colloca sulle pendici meridionali etnee, ed è rappresentata nelle tavolette edite dall'I.G.M. Foglio 270 IV NE «Acireale» e Foglio 270 IV SE «Catania».

Descrizione delle principali emergenze: Torre di Casalotto.

Il complesso della «Torre di Casalotto» costituisce, per le stratificazioni storiche che lo caratterizzano, uno dei siti più interessanti del territorio delle «Aci». Infatti, nei vasti territori di «Aci antica», esistono testimonianze sulla presenza di arroccamenti e di piccoli borghi fortificati risalenti al periodo bizantino. Probabilmente, in età medievale le caratteristiche sopraelevate del sito, in posizione dominante rispetto alla valle della Reitana e agli altri luoghi eminenti del territorio, la vicinanza a numerose sorgenti d'acqua, favorirono, tra le contrade Nizzeti e Olivo S. Mauro, l'edificazione di un luogo fortificato su un preesistente abitato rupestre, di cui, oggi, deve ancora essere indagata la permanenza.

Il sito, infatti, faceva parte delle pertinenze dell'antica «Jachium», assegnate nell'XI secolo dai normanni all'abate Ansgerio, vescovo della Diocesi di Catania. Dal 1640, dopo alterne vicende storiche che videro il formarsi di diversi casali, questo territorio appartenne ai Principi Riggio di Campofiorito; nel corso dell'ottocento, infine dopo la separazione di diversi comuni, gran parte delle proprietà Riggio furono acquisite dal Marchese di Casalotto.

L'attuale sito denominato «Torre di Casalotto», si presenta come area ricca di testimonianze archeologiche ed importante emergenza architettonica.

Tale struttura risulta costituita da una cinta muraria di forma allungata che segue l'orografia del luogo, all'interno si dispongono diversi corpi di fabbrica che si attestano attorno alla piccola torre a pianta triangolare, che ne costituisce il fulcro. Le strutture dei vari corpi di fabbrica sono ascrivibili all'impianto di una masseria ottocentesca destinata ad attività produttiva vinicola data la presenza di un palmento e di altri spazi di tipo produttivo. Si può ipotizzare, quindi, che nel corso del XIX secolo sono avvenute, in questo complesso, delle trasformazioni legate all'uso agricolo dei territori circostanti. Tuttavia, la presenza di strutture preesistenti, differenziate sia nell'orientamento planimetrico sia nella tessitura muraria, contribuiscono all'individuazione di un sito altamente stratificato dal punto di vista antropico.

Area archeologica di S. Venera al Pozzo.

È ubicata a pochi chilometri dal mare, nella parte più settentrionale dell'area oggetto della presente proposta.

Comprende:

un area demaniale nella quale si trovano la piccola e antica Chiesa dedicata a Santa Venera;

i resti di un complesso termale di età romana;

la sorgente delle acque che alimenta il centro termale di Acireale.

La Chiesa Madre, che dà il nome alla contrada, è molto antica. L'esistenza di un culto bizantino attende conferme da ulteriori indagini archeologiche, mentre è certa la notizia circa il suo periodo di fondazione che risale al secolo XIV ad opera della regina Eleonora.

Del complesso termale antico, conosciuto grazie alle numerose fonti documentarie a partire dal XVII secolo, il nucleo più significativo continua ad essere costituito da due ambienti con copertura a botte.

Sin dal Medioevo la sorgente delle acque termali fu legata al culto di Santa Venera.

Il luogo, importante meta di pellegrini, accolse nel XV secolo una fiera franca che contribuì al risorgere economico di una terra impoverita anche da gravi calamità naturali.

Nel 1781 il Principe di Biscari descrisse i rispettabili avanzi di un magnifico bagno, che assai celebre e salutare dovette essere ai suoi tempi.

Nelle due sale voltate, comunicanti tra loro, si osservano i resti delle camere poste al di sotto dei pavimenti (ipocausto) ove circolava l'aria calda che risaliva lungo i muri in condotti di terracotta.

Il calore giungeva dal condotto collegato ad un forno alimentato dall'esterno.

Si rivelano preziose le notizie delle scoperte da lui effettuate nel 1819 e nel 1872 di un portico munito di scale, di sculture in marmo e di un grande mosaico raffigurante Pegaso.

Agli inizi del XX secolo Salvatore Raccuglia, condividendo l'ipotesi dello studioso tedesco Adolf Holm della ubicazione di Xiphonia sul promontorio di Augusta, piuttosto che a Capomulini precisò che Akis - Acium, è riferito nelle fonti antiche soltanto come il nome di un fiume della Sicilia, fluente alle falde dell'Etna, legato al mito del pastorello Aci e della ninfa Galatea.

A seguito di ulteriori scavi, nelle aree circostanti le antiche terme, è stato individuato un primo nucleo abitativo relativo alla mansio di Acium, citata nell'«Itinerarium Antonini lungo la strada che da Messina conduceva a Catania.

È stato parzialmente messo in luce un edificio costruito nel III secolo a.C. sulle rovine di un più antico abitato. All'inizio del IV secolo d.C. si impiantò nell'area un'officina per la produzione di vasellame d'uso comune e di laterizi, della quale rimangono, ben conservate, due fornaci del tipo verticale.

Lo stabilimento industriale rimase attivo sino alla prima metà del V secolo d.C.

Nel settore nord ovest dell'area archeologica si conserva parte di un edificio di età greca costruito nel IV secolo a.C. a ridosso di un corso d'acqua, oggi asciutto, il cui letto di scorrimento è definito da grandi massi lavici.

All'interno, addossato alla parete orientale della casa, è stato rinvenuto in posto un pithos a corpo ovoidale.

L'acqua del torrente veniva convogliata all'interno dell'edificio, nel pithos, attraverso una tubazione di terracotta in parte incassata nel muro della casa.

Dai materiali recuperati si ricava che l'edificio fu usato fino ai primi decenni del III secolo A.C. Recentemente è stato allestito un piccolo antiquarium all'interno di una casa, degli inizi del XX secolo, un tempo a servizio del fondo agricolo circostante.

Per le sue caratteristiche essa costituisce un tipico esempio dell'architettura rurale di queste zone.

I reperti archeologici sono esposti in successione cronologica, dalla preistoria al medioevo e per contesto di provenienza: «la casa del pathos», «l'abitato romano», «lo stabilimento industriale».

Provvisoriamente è stata qui allestita anche una sezione botanica («il giardino delle mele d'oro») che sarà ampliata e dotata anche di un laboratorio didattico.

La via dei Mulini.

In prossimità dell'area archeologica di S. Venera al Pozzo si snoda, circondata da limoneti, la «via dei Mulini», che dalla Piazza della Reitana giunge fino a Capo Mulini.

Lungo questo percorso insistono diciassette Mulini, in parte abbandonati, alcuni distrutti dall'incuria altri trasformati da interventi recenti.

Questi costituiscono una importante testimonianza storica delle attività dell'uomo svolta a partire dal XIV secolo fino alla metà circa del XX secolo.

Questi mulini sono collegati tra loro da una via d'acqua, la «Saia Mastra» che dal primo mulino, denominato «Spezzacoddu» in località Reitana, giunge all'ultimo situato a Capo Mulini.

Queste strutture vennero utilizzate per la lavorazione della canapa, del lino, dei lupini oltre che per la concia delle pelli.

La forza motrice necessaria all'azione dei Mulini, veniva loro conferita dalle copiose acque sorgive che sgorgano in questa area e che furono opportunamente canalizzate. L'antico percorso della saia, lungo il quale erano collocati anche alcuni abbeveratoi e lavatoi, si è conservata integra fino alla fine del XIX secolo, come risulta dalla cartografia catastale ottocentesca.

Lungo lo stesso itinerario si incontra il «Fondaco», cioè un fabbricato che veniva usato come deposito e costituiva anche luogo di sosta notturna e ristoro per viandanti e animali; l'edificio mantiene intatta la sua struttura anche se sono visibili i segni del tempo. Nella stessa area, in Piazza della Pescheria, a partire dal 1422 si svolgeva la Fiera Franca in onore di Santa Venera. La Fiera Franca era un mercato a cui partecipavano una moltitudine di forestieri per vendere le loro merci, dalla seta al lino, dalla canapa alle derrate alimentari e al bestiame. Tale fiera fu istituita per privilegio concesso da Alfonso il Magnanimo e confermato nel 1531 da Carlo V.

Aspetti vegetazionali e uso del suolo.

La porzione di territorio in questione è caratterizzata, prevalentemente, da aree antropizzate e/o modificate dall'uomo e per una minor parte da vegetazione spontanea appartenente al Piano Mediterraneo Basale.

Nella porzione territoriale in cui sono diffuse le colture agrarie si è insediata una vegetazione infestante, a carattere nitrofilo (*Chenopodietea*), di due diversi tipi: estivo-autunnale e invernale-primaverile.

La vegetazione estivo-autunnale, caratterizzata dalla presenza del *Cyperus rotundus* e di altre specie fra cui quelle appartenenti ai generi *Amaranthus e Setaria*, è da riferire *all'Amarantho-Cyperetum rotondi* degli *Eragrostietalia*.

Nella vegetazione invernale-primaverile, meno termofila, si distingue il *Fumario-Stellarietum neglectae*.

Nelle aree abbandonate, dove le pratiche colturali sono carenti è presente una vegetazione sinantropica a carattere nitrofilo - ruderale. Gli aggruppamenti che la costituiscono hanno un corteggio flogistico molto variabile in relazione al variare dell'influsso antropico. Gli aspetti meglio strutturati, presenti nel periodo invernale - primaverile, sono da riferire in gran parte all'ordine *Brometalia rubenti-tectori*, in cui si possono differenziare comunità caratterizzate da specie come *Hordeum leporinum, Lavatera cretica Sysimbrium officinale, Chrysanthemum coronarium* o comunità in cui sono ben rappresentate:

Galactites tormentosa, Bellardia trixago, Echium plantagineum. Tali aspetti di vegetazione sono molto diffusi nel territorio, ai margini delle colture. La vegetazione del periodo estivo - autunnale, in cui sono rappresentate specie come *Chenopodium album, Conyza bonariensis, Ecballium elaterium*, difficilmente riesce ad organizzarsi in modo gregario.

In questo territorio la vegetazione naturale è costituita da arbusteti, tra i quali la macchia ad *Euphorbia arborea (Euphorbia dendroides)* rappresenta lo stadio più avanzato. Si tratta di un aggruppamento riferito all'*Oleo-Ceratonion* presente ai margini delle colture e delle aree urbanizzate, è localizzato sui substrati rocciosi e nelle zone più assolate, che è tipico dell'area della Timpa di Acireale. Insieme a tale vegetazione si trova il Ficodindia *(Opunzia ficus - indica)*.

Tra gli altri frammenti di macchia dell'*Oleo - Cetatonion*, presenti in modo sparso, sono stati rilevati quelli caratterizzati dall'Alaterno *(Rhamnus alaternus)* dalla Ginestra spinosa *(Calicotome infesta)* o dall'Anagiride *(Anagyris fetida)*. Si tratta di aspetti di degradazione di quella foresta o macchia - foresta, probabilmente dominata dal Lentisco *(Pistacia lentiscus)*, un tempo ampiamente diffusa nelle basse pendici etnee.

La vegetazione boschiva è presente in aree limitate, localizzate ai margini delle colture, delle aree urbanizzate e sui vecchi substrati lavici ed è dominata dalla Roverella *(Quercus pubescens)* ed altre querce caducifoglie termofile. Tali macchie boschive rappresentano una importante emergenza naturalistica e un pregevole esempio della originaria vegetazione delle bassi pendici etnee degradanti verso il mare.

Aspetti geologici.

La porzione di territorio del basso versante sud-orientale etneo, della quale le aree in questione occupano la parte centro-orientale, è caratterizzata, dal punto di vista geo-vulcanologico, da una grande varietà di aspetti direttamente collegati alla copertura lavica più o meno recente, all'esistenza di scarpate (timpe) più o meno pronunciate dovute alla tettonica regionale e locale (sollevamento bradisismico) ed infine ai particolari motivi morfologici assunti dalla fascia costiera.

Nell'area sono rappresentati, unico caso dell'intero comprensorio etneo, gli elementi attraverso i quali è possibile, in modo evidente, ricostruire le prime fasi dell'evoluzione geo-vulcanologica dell'Etna. Infatti sono individuabili: il basamento sedimentario pre-etneo, le unità vulcano-stratigrafiche più antiche e quelle più recenti. Partendo dai terreni più antichi troviamo:

colate laviche e piroclastiti recenti (Olocene da circa 1.800 a 15.000 anni);

tufiti del basso versante sud-orientale (Pleistocene da circa 50.000 a 100.000 anni);

lave, piroclastiti e tufiti dei centri eruttivi antichi (Calanna, e Trifoglietto) (Pleistocene circa 100.000 a 300.000 anni);

argille marnose azzurre (Pleistocene inf. Medio da circa 300.000 a 1.500.000 anni).

Il basamento, di natura sedimentaria, è costituito dalle argille marnose azzurre riferibili al Pleistocene inferiore - medio.

L'affioramento argilloso più esteso ed interessante, rispetto a tutto il comprensorio etneo, è proprio quello che si rinviene nell'area in esame. In alcuni punti si notano dei livelli centimetrici di materiale vulcanico in seno alle argille. Di fatto, durante la deposizione delle argille esistevano nell'entroterra dei modesti centri eruttivi subaerei dalla cui attività hanno avuto origine tali prodotti piroclastici.

La natura eterogenea di questi livelli di materiale vulcanico, la loro limitata estensione e la loro giacitura in lembi non continui, sono un chiaro indizio che si è in presenza di un'area più o meno intensamente rimaneggiata. È da tenere in conto che l'area è stata ed è ancora sede di un rilevante sollevamento ed è interessata da numerosi disturbi tettonici. La presenza di piccole pomici a basso peso specifico fa dedurre che la loro deposizione sia avvenuta in un ambiente che doveva essere o un mare estremamente sottile (una spiaggia) o un ambiente subacqueo continentale (palude o laguna).

Le prime manifestazioni vulcaniche hanno avuto in prevalenza carattere submarino e gli affioramenti più interessanti si rinvengono nell'area in esame. Si tratta di intrusioni a debole profondità e/o effusioni avvenute in mare poco profondo, quando era ancora in atto la deposizione delle argille. Le varie facies, dovute sia alla genesi che ad ambienti di efflusso diversi, sono rappresentate da lave colonnari, pillow - lave e brecce ialoclastitiche.

Queste facies sono tipiche di effusioni sub marine in un mare da relativamente profondo a poco profondo.

La facies caratterizzata da brecce esplosive, blocchi ossidati e micropillows è tipica di ambienti intermedi subacquei e subaerei quindi di ambiente costiero o di mare molto sottile e il punto di emissione doveva trovarsi nei pressi dell'abitato di Ficarazzi e ad est dello stesso.

L'unità vulcano - stratigrafica immediatamente sovrastante le argille è rappresentata da vulcaniti (lave, tufiti, piroclastiti) che sembra abbiano avuto origine dai primi modesti centri eruttivi a carattere prevalentemente centrale. Si ritiene che questi centri dovevano essere ubicati in posizione alquanto periferica rispetto all'attuale centro eruttivo. Nell'area in studio tali affioramenti si rinvengono in banchi più o meno fortemente dislocati e degradati, poggianti sopra le argille pleistoceniche.

Gli affioramenti di cui sopra sono stati ricoperti dalle correnti laviche attribuibili al Mongibello recente.

Intercalati alle lave si riscontrano dei banchi più o meno compatti di tufiti di colore grigio-scuro. In alcuni casi queste tufiti poggiano direttamente sopra le argille pleistoceniche.

Le tufiti presentano una granulometria molto variabile, talora si notano inglobati anche blocchi lavici di grandi dimensioni; localmente sono state riscontrate impronte di fossili vegetali e più raramente macrofaune marine. Con molta probabilità si tratta di depositi alluvionali in zone lagunari o paludose in vicinanza del mare.

Alla fine dell'attività dei suddetti centri eruttivi, si è avuto uno spostamento verso NW dell'attività eruttiva a carattere centrale, con la formazione di un altro edificio vulcanico denominato «Mongibello» nel quale è stato possibile riconoscere due distinti periodi di attività, Mongibello antico e recente.

Nell'area in questione affiorano i prodotti effusivi riferibili al Mongibello recente.

Secondo datazioni eseguite su reperti carboniosi l'attività del Mongibello recente sarebbe iniziata circa

3000 anni fa con manifestazioni a carattere prevalentemente effusive come dimostrano gli affioramenti essenzialmente lavici presenti.

Le lave recenti storiche affioranti nell'area sono il prodotto di sistemi eruttivi ancora ben conservati.

Esse sono rappresentate dalle cosiddette lave della Gazzena che sembra abbiano avuto origine da due conetti ubicati dentro l'abitato di Trecastagni e siano giunte in mare formando il promontorio di Capo Mulini e da quelle scaturite dal cono di Monte Serra vicino al centro abitato di Viagrande.

Dal punto di vista tettonico questo versante dell'Etna è interessato da alcune fra le più importanti direttrici a carattere regionale.

La direttrice nord-sud è quella che assume particolare interesse lungo la fascia costiera rappresentata da un vistoso sistema di faglie a gradinata con rigetto verso est che digrada più o meno dolcemente verso il mare per culminare con l'alta falesia della «Timpa» di Acireale.

Questo sistema sembra continuare anche in mare.

Un sistema di faglie con orientazione prevalentemente nord-sud interessa le zone di Torre Casalotto e di Santa Venera al Pozzo.

Ritenuto pertanto che la zona in oggetto è caratterizzata dalla presenza di emergenze di natura geologica e morfologica, archeologica e architettonica, nonché da rilevanti connotazioni di carattere ambientale e paesistico;

Ritenuto che, per quanto sopra espresso, occorre, così come richiesto dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con nota prot. n. 8245 del 7 novembre 2005 e con le altre da essa richiamate, porre rimedio al rischio di interventi indiscriminati idonei ad alterare i connotati salienti della zona comprendente l'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, che va salvaguardata, inibendo eventuali attività che possano modificare l'aspetto dei luoghi di singolare pubblico interesse paesaggistico, mediante la dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra descritto è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del Piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 mediante la redazione del Piano territoriale paesistico - Ambito 13 - Area del cono vulcanico etneo, e comunque non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S.;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico - Ambito 13 - Area del cono vulcanico etneo e comunque non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore della zona comprendente «l'area contermine alla Torre Casalotto e l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo», ricadente nel territorio comunale di Acicatena, come descritta e delimitata in premessa e nella planimetria allegata al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente alle planimetrie, di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 140, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004 e art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della G.U.R.S. contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Acicatena, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Acicatena, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Acicatena.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S., nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U.R.S.

Palermo, 16 gennaio 2006

L'assessore: PAGANO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 20 febbraio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1932
Yen	141,11
Lira cipriota	0,5746
Corona ceca	28,410
Corona danese	7,4628
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68480
Fiorino ungherese	251,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7665
Corona svedese	9,3635
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	37,298
Franco svizzero	1,5617
Corona islandese	75,42
Corona norvegese	8,0555
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3035
Nuovo leu romeno	3,5030
Rublo russo	33,6150
Nuova lira turca	1,5732
Dollaro australiano	1,6108
Dollaro canadese	1,3715
Yuan cinese	9,6032
Dollaro di Hong Kong	9,2603
Rupia indonesiana	11014,43
Won sudcoreano	1154,72
Ringgit malese	4,4375
Dollaro neozelandese	1,7844
Peso filippino	61,927
Dollaro di Singapore	1,9427
Baht tailandese	46,958
Rand sudafricano	7,1977

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A01951

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Furexel Combi».

Estratto decreto n. 9 del 1° febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario FUREXEL COMBI pasta orale.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0213/001.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23, codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: officina Merck Sharp & Dohme - Quimica de Puerto Rico Inc., sita in Barceloneta - Portorico (USA), con effettuazione delle operazioni rilascio dei lotti sia presso l'officina Merial di Tolosa (Francia), che officina Merck Sharp & Dohme di Haarlem (Olanda).

Confezione autorizzate e numeri di A.I.C.: siringa da 7,74 g - A.I.C. n. 103770018.

Composizione una siringa contiene:

principio attivo: ivermectina 0,120 g, praziquantel 0,600 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni miste da cestodi, nematodi o atropodi nei cavalli così come elencato nel sommario delle caratteristiche del prodotto.

Validità: 36 mesi.

Dopo la prima apertura del contenitore: 24 mesi.

Tempi di sospensione: carni 30 giorni.

Non utilizzare nelle cavalle in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

06A01751

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotek 30 plus».

Estratto provvedimento n. 11 del 1º febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK 30 PLUS tavolette masticabili.

Confezione:

6 compresse da 68 mcg - 136 mcg - 272 mcg - A.I.C. n. 100001015/027/039;

9 compresse da 68 mcg - 136 mcg - 272 mcg - A.I.C. n. 100001041/066/078;

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8 b1 - Aggiunta sito rilascio dei lotti.

È autorizzata l'aggiunta del sito Merial - 4 Chemin du Calquet - 31300 Tolosa (Francia), oltre al sito già autorizzato Merck Sharp & Dohme B.V. - Waarderweg 39 - 2031 BN Haarlem (Olanda), per il solo rilascio dei lotti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01752

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotek 30 FX».

Estratto provvedimento n. 12 del 1º febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK 30 FX compresse masticabili per gatti.

Confezione: 6 compresse masticabili da 165 mcg - A.I.C. n. 101964017.

Titolare A.I.C. Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8 b1. Aggiunta sito rilascio dei lotti.

È autorizzata l'aggiunta del sito Merial - 4 Chemin du Calquet - 31300 Tolosa (Francia) oltre al sito già autorizzato Merck Sharp & Dohme B.V. - Waarderweg 39 - 2031 BN Haarlem (Olanda) per il solo rilascio dei lotti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotek 30».

Estratto provvedimento n. 13 del 1º febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK 30 compresse.

Confezioni:

9 compresse da 68 mcg - 136 mcg - 272 mcg - A.I.C. n. 100243017/029/031;

6 compresse da 68 mcg - 136 mcg - 272 mcg - A.I.C. n. 100243043/056/068.

Titolare A.I.C. Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8 b1. Aggiunta sito rilascio dei lotti.

È autorizzata l'aggiunta del sito Merial - 4 Chemin du Calquet - 31300 Tolosa (Francia) oltre al sito già autorizzato Merck Sharp & Dohme B.V. - Waarderweg 39 - 2031 BN Haarlem (Olanda) per il solo rilascio dei lotti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 14 del 1º febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK 30 tavolette masticabili per cani.

Confezioni:

9 tavolette masticabili da 68 mcg - 136 mcg - 272 mcg - A.I.C. n. 100243070/082/094;

6 tavolette da 68 mcg - 136 mcg - 272 mcg - A.I.C. n. 100243106/118/120.

Titolare A.I.C. Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8 b1. Aggiunta sito rilascio dei lotti.

È autorizzata l'aggiunta del sito Merial - 4 Chemin du Calquet - 31300 Tolosa (Francia) oltre al sito già autorizzato Merck Sharp & Dohme B.V. - Waarderweg 39 - 2031 BN Haarlem (Olanda) per il solo rilascio dei lotti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01784-06A01785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fluen-Suivax».

Estratto provvedimento n. 15 del 1º febbraio 2006

Medicinale immunologico veterinario FLUEN-SUIVAX, vaccino inattivato contro l'influenza suina - A.I.C. n. 101818019-021.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: richiesta di eliminazione dal testo del sommario delle caratteristiche del prodotto di alcune frasi. È autorizzata la modifica degli stampati comprendente tra l'altro l'eliminazione dal testo del sommario delle caratteristiche del prodotto e stampati la frase al punto «Effetti indesiderati» ed al punto «Interazione con altri medicamenti ed altre forme di interazione» la frase: «Sulla base dei dati disponibili è possibile che la somministrazione di Fluen Suivax per via intramuscolare, da solo od in associazione con AD live Suivax determini reazioni tissutali locali di vario sviluppo evidenziabili in sede di macellazione».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di talune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Pregsure BVD».

Estratto provvedimento n. 16 del 1º febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PREGSURE BVD.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0234/001/II/001.

Confezioni:

flacone da 10 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 103709010;

flacone da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 103709022.

Titolare A.I.C.: ditta Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina, s.s. 156, km 50, codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo II, modifica indicazioni terapeutiche.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche, con l'aggiunta della frase: «la vaccinazione può ridurre le perdite di fertilità dovute ad infezioni da BVD tipo 1, all'inizio della gestazione» e la relativa frase per l'insorgenza dell'immunità: «il completamento della vaccinazione primaria almeno 23 giorni prima dell'accoppiamento o inseminazione fornisce protezione nei confronti delle perdite di fertilità».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01787

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Caninsulin».

Estratto provvedimento n. 17 del 1º febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario CANINSULIN nelle confezioni:

10 flaconi da 2,5 ml + 100 siringhe tarate a 40 UI - A.I.C. n. 100123037;

1 flacone da 2,5 ml + 25 siringhe tarate a 40 UI - A.I.C. n. 100123049;

1 flacone da 2,5 ml + 10 siringhe tarate a 40 UI - A.I.C. n. 100123052;

10 flaconi da 2,5 ml + 50 siringhe tarate a 40 UI - A.I.C. n. 100123064.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) , via Walter Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo I: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale indicata in oggetto concernente la modifica della durata del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura e, precisamente: 28 giorni dopo il primo prelievo dal suo contenitore primario se conservato ad una temperatura compresa tra +2º e +8º C.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01817

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Stellamune Uno».

Estratto provvedimento n. 18 del 1º febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario STELLAMUNE UNO.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0157/01/II/002.

Confezioni:

10 flaconi da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 103530010;

10 flaconi da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 103530022;

4 flaconi da 125 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 103530034.

Titolare A.I.C.: ditta Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Borgo San Michele (Latina), s.s. 156 km 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - Modifica testo indicazioni terapeutiche (comparsa dell'immunità).

Si autorizza, la modifica del testo delle indicazioni terapeutiche relativamente al tempo per la comparsa dell'immunità.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

06A01818

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Amprolium 20% Liquido Dox-Al».

Estratto provvedimento n. 19 del 1º febbraio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato AMPROLIUM 20% LIQUIDO DOX-AL nella confezione: tanica da 5 litri.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Giardini n. 4 - codice fiscale n. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica sito produttivo per il processo produttivo del prodotto finito, escluso il rilascio lotti.

Variazione tipo IA: modifica sito produttivo per il rilascio dei lotti e per il controllo di qualità dei lotti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, l'officina di produzione Dox-al Italia S.p.a., sita in via Mascagni n. 6/A - Subiate (Milano), per tutte le operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti, in sostituzione dell'officina attualmente autorizzata.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01819

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxindox 50».

Estratto provvedimento n. 20 del 2 febbraio 2006

Specialità medicinale veterinaria AMOXINDOX 50 - A.I.C. n. 102219.

Modifica sito produttivo e cambio della dimensione del lotto del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., via dei Giardini, 4 - Milano.

Confezioni: barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102219019.

Si autorizza l'officina di produzione Dox - Al Italia S.p.a., sita in via Mascagni, 6/A Sulbiate (Milano) ad effettuare le operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti della specialità medicinale veterinari in oggetto in sostituzione dell'officina attualmente autorizzata.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

06A01820

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulina 10% Dox-Al».

Estratto provvedimento n. 21 del 2 febbraio 2006

Specialità medicinale veterinaria TIAMULINA 10% DOX-AL - A.I.C. n. 103432.

Modifica sito produttivo e cambio della dimensione del lotto del prodotto finito.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., via dei Giardini, 4 - Milano.

Confezioni: sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103432011.

Si autorizza l'officina di produzione Dox - Al Italia S.p.a., sita in via Mascagni, 6/A Sulbiate (Milano) ad effettuare le operazioni di produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti della specialità medicinale veterinari in oggetto in sostituzione dell'officina attualmente autorizzata.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

06A01821

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 263/05/D.Contr., adottata dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0002150/COM-L-62 del 1º febbraio 2006, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 263/05/D.Contr. adottata dal consiglio

di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti in data 20-21 settembre 2005, concernente l'adeguamento, con decorrenza 1º gennaio 2006, delle prestazioni previdenziali e dei contributi alla variazione dell'indice generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di disciplina del regime previdenziale di cui al decreto interministeriale del 14 luglio 2004.

06A01829

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Humulin».

Estratto provvedimento UPC/II/2212 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025707011/M - «R» 1 flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707035/M - «I» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707187/M - «30/70» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707249/M - «20/80» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707353/M - «I» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707365/M - «R» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707391/M - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707441/M - «R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707478/M - «30/70-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/012, 016, 022, 025, 028, 029, 032, 041, 045, 048, 049, 052/II/053.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione, durante la produzione della sostanza attiva, degli enzimi ricombinanti di trypsina e carboxipeptidase come alternativi a quelli già approvati di origine animale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2215 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025707011/M - «R» 1 flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707035/M - «I» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707163/M - «U» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707187/M - «30/70» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707201/M - «L» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707225/M - «10/90» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707249/M - «20/80» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707264/M - «40/60» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707290/M - «10/90» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707326/M - «40/60» cartucce 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707340/M - 50/50 1 flac. 10 ml 100 ui/ml;

A.I.C. n. 025707353/M - «I» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707365/M - «R» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707377/M - «10/90» 5 cartucce ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707389/M - «20/80» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707391/M - «30/70» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707403/M - «40/60» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707415/M - «50/50» 5 cartucce 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707427/M - «50/50» 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707439/M - «I-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707441/M - «R-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707454/M - «10/90-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707466/M - «20/80-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707478/M - «30/70-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707480/M - «40/60-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707492/M - «50/50-JET» 5 penne monouso preriempite 3 ml 100 u/ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/012,025,028,029,032/II/057.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del sito Eli Lilly (Sesto Fiorentino - Firenze), per il controllo nell'ambito dell'Unione europea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2221 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezione: A.I.C. n. 025707035/M - «I» flacone 10 ml 100 U/ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/022/II/056.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori nel processo di produzione di «Humulin» 1 flaconcino 10 ml 100 ui/ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficaica del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01694 - 06A01696 - 06A01699

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Eprex».

Estratto provvedimento UPC/II/2216 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027015193/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

A.I.C. n. 027015205/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

A.I.C. n. 027015217/M - 40000 ui/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0138/001/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzo di siero bovino fetale irradiato da raggi gamma al posto di siero bovino fetale non irradiato per la produzione di epoetina alfa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficaica del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2217 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: EPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027015027/M - 1 flacone 1 ml 2000 u/ml;

A.I.C. n. 027015041/M - 1 flacone 1 ml 4000 u/ml;

A.I.C. n. 027015066/M - 1 flacone 1 ml 10000 u/ml;

A.I.C. n. 027015078/M - 1 flacone 1000 u/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015142/M - 1 siringa tamp fosf 1000 ui/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015155/M - 1 siringa tamp fosf 2000 ui/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015167/M - 1 siringa tamp fosf 3000 ui/0,3 ml;

A.I.C. n. 027015179/M - 1 siringa tamp fosf 4000 ui/0,4 ml;

A.I.C. n. 027015181/M - 1 siringa tamp fosf 10000 ui/1 ml;

A.I.C. n. 027015229/M - 6 siringhe preriempite da 500 ui/0,25 ml;

A.I.C. n. 027015231/M - 1 siringa preriempita da 5000 ui/0,5 ml;

A.I.C. n. 027015243/M - 1 siringa preriempita da 6000 ui/0,6 ml;

A.I.C. n. 027015256/M - 1 siringa preriempita da 7000 ui/0,7 ml;

A.I.C. n. 027015268/M - 1 siringa preriempita da 8000 ui/0,8 ml;

A.I.C. n. 027015270/M - 1 siringa preriempita da 9000 ui/0,9 ml.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0003/004-013/II/049.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzo di siero bovino fetale irradiato da raggi gamma al posto di siero bovino fetale non irradiato per la produzione di epoetina alfa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficaica del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01698 - 06A01697

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Epoxitin».

Estratto provvedimento UPC/II/2218 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017250/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml;

027017262/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml;

027017274/M - 40000UI/ml soluzione iniettabile 6 flaconcini 1 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/138/001/II/024.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzo di siero fetale irradiato da raggi gamma al posto di siero bovino fetale non irradiato per la produzione dell'epoetina alfa.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2219 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Confezioni:

027017084 - 1 flac. 1 ml 2000 ui/ml;

027017108 - 1 flac. 1 ml 4000 ui/ml;

027017122 - 1 flac. 1 ml 10000 ui/ml;

027017134 - 1 flac. 1000 ui/0,5 ml;

027017209 - 1 siringa tamp fosf 1000 UI/0,5 ml;

027017211 - 1 siringa tamp fosf 2000 UI/0,5 ml;

027017223 - 1 sir tamp fosf 3000 UI/0,3 ml;

027017235 - 1 siringa tamp fosf 4000 UI/0,4 ml;

027017247 - 1 siringa tamp fosf 10000 UI/1 ml;

027017298/M - 6 siringhe preriempite da 500 UI/0.25 ml;

027017300/M - 1 siringa preriempita da 5000 UI/0.5 ml;

027017312/M - 1 siringa preriempita da 6000 UI/0.6 ml;

027017324/M - 1 siringa preriempita da 7000 UI/0.7 ml;

027017336/M - 1 siringa preriempita da 8000 UI/0.8 ml;

027017348/M - 1 siringa preriempita da 9000 UI/0.9 ml.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H//0003/004-013/II/049.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzo di siero bovino fetale irradiato da raggi gamma al posto di siero bovino fetale non irradiato per la produzione di epoetina alfa.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01700-06A01701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Typherix».

Estratto provvedimento UPC/II/2220 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: TYPHERIX.

Confezioni:

034461018/M - soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 1 dose (0,5 ml);

034461020/M - soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml);

034461032/M - soluzione iniettabile 50 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml);

034461044/M - soluzione iniettabile 100 siringhe preriempite 1 dose (0,5 ml).

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0289/001/II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: estensione a quattordici giorni del periodo di conservazione del bulk finale del vaccino antitifico nei contenitori in acciaio inossidabile prima del riempimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06E01702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec».

Estratto provvedimento UPC/II/2223 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: MENINGITEC

Confezioni:

035438011/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

035438023/M - 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

035438035/M - 1 flacone di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/II/047;

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione di un diluente utilizzato nei test di controllo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01706

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Myelostim».

Estratto provvedimento UPC/II/2224 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale MYELOSTIM.

Confezioni:

029059019 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + 1 fiala solvente 1 ml;

029059021 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 miu + 5 fiale solvente 1 ml;

029059033 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 miu + 1 fiala 1 ml;

029059045 - «13» 5 flaconi liofilizzato 13,4 miu + 5 fiale 1 ml;

029059072 - «13» 1 flac. liof. 13,4 miu + sir. solv. 1 ml;

029059084 - «13» 5 flac. liof. 13,4 miu + 5 sir. solv. 1 ml;

029059096 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + siringa preriempita solvente 1 ml;

029059108 - «34» 5 flaconcini liofilizzato 33,6 miu + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chugai Sanofi Aventis.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/II/031.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuova definizione del numero dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2225 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: MYELOSTIM.

Confezioni:

029059019 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + 1 fiala solvente 1 ml;

029059021 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 miu + 5 fiale solvente 1 ml;

029059033 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 miu + 1 fiala 1 ml;

029059045 - «13» 5 flaconi liofilizzato 13,4 miu + 5 fiale 1 ml;

029059072 - «13» 1 flac. liof. 13,4 miu + sir. solv. 1 ml;

029059084 - «13» 5 flac. liof. 13,4 miu+ 5 sir. solv. 1 ml;

029059096 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + siringa preriempita solvente 1 ml;

029059108 - «34» 5 flaconcini liofilizzato 33,6 miu + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml.

Titolare A.I.C.: Chugai Sanofi Aventis.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di un processo «serum free» nella produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01705-06A01704

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Granocyte».

Estratto provvedimento UPC/II/2226 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Confezioni:

028686018/M - «34» 1 flac. lio. 33,6 miu + 1 fiala 1 ml;

028686020/M - «34» 5 flac. lio. 33,6 miu + 5 f. solv.;

028686032/M - «34» 5 flac. lio. 33,6 miu + 5 sir. solv.;

028686044/M - «34» 1 flac. lio. 33,6 miu + 1 sir. solv.;

028686057/M - «13» 5 flac. lio. 13,4 miu + 5 sir. solv.;

028686069/M - «13» 1 flac. lio. 13,4 miu + 1 sir. solv.;

028686071/M - «13» 5 flac. lio. 13,4 miu + 5 f. solv.;

028686083/M - «13» 1 flac. lio. 13,4 miu + 1 f. solv.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/II/030.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di un processo «serum free» nella produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2227 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Confezioni:

028686018/M - «34» 1 flac. lio. 33,6 miu + 1 fiala 1 ml;

028686020/M - «34» 5 flac. lio. 33,6 miu + 5 f. solv.;

028686032/M - «34» 5 flac. lio. 33,6 miu + 5 sir. solv.;

028686044/M - «34» 1 flac. lio. 33,6 miu + 1 sir. solv.;

028686057/M - «13» 5 flac. lio. 13,4 miu + 5 sir. solv.;

028686069/M - «13» 1 flac. lio. 13,4 miu + 1 sir. solv.;

028686071/M - «13» 5 flac. lio. 13,4 miu + 5 f. solv.;

028686083/M - «13» 1 flac. lio. 13,4 miu + 1 f. solv.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/II/031.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuova definizione del numero dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A01708-06A01707

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601046/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00